


ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XXXVIII (CXII) Fasc. II

GIUSEPPE FELLONI

Scritti di Storia
Economica



GENOVA MCMXCVIII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati negli stati sabaudi dal 1825 al 1859

I - Cenni sull'ordinamento degli uffici statali

Gli stati sabaudi si estendevano su una superficie di km² 74.935, di cui km² 50.685 costituivano la cosiddetta « terraferma » e km² 24.250 il regno di Sardegna propriamente detto. A questa distinzione geografica fece riscontro, sino al 1848 circa, una diversa struttura dell'amministrazione statale ed è quindi opportuno considerare separatamente i due territori.

L'amministrazione centrale degli stati di terraferma era ripartita inizialmente in quattro ministeri (o regie segreterie di stato): finanze, affari interni, affari esteri, guerra e marina. Da essi dipendeva l'Ispezione generale del R. Erario ed un certo numero di « Aziende generali », cui erano affidati altrettanti settori amministrativi di particolare importanza. Ai ministeri si affiancavano il Consiglio di Finanze (cui subentrerà nel 1831 il Consiglio di Stato) e due organi di controllo: la Camera dei Conti ed il Controllo generale. Nel 1831 venne costituito il nuovo dicastero di Grazia, Giustizia ed Affari ecclesiastici (Regie Patenti 23 luglio 1831) e nel 1833 fu istituita una regia segreteria di stato per gli Affari di Sardegna, cui faceva capo l'amministrazione generale e finanziaria di quel regno. Le segreterie di stato dell'interno e delle finanze furono fuse nel 1841 (Regie Patenti 26 agosto 1841), ma nel 1844 vennero staccate l'una dall'altra e ricostituite sulle basi primitive (Regie Patenti 29 agosto 1844 e 17 luglio 1845). Nel 1847 si costituì una nuova « Azienda generale », quella delle strade ferrate, e la si pose alle dipendenze del ministro per gli affari interni (Regie Patenti 30 giugno 1847); Si crearono inoltre un ministero per la pubblica istruzione (Regie Patenti 30 novembre 1847) ed uno per i lavori pubblici, l'agricoltura ed il commercio (Regie Patenti 7 dicembre 1847) e si sopprime, a partire dal 1° gennaio 1848, la segreteria di stato per gli Affari di Sardegna, ripartendone le incombenze tra gli altri ministeri (Regie Patenti 19 ottobre e 30 dicembre 1847). L'anno

* Archivio Economico dell'Unificazione Italiana, serie I, 1960, vol. X, fasc. 2.

seguinte, il ministero per i lavori pubblici, l'agricoltura ed il commercio venne scisso in due nuovi dicasteri: quello per i lavori pubblici e quello per l'agricoltura ed il commercio (Regio Decreto 22 settembre 1848).

Nel 1850 gli affari marittimi vennero staccati dal ministero di guerra e marina ed attribuiti a quello d'agricoltura e commercio, che divenne in tal modo ministero di marina, agricoltura e commercio (Regio Decreto 11 ottobre 1850), ma nel 1852 questo dicastero venne soppresso a partire dal 15 marzo 1853 e le materie di sua competenza ripartite tra i ministeri delle finanze, dell'interno, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici (Regio Decreto 26 febbraio 1852). Nel 1853 tutte le aziende generali e l'ispezione generale del regio erario furono abolite ed i settori amministrativi affidati sino allora ai capi d'azienda furono posti alle dirette dipendenze dei rispettivi ministri (Legge 23 marzo 1853).

Quanto all'amministrazione periferica, il Regio Editto 10 novembre 1818 uniformò le circoscrizioni degli stati di terraferma dividendoli in comunità, mandamenti, provincie e divisioni. Si definì *comunità* quella parte di territorio e di abitanti, che dipendeva dalla medesima amministrazione civica. Il *mandamento* comprendeva una o più comunità e costituiva un'entità territoriale comune alle amministrazioni finanziaria, giudiziaria e militare; ogni mandamento aveva infatti, di norma, un esattore delle imposte ed un giudice e tutte le comunità che lo componevano concorrevano indivisibilmente a fornire il contingente di leva. La *provincia* si componeva di più mandamenti e costituiva un'entità territoriale comune alle giurisdizioni amministrativa, giudiziaria e militare; ogni provincia aveva infatti, di solito, un intendente od un vice-intendente, un tribunale¹ ed un comandante militare. La *divisione* comprendeva più provincie e costituiva un'entità territoriale comune alle giurisdizioni amministrativa e militare, poiché in ciascuna di esse vi era normalmente un intendente generale ed un governatore².

¹ In realtà, all'epoca dell'editto, l'autorità giudiziaria della provincia era costituita dal Consiglio di finanza o dal prefetto; nel 1822 questi organi furono soppressi ed al loro posto subentrarono i tribunali di prefettura (Regio Editto 27 settembre 1822).

² A queste circoscrizioni vi erano però alcune eccezioni: le provincie di Oneglia e S. Remo dipendevano giuridicamente da un solo consiglio di giustizia; la provincia di Nizza, per contro aveva due prefetture. La provincia di Aosta costituiva da sola una divisione e non aveva né governatore militare, né intendente generale. Le città di Genova, Nizza ed Alessandria con i rispettivi territori erano divise, per l'amministrazione giudiziaria, rispettivamente in 6, 2 e 2 mandamenti.

Ai fini dell'amministrazione giudiziaria, vi era anche un'altra circoscrizione territoriale, corrispondente alla giurisdizione dei quattro «Senati» (ossia Corti d'Appello) allora esistenti. La divisione di Savoia fu posta alle dipendenze del senato di Savoia; quelle di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara ed Aosta furono attribuite al senato di Piemonte; le divisioni di Genova e Nizza vennero assegnate rispettivamente ai senati di Genova e Nizza. Oltre queste divisioni fondamentali vi erano anche, per taluni settori amministrativi, particolari circoscrizioni territoriali. Ad esempio l'amministrazione dell'insinuazione e demanio si svolgeva inizialmente alla scala dei *distretti* (o *tappe*), comprendenti ciascuno uno o più mandamenti della stessa provincia, e delle *ispezioni*, costituite da una o più provincie della stessa divisione. Le *direzioni postali* create con l'editto regio 12 agosto 1818 non coincidevano con le divisioni. E così via. Alla lunga, tuttavia, queste circoscrizioni particolari furono tutte modificate e fatte coincidere con i mandamenti, o le provincie, o le divisioni³.

Nella terraferma, il numero di queste circoscrizioni amministrative variò nel modo indicato nel prospetto A⁴.

Prospetto A - Numero delle circoscrizioni amministrative della Terraferma

	1825	1835	1845	1850	1854	1859
Divisioni	8	8	8	11	11	9
Provincie	40	40	37	39	39	39
Mandamenti	410	410	405	406	406	419
Comuni	2.727	2.727	2.713	2.711	2.711	2.712

Nel 1859, la superficie e la popolazione medie di queste unità territoriali furono quelle segnate nel prospetto B⁵.

³ Con la Legge 23 ottobre 1859 le divisioni e le provincie furono ribattezzate rispettivamente provincie e circondari. In tutta la presente ricerca si userà la vecchia denominazione di divisioni e provincie.

⁴ *Statistica del regno d'Italia - Popolazione - Censimento degli antichi stati sardi (1° gennaio 1858) e censimenti di Lombardia, di Parma e di Modena (1857-1858)*, Torino 1862, I, fasc. 2°, p. 172.

⁵ *Statistica del regno d'Italia* cit., I, fasc. 2°, pp. 307 e 383. La popolazione è quella di fatto al 1° gennaio 1858.

Prospetto B - Superficie e popolazione medie delle circoscrizioni
di Terraferma nel 1859

	Superficie media ettari	Popolazione media abitanti
Divisione	5.632	496.526
Provincia	1.300	114.583
Mandamento	121	10.665
Comune	19	1.648

L'ordinamento della pubblica istruzione, scaturito dalle riforme del 1848 e successive, era basato sulle scuole *elementari*, *secondarie* ed *universitarie*, cui si affiancavano i convitti, il reale collegio Carlo Alberto e la regia scuola di medicina veterinaria.

Le scuole elementari servivano di preparazione a tutti gli altri gradi dell'istruzione e si dividevano in inferiori e superiori. Le scuole secondarie classiche preparavano agli studi universitari; le scuole secondarie speciali continuavano l'istruzione elementare e preparavano all'esercizio delle professioni, per le quali non esisteva alcun speciale insegnamento universitario. L'istruzione superiore era impartita nelle università e nelle cosiddette scuole universitarie secondarie delle provincie.

Gli studenti delle scuole elementari e secondarie convivevano, gratuitamente od a pagamento, nei cosiddetti «convitti», che erano di tre specie: nazionali, regi e pubblici. Gli studenti universitari più meritevoli erano accolti gratuitamente nel Real Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie.

Circa il regno di Sardegna, esso era governato da un viceré, che era insieme luogotenente generale del re e capitano generale; egli era quindi capo dell'amministrazione generale e giudiziaria e comandante delle forze armate. Presso il viceré esisteva una segreteria detta «di stato e di guerra», alla quale facevano capo gli affari del Regno. Il controllo amministrativo era esercitato da un ufficio, organizzato come il Controllo generale di terraferma, del quale era anzi considerato una dipendenza. A Torino esisteva un Consiglio supremo della Sardegna, che fungeva da organo consultivo e da magistrato supremo; venne soppresso nel 1847 e le sue attribuzioni ripartite fra il Consiglio di Stato ed il magistrato di Cassazione (Regio Editto 30 ottobre 1847).

L'amministrazione finanziaria era concentrata nelle mani dell'intendente generale, il quale dipendeva nell'isola dal solo viceré ed a Torino dal solo ministero per gli Affari di Sardegna. Per l'amministrazione generale, l'isola costituiva un'unica divisione, retta dall'intendente generale e ripartita geograficamente in provincie e distretti minori. Le provincie (in numero di 10 sino al 1832 e di 11 dal 1833 al 1848) erano affidate alcune all'intendente generale di Cagliari e le altre ad un vice-intendente generale, stabilito a Sassari e posto alle dipendenze dell'intendente generale. I distretti erano in numero diverso a seconda del settore amministrativo; nel 1825 vi erano ad esempio 17 uffici di insinuazione⁶ e 52 distretti esattoriali. I servizi di tesoreria, delle dogane e delle privative erano organizzati come in terraferma. A Cagliari vi era un tesoriere generale, alle dipendenze dell'intendente generale; negli altri capoluoghi di provincia vi erano invece dei tesorieri provinciali, che dipendevano direttamente dai rispettivi intendenti. L'amministrazione delle gabelle si imperniava su un ufficio centrale, stabilito a Cagliari, ed a questo riguardo l'isola costituiva una direzione doganale simile a quelle del continente.

Quanto alla giustizia, magistrato supremo del regno era la Reale Udienza di Cagliari, che fungeva anche da Consiglio di Stato. Sino al 31 maggio 1836 l'amministrazione giudiziaria fu esercitata in parte da funzionari regi ed in parte da delegati dei «baroni», ossia dei feudatari dell'isola⁷. Organi giudiziari regi erano, oltre la Reale Udienza di Cagliari, le Prefetture, la Reale Governazione di Sassari ed altri giurisdicenti minori. Col 1° giugno 1836 l'esercizio della giurisdizione feudale (civile e criminale) venne soppresso e riunito alla giurisdizione regia (editto 21 maggio 1836). L'amministrazione giudiziaria venne riordinata ed affidata al Consiglio supremo di Torino, alla Reale Udienza, alla Reale Governazione, a tribunali di prefettura ed a giudici mandamentali. Il territorio dell'isola venne ripartito in 7 circoscrizioni, affidate una alla Reale Governazione e le altre ad altrettanti tribunali di prefettura; queste circoscrizioni vennero a loro volta suddivise in 85 mandamenti, ciascuno provvisto di un proprio giudice. L'unificazione ammini-

⁶ Calendario generale del regno per il 1825.

⁷ Il Lamarmora osserva che, sebbene vi fossero in Sardegna baroni, conti, marchesi e duchi quando si consideravano dal punto di vista giurisdizionale venivano tutti chiamati «baroni» (A. LAMARMORA, *Voyage en Sardaigne, ou description statistique, physique et politique de cette île*, Paris 1839-57, I, pp. 314-315).

strativa della terraferma e dell'isola di Sardegna si svolse gradualmente e fu improntata al principio di uniformare la struttura di quest'ultima a quella esistente nei territori continentali. Si è già accennato che la regia segreteria di stato per gli Affari di Sardegna fu soppressa col 1° gennaio 1848; da quell'epoca in poi, quindi, l'amministrazione dell'intero stato sabauda venne a far capo agli stessi organi centrali. Più complessa fu la trafila seguita per uniformare l'amministrazione locale. Si misero in vigore nell'isola, a partire rispettivamente dal 1° novembre 1848 e dal 1° gennaio 1849, i codici civile e penale della terraferma (regi decreti 5 agosto e 3 ottobre 1848). Si soppressero, a far tempo dal 1° ottobre 1848, la carica di Viceré, la segreteria di Stato e di Guerra con gli uffici dipendenti, l'intendenza generale delle regie finanze⁸, la viceintendenza di Sassari e l'intendenza provinciale di Cagliari (Regio Decreto 12 agosto 1848). Contemporaneamente si riordinarono le provincie dell'isola, si estesero a quegli intendenti, a partire dal 1° ottobre 1848, le stesse funzioni degli intendenti di terraferma e si applicarono alla Sardegna, a cominciare dal 1° gennaio 1849, le disposizioni vigenti in terraferma sul contenzioso amministrativo e sui consigli di intendenza (Regio Decreto 30 agosto 1848). La barriera doganale esistente tra l'isola e la terraferma sabauda fu abolita con un decreto del 6 maggio 1848 e con un altro decreto del 7 maggio si estesero alla Sardegna i regolamenti dei territori continentali sulla leva militare. Si riordinò l'amministrazione giudiziaria, a partire dal 1° gennaio 1849, organizzandola sulle stesse basi della terraferma (Regio Decreto 3 ottobre 1848) e si pubblicarono nell'isola, per avervi forza di legge, le disposizioni legislative sulle miniere ed officine (Regio Decreto 6 settembre 1848) e sulla marina mercantile (Regio Decreto 10 ottobre 1848). Negli anni successivi si riordinarono i settori dell'istruzione pubblica, dell'insinuazione e demanio, delle imposte dirette, delle esattorie, del genio civile, ecc. Nel 1854 l'unificazione amministrativa era sostanzialmente raggiunta.

Tra il 1825 ed il 1859 il numero delle principali circoscrizioni amministrative dell'isola di Sardegna fu quello indicato nel prospetto C⁹.

⁸ L'intendenza generale delle regie finanze doveva tuttavia continuare sino al 31 dicembre nelle sue attribuzioni di azienda generale.

⁹ *Statistica del regno d'Italia* cit., I, fasc. 2°, p. 172.

Prospetto C - Numero delle circoscrizioni amministrative della Sardegna

	1825	1835	1845	1850	1854	1859
Divisioni ¹⁰	1	1	1	3	3	2
Province	10	11	11	11	11	9
Mandamenti ¹¹	84	84	85	88	88	91
Comuni	367	367	367	378	378	371

Nel 1859, la loro estensione e popolazione medie furono quelle del prospetto D ¹².

Prospetto D - Superficie e popolazione medie delle circoscrizioni della Sardegna nel 1859

	Superficie media ettari	Popolazione media abitanti
Divisione	12.125	286.557
Provincia	2.694	63.679
Mandamento	266	6.298
Comune	65	1.545

II. - *Consistenza numerica del personale statale*

Nel prospetto E è indicata la consistenza numerica dei dipendenti statali nel 1854 e nel 1859 ¹³. Il personale vi è stato distinto a seconda che di-

¹⁰ Nella *Statistica del regno d'Italia* succitata sono erroneamente indicate, per gli anni dal 1825 al 1845, n. 2 divisioni; probabilmente si presero per tali l'intendenza generale di Cagliari e la vice-intendenza generale di Sassari, senza considerare che quest'ultima, dipendendo dalla precedente, ne faceva parte.

¹¹ La *Statistica del regno d'Italia* cit., attribuisce al 1845 n. 84 mandamenti, mentre il Regio Editto 27 luglio 1838 ne creò 85.

¹² I dati sulla superficie e sulla popolazione totali sono stati ricavati dalla *Statistica del regno d'Italia* cit., I, fasc. 2°, pp. 307 e 383. La popolazione è quella di fatto al 1° gennaio 1858.

¹³ I dati relativi all'amministrazione civile nel 1854 e nel 1859 ed a quella militare nel 1854 sono stati tratti dai bilanci preventivi dei rispettivi anni e, in caso di lacune, dalle piante o dal Calendario generale del regno. I dati sull'amministrazione militare nel 1859 sono quelli indicati nei *Ruoli organici delle amministrazioni civili e militari... degli antichi stati italiani al 1° gennaio 1859*, in « Annali di Statistica », serie IV, n. 62 (1892), pp. 46-48.

pendesse dalle amministrazioni civili o da quella militare (ossia dai ministeri di guerra e marina).

In entrambi i casi si è avuto cura di distinguere tra personale civile e corpi armati, intendendo con la prima espressione i funzionari, i magistrati, gli insegnanti, gli impiegati ed il personale di servizio e con la seconda espressione le guardie di finanza, le guardie forestali, le guardie di pubblica sicurezza, gli ufficiali militari e la truppa.

Prospetto E - Consistenza numerica dei dipendenti statali

	1854		1859	
	numero	%	numero	%
<i>Amministrazioni civili</i>	13.757	20,7	14.869	21,8
Personale civile	8.635	13,-	9.747	14,3
Corpi armati	5.122	7,7	5.122	7,5
<i>Amministrazione militare</i>	52.525	79,3	53.195	78,2
Personale civile	847	1,3	1.103	1,7
Corpi armati	51.678	78,-	52.092	76,5
TOTALE GENERALE	66.282	100,-	68.064	100,-

Nell'esame del prospetto si deve tener presente che, oltre il personale ivi indicato, prestava servizio nell'amministrazione statale un certo numero di « volontari », i quali non percepivano alcun stipendio¹⁴, di salariati addetti alle ferrovie¹⁵, di postiglioni¹⁶ e di altri dipendenti retribuiti a cottimo, come i distributori postali di mandamento¹⁷.

¹⁴ I volontari al servizio dell'amministrazione civile erano circa un centinaio nel 1851 ed altrettanti nel 1859 (Bilanci preventivi passivi dei singoli ministeri per il 1851 e *Ruoli organici delle amministrazioni civili e militari* cit., p. 43, nota 4).

¹⁵ Secondo i bilanci preventivi passivi del ministero dei Lavori pubblici per il 1854 ed il 1859, i salariati occupati nelle ferrovie statali ammontavano rispettivamente a 2248 ed a 2537 individui.

¹⁶ Si ignora il numero esatto dei postiglioni. Per avere un'idea del suo ordine di grandezza, si può osservare che le pensioni civili a carico dello Stato al 1° ottobre 1855 ammontavano a n. 4377 (di cui n. 187 per i postiglioni). Nel 1854 il personale dipendente dall'amministrazione civile, secondo il prospetto E, era di n. 13.757 individui, ossia circa 3 volte il numero delle pensioni civili. *Coeteris paribus*, il numero dei postiglioni avrebbe dovuto essere di circa mezzo migliaio.

¹⁷ Al 31 gennaio 1851, vi erano in tutto lo Stato 129 distributori postali di mandamento (cfr. più avanti alle pp. 1058 e 1062).

Il personale dipendente dalle amministrazioni civili (ossia dai diversi ministeri, ad eccezione di quelli di guerra e marina), è descritto più analiticamente nella tabella I, ove si è adottata, con qualche ritocco, la stessa ripartizione seguita nei bilanci preventivi passivi dello Stato per il 1859 e nei *Ruoli organici delle amministrazioni... degli antichi stati italiani al 1° gennaio 1859*¹⁸. In particolare, il personale suddetto è stato suddiviso in 7 classi, corrispondenti alle segreterie dei diversi ministeri ed aziende generali (1. Amministrazione centrale) ed ai settori amministrativi facenti capo nel 1859 ai ministeri degli Interni (2. Interni), di Grazia e Giustizia (3. Giustizia), delle Finanze (4. Finanze e demanio), dei Lavori Pubblici (5. Lavori pubblici ed Affari economici), dell'Istruzione pubblica (6. Istruzione pubblica) e dell'Estero (7. Estero).

I dati sui quali è basata la tabella I sono stati ricavati in parte dai bilanci preventivi passivi ed in parte (dove questi non erano sufficientemente analitici) dalle piante in vigore o dal Calendario generale del regno, che ogni anno elencava nominativamente il personale dei singoli uffici dell'amministrazione statale. Dove è stato possibile fare dei confronti, si è potuto accertare che i dati desumibili dai Calendari generali concordano (salvo piccole differenze trascurabili) con quelli che si ricavano dai bilanci preventivi passivi. I dati della tabella I per il 1859 corrispondono sostanzialmente con quelli indicati nei *Ruoli organici delle amministrazioni... degli antichi stati italiani al 1° gennaio 1859*¹⁹. Quest'ultima fonte dà, per le amministrazioni civili dello stato sabauda, un totale di n. 15.050 dipendenti; la tabella I fornisce invece un totale di n. 14.869 individui, con una differenza in meno di 181 individui, ossia dell'1,2%.

Si deve precisare che il personale della tabella I è quello le cui retribuzioni erano pagate, effettivamente o solo formalmente²⁰, dall'erario statale. Sino al 1847 non vi sono compresi gli insegnanti delle università, dato che queste ultime avevano un bilancio autonomo e lo Stato si limitava a versare

¹⁸ In « Annali di statistica » cit.

¹⁹ « Annali di statistica » cit., pp. 41-45 della parte II.

²⁰ Con questa precisazione si allude a quel personale (ad esempio gli ispettori e viceispettori forestali, i capi-guardia forestali, i segretari, sottosegretari e scrivani degli uffici di pubblica sicurezza), gli stipendi dei quali erano a carico delle provincie, ma anticipati dallo Stato, che ne veniva poi rimborsato dalle provincie stesse. Tutti questi impiegati sono stati inclusi nella tabella I pur non essendo realmente a carico dell'erario statale.

loro un « assegnamento » annuo. A partire dal 1848, con la costituzione del ministero per la pubblica istruzione, le spese per le università furono assunte direttamente dallo Stato e da quell'epoca in poi gli stipendi dei professori universitari appaiono regolarmente nei bilanci statali.

La tabella I si riferisce all'intero stato sabaudo, ossia tanto alla terraferma che al regno di Sardegna propriamente detto. Si è già accennato che i due territori ebbero, sin verso il 1848, due amministrazioni distinte. Nella tabella II si è indicato il personale delle amministrazioni civili del solo regno di Sardegna, che nella tabella I è stato invece cumulato con il personale di terraferma. Anche i dati concernenti la Sardegna sono stati tratti di preferenza dai bilanci preventivi passivi e, in caso di lacune, dalle piante vigenti o dai Calendari Generali del Regno. Dalla tabella I risulta che il personale delle amministrazioni civili (ivi inclusi i corpi armati alle loro dipendenze) era occupato prevalentemente nei settori delle finanze e demanio (1859: 48,1%), della giustizia (1859: 15,7%) e dell'interno (1859: 15,1%). La categoria più numerosa era costituita dalle guardie di dogana, che da sole rappresentavano nel 1859 il 25,3% dei dipendenti dall'amministrazione civile²¹; seguivano per ordine di importanza la categoria dei magistrati col 9,2% e quella del personale carcerario col 6%.

III. - *Nomine, avanzamenti e trattamento economico*

Agli impieghi statali si accedeva di norma dopo un periodo di tirocinio trascorso nella qualità di « volontari ». Gli aspiranti al volontariato dovevano essere cittadini sardi ed avere un'età compresa tra i 18 ed i 28-30 anni²². Per essere ammessi nell'amministrazione dell'insinuazione e demanio occorreva anche aver conseguito il grado di « baccelliere » in legge; per partecipare alla carriera diplomatica gli aspiranti volontari dovevano avere una rendita obbligata di L. 6000 annue. I volontari erano generalmente scelti mediante concorso; dopo la nomina, erano sottoposti alle stesse disposizioni degli altri impiegati, ma non percepivano alcun stipendio. Per poter accedere agli

²¹ In passato, l'importanza relativa delle guardie doganali era stata assai maggiore: il 35,2% nel 1825-27; il 36,6% nel 1835; il 35,7% nel 1845; il 30,1% nel 1850; il 28,5% nel 1854.

²² Secondo il Regio Biglietto 3 aprile 1818, gli aspiranti volontari dovevano anche essere laici, di buoni costumi, di famiglia onesta e non dovevano aver esercitata alcuna « professione vile ». Nel Regolamento 23 ottobre 1853 non si fece più cenno di questi requisiti.

impieghi retribuiti, i volontari dovevano aver fatto un tirocinio di almeno due anni ed aver superato un altro esame.

Il Regio Biglietto 3 aprile 1818 stabilì che, salvo casi particolari nell'interesse dell'amministrazione, l'avanzamento degli impiegati doveva procedere secondo l'ordine graduale degli impieghi; nessun individuo poteva essere ammesso ad un certo posto, qualora non avesse cominciato dall'ultimo grado della categoria d'impiego che intendeva seguire. Col regolamento generale del 23 ottobre 1853, gli impiegati propriamente detti dell'amministrazione centrale vennero suddivisi in dieci gradi, che includevano il segretario generale, il direttore generale, il direttore capo di divisione, il capo di sezione, il segretario (di 1^a e 2^a classe) e l'applicato (di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a classe). Presso il ministero delle finanze erano stabiliti anche dei posti di ispettore generale, i quali per grado venivano subito dopo i segretari generali. La scelta dei segretari generali e dei direttori generali doveva essere approvata dal Consiglio dei ministri. L'avanzamento dei segretari dalla 2^a alla 1^a classe doveva farsi per anzianità. Per ottenere una promozione, gli impiegati di grado inferiore al capo sezione dovevano aver servito per almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore. Le promozioni potevano aver luogo solo quando si verificavano delle vacanze d'impiego e nei limiti fissati dalle piante. Dopo dieci anni di esercizio effettivo delle loro funzioni, gli impiegati dell'amministrazione centrale avevano diritto ad un aumento di retribuzione pari al decimo dello stipendio.

Nel 1826, l'orario degli uffici delle esattorie delle imposte dirette venne fissato ad 8 ore giornaliere nei mesi da aprile a settembre (dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19) ed a 6 ore giornaliere nei mesi da ottobre a marzo (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17), ad esclusione dei giorni festivi (istruzione ministeriale del 1° aprile 1826). Da una circolare del 17 agosto 1831 del ministero per gli affari interni si apprende che a quell'epoca gli uffici statali erano aperti dalle ore 9 alle 17, ossia per 8 ore il giorno; gli impiegati avevano probabilmente un'ora di libera uscita per la « refezione », sicché la durata del lavoro era di sole 7 ore.

Il regolamento generale del 23 ottobre 1853 per l'amministrazione centrale dello Stato fissò la durata del lavoro nei giorni feriali ad un minimo di 7 ore. Per i giorni festivi era previsto un turno speciale eseguito da alcuni impiegati (generalmente uno o due per ogni divisione od ufficio), secondo un orario ridotto. Erano poi stabiliti dei turni particolari, allo scopo di assicurare in ogni ufficio la presenza di un impiegato per una o più ore oltre

l'orario normale. In caso di necessità, gli impiegati non inclusi nei turni dovevano prestare servizio anche nelle ore serali e nei giorni festivi.

Secondo il regolamento del 3 aprile 1818, gli impiegati delle aziende dipendenti dal ministero delle finanze potevano domandare il permesso di assentarsi dal lavoro per qualche tempo; si ignora se tale permesso fosse accordato regolarmente e per quale durata; sta di fatto che durante la sua assenza l'impiegato continuava a percepire lo stipendio (sempreché non si trattasse di un «lungo periodo di tempo»). Nel regolamento generale del 23 ottobre 1853 si stabilì che gli impiegati potevano ottenere un «congedo» ordinario di durata non superiore ad un mese ogni anno, durante il quale venivano regolarmente pagati. Nella concessione dei congedi si doveva aver cura che fosse sempre presente in ogni ufficio un adeguato numero di impiegati. Nel regolamento del 1853 era prevista anche la concessione di un «congedo straordinario», di durata non superiore ai 6 mesi, durante il quale l'impiegato riceveva la totalità dello stipendio per i primi due mesi ed i due terzi dello stipendio stesso per gli ultimi quattro.

Per il caso di malattia, il regolamento suindicato del 3 aprile 1818 stabilì che l'impiegato aveva diritto allo stipendio per un periodo di 6 mesi; se la durata della malattia e della convalescenza superava i 6 mesi, ma era inferiore ad un anno, il primo segretario di finanze decideva quale parte dello stipendio dell'impiegato infermo dovesse essere versata al sostituto, a partire dal settimo mese di malattia. Se l'infermità e la convalescenza si protravevano oltre l'anno, l'impiegato era posto in aspettativa od a riposo e sostituito in via definitiva. Nel regolamento del 1853 per l'amministrazione centrale dello Stato, si conservò il diritto dell'impiegato infermo a ricevere lo stipendio per un periodo iniziale, che era probabilmente di 6 mesi; se trascorso tale termine egli non era in grado di ricominciare il servizio, aveva diritto ad un congedo straordinario di 4 mesi, senza perdita di stipendio, e di altri 4 mesi, con la perdita del terzo. Se anche dopo tale periodo non poteva riprendere il lavoro, egli veniva posto in aspettativa od a riposo.

Sino al 1834, gli stipendi vennero tutti pagati a trimestri posticipati; in quell'anno, per maggior comodità degli impiegati meno retribuiti, si autorizzò il pagamento a mesi maturati degli stipendi inferiori a L. 2000 annue; gli stipendi di maggior importo continuarono invece a pagarsi di trimestre in trimestre (Regio Biglietto 13 settembre 1834).

Di norma, il cumulo di impieghi retribuiti a carico dello Stato era proibito (Legge 14 maggio 1851).

Oltre lo stipendio, alcuni impiegati percepivano dei compensi supplementari, che prendevano il nome di « maggiori assegnamenti », « indennità di alloggio », « indennità di rappresentanza », ecc. I « maggiori assegnamenti » erano generalmente corrisposti allorché l'impiegato era chiamato a coprire un posto, cui era annesso uno stipendio inferiore a quello di cui godeva precedentemente. In tal caso, egli poteva continuare a percepire l'antica retribuzione, ma la differenza tra lo stipendio precedente ed il nuovo gli era corrisposta sotto forma di « maggiore assegnamento ». I « maggiori assegnamenti » vennero soppressi, salvo alcuni casi particolari, a partire dal 1° luglio 1851 (Legge 14 maggio 1851). I ministri avevano diritto all'alloggio oppure ad un'indennità speciale, che era generalmente di L. 2000 annue; per gli intendenti generali capi d'azienda l'indennità di alloggio era invece di L. 1000 annue. I professori d'università ricevevano, oltre lo stipendio, degli assegnamenti fissi che tenevano luogo delle propine d'esame e delle quote di partecipazione al gettito dei diritti d'esame e di laurea. Al personale del genio civile di Sardegna compete, dopo il 1844, un'indennità di « alta paga » ed un compenso simile spettava al personale del genio civile preposto alle costruzioni ferroviarie. Gli intendenti generali capi di divisione amministrativa ricevevano un'indennità « di rappresentanza », perché fossero in grado di rappresentare il governo degnamente e col necessario decoro. Gli impiegati dell'insinuazione e demanio percepivano, a titolo di gratificazione, una percentuale sulle entrate erariali di cui curavano la riscossione. Gli impiegati che si spostavano da un luogo ad un altro per ragioni di servizio (come gli ispettori forestali, i verificatori e gli ispettori delle imposte dirette) ricevevano una speciale indennità di trasferta.

Alcuni funzionari dovevano infine pagare le spese degli uffici cui erano preposti. Questo era il caso degli esattori delle imposte dirette (le cui retribuzioni si consideravano per tre quarti vero e proprio stipendio e per un quarto rimborso delle spese d'ufficio), degli avvocati e dei procuratori dei poveri; questi ultimi avevano anche l'obbligo di tenere e stipendiare alcuni sostituti.

La legge 28 maggio 1852 introdusse un'imposta su tutti gli stipendi, maggiori assegnamenti, aggi ed altri proventi degli impiegati statali. L'imposta fu applicata a partire dal 10 aprile 1852 e venne stabilita nelle seguenti misure:

sino a Ln. 2.500	il 3%
da Ln. 2.501 a Ln. 5.000	il 4%
da Ln. 5.001 a Ln. 12.000	il 5%
oltre Ln. 12.000	il 6%

Di tali aliquote, l'1% doveva essere riscosso a titolo di sovrattassa temporanea, il resto a titolo di ritenuta.

IV. - Pensioni di riposo

I dipendenti statali avevano diritto ad una pensione di riposo, fissata in relazione agli stipendi percepiti ed all'anzianità di servizio. I requisiti richiesti per la concessione delle pensioni ed il loro ammontare non erano identici per tutti gli impiegati, ma variavano a seconda degli uffici o delle categorie di dipendenti. Il diritto alla pensione non venne infatti accordato contemporaneamente e sulle stesse basi a tutto il personale, ma fu concesso alle varie specie di impiegati in epoche e con modalità diverse. La Legge 28 maggio 1852 introdusse sulle pensioni di riposo una imposta di Ln. 10, per quelle da Ln. 500 a Ln. 1000, e del 2,5% per quelle da Ln. 1001 ed oltre.

Prospetto F - Pensioni di riposo a carico dello Stato al 1° ottobre 1855

Specie dei pensionati	Legge	Titolari	Vedove	Orfani	Genitori	Totale	Importo
Professori e maestri	diverse	160	12	1	—	173	125.100
Gabelle (servizio attivo)	R.P. 20-9-1821	700	275	3	—	978	265.800
Gabelle (serv. sedentario)	R.P. 20-3-1822	300	254	8	—	562	485.700
Finanze, erario, zecche e bassa carriera d'intendenza	R.P. 22-3-1824	188	151	9	—	348	364.650
Cantonieri	R.P. 21-12-1824	36	3	3	—	42	7.500
Esattori	R.P. 24-1-1828	81	108	3	—	192	157.900
Debito pubblico	R.P. 25-2-1828	5	2	2	—	9	12.100
Impiegati civili	R.B. 21-2-1835	1.402	355	63	—	1.820	2.340.000
Agenti diplomatici	R.B. 11-3-1835	15	3	—	—	18	83.350
Agenti consolari	R.P. 23-7-1836	31	13	4	—	48	85.500
Postiglioni	Reg. 5-12-1852	180	3	4	—	187	38.850
<i>Totale delle pensioni delle amministrazioni civili</i>		<i>3.098</i>	<i>1.179</i>	<i>100</i>	<i>—</i>	<i>4.377</i>	<i>3.966.450</i>
<i>Totale delle pensioni delle amministrazioni militari</i>		<i>9.456</i>	<i>1.215</i>	<i>223</i>	<i>183</i>	<i>11.077</i>	<i>5.806.800</i>
<i>Pensionati di cui si ignora la categoria</i>		<i>75</i>	<i>48</i>	<i>34</i>	<i>—</i>	<i>157</i>	<i>67.250</i>
TOTALE GENERALE		12.629	2.442	357	183	15.611	9.840.500

Al 1° ottobre 1855, le pensioni di riposo a carico dello Stato erano n. 15.611, di cui un terzo civili e due terzi militari. La suddivisione di tali pen-

sioni, a seconda delle classi di individui che ne godevano e delle diverse disposizioni che le regolavano, è indicata nel prospetto F²³.

Alla stessa data, la distribuzione delle pensioni delle amministrazioni civili per classi di importo era quella riportata nel prospetto G²⁴.

Prospetto G - Distribuzione delle pensioni civili di riposo

Classi di pensione		Titolari n.	Vedove n.	Orfani n.	Totale	
da Ln.	a Ln.				n.	%
sino a	99	38	44	20	102	2,2
100 –	199	257	352	37	646	14,2
200 –	299	508	206	29	743	16,4
300 –	399	445	137	14	596	13,1
400 –	499	213	104	11	328	7,2
500 –	599	131	83	4	218	4,8
600 –	699	140	67	7	214	4,7
700 –	799	91	76	5	172	3,8
800 –	899	82	50	2	134	3,-
900 –	999	104	18	1	123	2,7
1.000 –	1.999	659	85	3	747	16,5
2.000 –	2.999	314	3	—	317	7,-
3.000 –	3.999	101	1	1	103	2,3
4.000 –	4.999	36	1	—	37	0,8
5.000 –	5.999	35	—	—	35	0,8
6.000 –	6.999	8	—	—	8	0,2
7.000 –	7.999	3	—	—	3	0,1
8.000 –	ed oltre	8	—	—	8	0,2
		3.098	1.179	100	4.377	100,-

Allo scopo di conoscere in dettaglio le modalità che regolavano la concessione delle pensioni civili di riposo, è necessario esaminare separatamente le diverse categorie di pensionati, secondo l'ordine cronologico con cui venne loro accordato il diritto al trattamento di quiescenza.

²³ Fonte: *Relazione presentata dal deputato Menabrea nella tornata delli 16 aprile 1857 sul progetto di legge del ministro delle finanze per disposizioni relative alle pensioni civili e militari* (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, tornata del 16 aprile 1857).

²⁴ Fonte: *Relazione presentata dal deputato Menabrea cit.*

a) *Professori d'università.*

In base alle costituzioni regie del 1772, i professori delle università di terraferma che si trovassero in età avanzata o fisicamente inabili al servizio avevano diritto, dopo 14 anni di insegnamento, ad una pensione di riposo pari al 50% dello stipendio. I regi biglietti 29 dicembre 1835 e 6 febbraio 1836 stabilirono che, per ogni anno di servizio oltre i 14, la pensione doveva essere aumentata del 3,57% (esattamente un ventottesimo) dello stipendio e ciò sino ad un'anzianità di 28 anni, dopo di che la pensione doveva eguagliare lo stipendio stesso e rimanere a tale livello massimo. Il Regio Biglietto 13 agosto 1847 prescrisse che la pensione era reversibile a favore della vedova, purché sposata durante il servizio ed almeno 15 anni prima della morte dell'interessato, e degli orfani minorenni. Sia l'una che gli altri non dovevano avere un reddito netto superiore a L. 3000 annue. La misura della pensione loro accordata era il terzo di quella del rispettivo marito o padre. Con il Regio Decreto 12 settembre 1852 tutte queste disposizioni furono estese ai professori delle università di Cagliari e Sassari e delle scuole secondarie dipendenti.

b) *Postiglioni.*

Le Regie Patenti 4 novembre 1820 accordarono la pensione a quei postiglioni che avessero 30 anni di servizio. La pensione, non reversibile, era di L. 150 annue per gli incapaci a servire, e di L. 100 per i capaci. Per coloro che avevano 40 anni di servizio od erano padri di famiglia, l'importo della pensione era di L. 200. Con i regolamenti 3 aprile 1841 e 5 dicembre 1852, la pensione fu fissata in L. 200 per 35 anni di servizio ed in L. 250 per 40 anni di servizio o per i padri di famiglia. Per i postiglioni del Moncenisio, i termini della pensione erano ridotti del 20%. La pensione di riposo compete anche per infermità contratte durante il servizio ed era allora di L. 200, qualora il servizio fosse di 25 anni (aumentate a L. 250 per i padri di famiglia). Per periodi minori, si concedeva un sussidio annuo di L. 100 sino a 10 anni e di L. 150 dai 10 ai 25 anni; se il postiglione era padre di famiglia ed aveva un'anzianità da 20 a 25 anni, aveva diritto ad una pensione di L. 200.

c) *Preposti delle gabelle.*

Per le Regie Patenti 20 settembre 1821, i preposti delle gabelle di terraferma avevano diritto alla pensione di riposo dopo 25 anni di servizio (purché fossero nell'impossibilità di continuare il lavoro) ed anche prima, nel caso di infermità contratte durante il servizio. Per 10 anni di anzianità o meno, la pensione era pari al 20% dello stipendio medio percepito nell'ultimo triennio

di servizio. Oltre i 10 anni, la pensione aumentava del 2% (dello stipendio medio) per ogni anno sino a 25 anni di anzianità e del 3,33% per ogni anno di servizio oltre i 25. La pensione era reversibile a favore della vedova con prole, o della vedova senza prole ma sposata da più di 5 anni, o dei figli orfani (sino al raggiungimento del 15° anno di età). La quota era pari alla metà della pensione spettante al rispettivo marito o padre. In caso di seconde nozze della vedova, la sua quota era trasferita ai figli, sino all'età di 15 anni.

Con le Regie Patenti 29 gennaio 1827 tutte queste disposizioni furono estese ai preposti della Sardegna.

d) *Impiegati delle gabelle.*

Le pensioni di riposo accordate agli impiegati delle gabelle di terraferma dalle Regie Patenti 25 marzo 1822 erano le stesse in vigore per i preposti (cfr. alla lettera c), salvo che nel computo dell'anzianità non erano considerati gli anni di servizio trascorsi prima dei 18 anni di età. Con una carta regia del 29 gennaio 1827, queste disposizioni furono estese agli impiegati delle gabelle di Sardegna; con lo stesso provvedimento si precisò che gli aggi di cui godevano gli impiegati dovevano essere calcolati per due terzi e si fissò a L. 3000 il massimo della pensione.

e) *Impiegati dell'azienda generale delle finanze, dell'ispezione generale dell'erario, dell'amministrazione delle zecche e degli uffici dipendenti.*

Le pensioni di riposo stabilite per questi impiegati dalle Regie Patenti 22 marzo 1824 erano regolate dalle stesse norme indicate dalle Regie Patenti 20 settembre 1821 per i preposti delle gabelle (cfr. alla lettera c). Il massimo delle pensioni fu fissato a L. 3000 annue per gli impiegati-capi²⁵ ed a L. 2400 per gli altri. Nel computo della pensione dovevano trascurarsi le frazioni inferiori a L. 5. Queste disposizioni furono applicate agli impiegati del *debito pubblico* con un Regio Brevetto del 25 febbraio 1828.

f) *Esattori.*

Gli esattori di terraferma che per inabilità fisica non potevano continuare il servizio percepivano una pensione di riposo stabilita secondo le stesse norme emanate per i preposti delle gabelle (cfr. alla lettera c). La

²⁵ Ossia per i capi di divisione dell'azienda di finanze, per il direttore del demanio e del bollo, per il commissario alle zecche, per il primo segretario dell'ispezione generale dell'erario, per il tesoriere generale e per i tesoriери d'azienda.

pensione massima era di L. 1400; la minima di L. 250 (Regie Patenti 24 gennaio 1828). Il Regio Decreto 13 gennaio 1851 estese queste disposizioni agli esattori della Sardegna. In base ai regi decreti 26 dicembre 1852 e 16 maggio 1853, la pensione doveva essere computata sul 75% dello stipendio governativo e degli aggi comunali, il 25% residuo essendo destinato a rimborsare le spese d'ufficio.

g) *Professori e maestri delle scuole regie di provincia.*

Dopo 10, 16 o 20 anni di insegnamento, sospeso per infermità od età avanzata, i professori ed i maestri suddetti avevano diritto ad una pensione pari rispettivamente al 20%, al 30% od al 40% dello stipendio medio percepito nell'ultimo biennio di servizio. Oltre i 20 anni, la pensione cresceva del 5% l'anno sino a 32 anni di insegnamento, dopo di che doveva essere pari all'intero stipendio (regi biglietti 30 giugno 1832 e 14 ottobre 1834). Il Regio Decreto 17 aprile 1853 applicò queste norme agli *ispettori delle scuole secondarie* di Torino. La reversibilità era regolata sulle stesse basi dei professori di università (cfr. alla lettera a).

h) *Impiegati civili.*

Il Regio Biglietto 21 febbraio 1835 accordò la pensione di riposo a tutti gli impiegati civili che avessero 72 anni di età o 45 anni di servizio o fossero stati costretti per motivi di infermità a sospendere la loro attività dopo 25 anni di servizio. Il calcolo della pensione doveva essere basato sullo stipendio medio ricevuto nell'ultimo triennio di attività; questa media era suddivisa in tre quote: sino a L. 2000, da L. 2001 a L. 8000, da L. 8001 a L. 24.000. Con un'anzianità di 30 anni di servizio, la pensione era pari al 75% delle prime L. 2000 dello stipendio medio, al 50% delle successive L. 6000 ed al 25% delle successive L. 16.000; la parte di stipendio che eccedeva L. 24.000 non era computata²⁶. Questa pensione, detta ordinaria, era aumentata del 2,5% per ogni anno di servizio tra i 30 ed i 40 anni; la pensione corrispondente a 40 anni rappresentava il massimo. Se l'anzianità era compresa tra 25 e 30 anni, la pensione ordinaria doveva essere ridotta del 2,5% per ogni anno in meno dei 30. Il volontariato era computato ai fini dell'anzianità solo a partire dai 22 anni di età e purché con nomina regolare. Gli anni di aspettativa si consideravano per la metà. Quando la pensione di riposo, calcolata

²⁶ In tal modo, se ad esempio lo stipendio medio era stato di L. 6000 annue, la pensione era di L. 3500 (ossia L. 1500 sulle prime L. 2000 e L. 2000 sulle successive L. 4000).

col metodo suaccennato, fosse risultata inferiore a L. 400, essa poteva essere modificata e stabilita ad un importo non superiore a tale cifra, né all'80% dello stipendio medio. Con la Legge 7 luglio 1851, il massimo della pensione fu stabilito a L. 8000 annue, per tutti gli impiegati indistintamente.

La pensione era reversibile secondo le stesse norme già descritte per i professori universitari (cfr. alla lettera a).

Tutte queste disposizioni furono successivamente estese ad altre categorie di impiegati, tra cui gli *impiegati del magistrato di sanità in Genova* (Regio Biglietto 29 marzo 1836), gli *impiegati delle poste* (Regio Editto 30 marzo 1836), i *capiuscieri ed uscieri* dei ministeri e degli uffici dipendenti (regi decreti 19 maggio 1853 e 16 gennaio 1860), i *bidelli delle università* (Regio Decreto 15 giugno 1853), i *fanalisti dei fari* (Regio Decreto 21 febbraio 1856), gli *impiegati delle cancellerie giudiziarie di terraferma* ad eccezione della Corte di Cassazione (Legge 26 giugno 1856)²⁷.

i) *Guardie di pubblica sicurezza.*

La pensione spettava a coloro che avessero subito delle ferite per cause di servizio o che, dopo 25 anni, non potessero continuarlo per anzianità od infermità naturali. La pensione minima fu fissata a L. 920 annue per i comandanti, L. 540 per i brigadieri, L. 220 per i sotto-brigadieri e L. 200 per le guardie. Per ogni anno di servizio oltre i 25, questi importi erano aumentati rispettivamente di L. 24, L. 15, L. 9 e L. 7,50, fino a raggiungere le pensioni massime di L. 1200, L. 840, L. 400 e L. 350.

La reversibilità era accordata secondo le stesse norme che regolavano le pensioni dei professori universitari (cfr. alla lettera a).

V. - *Fonti utilizzate e criteri di rilevazione*

Le fonti utilizzate per la rilevazione degli stipendi sono costituite dai bilanci preventivi passivi dei diversi ministeri ed aziende generali. Tali bilanci contengono generalmente l'elenco nominativo o numerico di tutto il personale componente ciascun « ufficio »²⁸ del ministero od azienda, specifi-

²⁷ Le disposizioni suaccennate furono estese anche a numerose categorie di impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, che qui però si trascurano, dati i limiti della presente ricerca.

²⁸ Per « ufficio », nella presente ricerca si intenderà ogni nucleo amministrativo preposto ad uno specifico settore dell'attività statale e dotato di un personale gerarchicamente organizzato.

cando il « grado » e lo stipendio di ciascun impiegato. Talvolta i bilanci preventivi sono inutilizzabili, perché per taluni uffici essi indicano la spesa complessiva per il personale, senza specificare i gradi e gli stipendi dei singoli componenti. In questi casi, del tutto sporadici, si è ricorso alle « piante » in vigore per conoscere gli stipendi annessi ai diversi gradi ed al Calendario generale del regno, per conoscere la consistenza numerica del personale.

Data la natura delle fonti utilizzate, i dati raccolti si riferiscono ad una situazione di previsione. Malgrado ciò, si può ritenere che essi riflettano con sufficiente approssimazione quella che dovette essere l'amministrazione piemontese allora esistente. La rilevazione degli stipendi è stata qui limitata ad una parte degli « uffici » in cui si articolavano le amministrazioni civili. La scelta degli « uffici » è stata eseguita tenendo presenti due esigenze fondamentali: a) quella di ottenere un campione statistico sufficientemente vasto e rappresentativo delle amministrazioni stesse; b) quella di disporre di « uffici » che siano il più possibile simili, per le mansioni svolte, a quelli delle altre amministrazioni statali pre-unitarie e dell'amministrazione italiana subentrata dopo l'unificazione politica. Circa il primo requisito, il nostro campione rappresenta dai due terzi ai tre quarti del personale dipendente dalle amministrazioni civili. Circa il secondo requisito, si ha ragione di ritenere che, grosso modo, i nuclei principali e comuni alla maggior parte delle altre amministrazioni statali fossero costituiti dall'amministrazione doganale, dall'amministrazione giudiziaria e carceraria e dalla polizia²⁹ e per tale motivo la ricerca è stata centrata principalmente su tali « uffici ». Oltre ad essi, però, si sono considerati anche altri settori di particolare importanza, come ad esempio le intendenze, le poste, le ferrovie, il genio civile, la pubblica istruzione. Di ciascun « ufficio » scelto si sono rilevati gli stipendi di tutti gli impiegati che lo componevano, incluso il personale di servizio³⁰ ed i corpi armati³¹. Le date alle quali è stata svolta l'indagine sono gli anni 1825-27³², 1835, 1845, 1850, 1854 e 1859. Si è scelto il 1850 trattandosi del primo

²⁹ Nelle diverse amministrazioni statali pre-unitarie, gli impiegati addetti alle dogane, alle privative, alla giustizia, alle carceri ed alla polizia rappresentavano, nel 1859, una buona metà dell'intero personale delle amministrazioni civili. Tale percentuale è stata calcolata sui dati pubblicati nei *Ruoli organici* cit., pp. 41-95.

³⁰ Commessi, uscieri, invalidi ed inservienti.

³¹ Guardie doganali, custodi e guardie carcerarie, guardie di pubblica sicurezza.

³² I dati della terraferma si riferiscono al 1825. Quelli del regno di Sardegna propriamente detto si riferiscono invece al 1827, non essendo stato possibile consultare il bilancio

anno nel quale il personale della terraferma e della Sardegna venne ad essere unito nello stesso bilancio; nel 1854 fu applicato un nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale; il 1859 vide per l'ultima volta l'amministrazione statale piemontese nella sua struttura preunitaria; il 1825-27, 1835 e 1845 sono stati scelti allo scopo di avere dei riferimenti nel passato sufficientemente distanziati nel tempo.

Nella tabella III è indicata, alle varie date, la consistenza numerica dei diversi uffici che compongono il nostro campione statistico di rilevazione. Nella tabella si è avuto cura di distinguere gli uffici centrali, comuni all'intero Stato, da quelli periferici della terraferma e della Sardegna. Questa distinzione trae motivo d'essere dal fatto che questi due territori vennero unificati amministrativamente assai tardi e che, anche dopo la fusione, alle stesse cariche dei medesimi uffici corrisposero talvolta, in terraferma ed in Sardegna, stipendi diversi.

Il personale del quale si sono rilevati gli stipendi rappresentava, poco più, poco meno, il 70% di tutti i dipendenti delle amministrazioni civili (Prospetto H). Considerati separatamente gli uni dagli altri, gli impiegati civili e quelli armati che compongono il campione rappresentavano rispettivamente il 55-60% circa e l'80-90 % circa delle corrispondenti categorie di dipendenti delle amministrazioni civili.

Prospetto H - Consistenza numerica del campione di rilevazione

Anno	Personale civile		Personale armato		Totale	
	n. ³³	%	n. ³⁴	%	n. ³⁵	%
1825-27	2.950	58,5	3.038	84,5	5.988	69,3
1835	2.925	56,4	3.285	86,5	6.210	69,1
1845	3.142	54,3	3.623	82,9	6.765	66,6
1850	4.274	55,9	3.650	81,7	7.924	65,4
1854	5.676	65,7	4.810	93,9	10.486	76,2
1859	6.635	68,1	4.810	93,9	11.445	77,-

preventivo del Regno per il 1825; tra i bilanci del 1825 e del 1827 non dovevano esistere apprezzabili differenze.

³³ La percentuale è riferita al totale del personale civile dipendente dalle amministrazioni civili.

³⁴ La percentuale è riferita al totale del personale armato dipendente dalle amministrazioni civili.

³⁵ La percentuale è riferita al totale del personale dipendente dalle amministrazioni civili.

VI. - *Descrizione ed esposizione delle serie storiche*

Nelle tabelle IV, V e VI sono indicate, per ciascun « ufficio » considerato³⁶, la consistenza numerica delle diverse categorie di dipendenti e le retribuzioni che vennero loro singolarmente assegnate. Tali retribuzioni sono costituite dagli stipendi annessi ad ogni carica e dall'eventuale aumento per anzianità di servizio; sono escluse le retribuzioni supplementari, come le indennità di alloggio, di rappresentanza, ecc. Della misura di tali compensi particolari e degli impiegati che li ricevevano si dirà più dettagliatamente a proposito dei singoli « uffici »³⁷. Gli stipendi segnati nelle tabelle si riferiscono all'anno e sono espressi in *Lire nuove piemontesi* (Ln.), pari alla Lira italiana dell'Unificazione³⁸.

Date le vicende dell'amministrazione piemontese, si è ritenuto opportuno scindere, dove era possibile, gli « uffici » relativi alla terraferma ed alla Sardegna, compilando per essi due tabelle: una per la terraferma ed una per la Sardegna; questa operazione è stata eseguita per le intendenze, per la magistratura, per le dogane e per le poste.

Esaminate nel loro insieme, le tabelle IV-VI rivelano, dal 1854 in poi, una notevole semplificazione nella struttura degli stipendi. Questa semplificazione si tradusse in una maggior frequenza di alcune classi di stipendi ed in una minor frequenza delle classi intermedie. Considerando ad esempio l'amministrazione centrale, dove il fenomeno è più accentuato, si nota che nel 1850 gli stipendi dei « Segretari » assunsero ben 12 valori differenti, con un minimo di Ln. 1800 ed un massimo di Ln. 3500; nel 1854 vi erano solo due classi di stipendi: da Ln. 2500 e da Ln. 3000. Analoghe considerazioni si possono fare per altre categorie di impiegati dell'amministrazione centrale e di altri « uffici » (ad esempio le esattorie, le dogane, le carceri, ecc.).

I prospetti I, L ed M contengono la distribuzione di frequenza degli stipendi indicati nelle tabelle IV-VI.

Il prospetto I si riferisce a tutto il personale statale componente il campione di rilevazione. Dal prospetto si rileva che tra il 1825-27 ed il 1859

³⁶ Sulle vicende storiche, l'organizzazione e le funzioni dei singoli « uffici », cfr. l'appendice A.

³⁷ Cfr. l'appendice A.

³⁸ Nei bilanci preventivi del regno di Sardegna propriamente detto gli stipendi del personale nel 1827 e nel 1835 sono espressi in *Lire sarde*. Sono stati convertiti in Lire nuove piemontesi in base alla parità ufficiale: 1 Lira sarda = 1,92 Lire nuove piemontesi.

si ebbe un innegabile aumento degli stipendi. Nel 1825-27 le classi più numerose erano quelle degli stipendi da Ln. 400 a Ln. 599 (47,2%), da Ln. 600 a Ln. 799 (9,8%) e da Ln. 1000 a Ln. 1199 (10,4%). Nel 1859 la classe principale era ancora quella da Ln. 400 a Ln. 599, ma la percentuale relativa era scesa al 25,9%, a tutto beneficio della classe successiva da Ln. 600 a Ln. 799, la cui importanza era salita al 21,2%. Alla stessa epoca, la classe da Ln. 1000 a Ln. 1199 aveva lasciato il posto a quella da Ln. 1200 a Ln. 1399, con una percentuale del 12,4. Per un esame più approfondito del fenomeno, è necessario esaminare separatamente le distribuzioni di frequenza degli stipendi del personale civile (Prospetto L) e del personale armato (Prospetto M).

Sino al 1845, la classe più numerosa fu quella degli stipendi da Ln. 1000 a Ln. 1199, che assorbiva da sola un quinto degli impiegati civili. Dal 1850 al 1859 fu invece la classe successiva, da Ln. 1200 a Ln. 1399 ad avere la preminenza sulle altre, con una percentuale del 14,5 nel 1850, del 15,2 nel 1854 e del 21,2 nel 1859. Se si considerano invece le due classi più numerose, nel 1825-27 esse corrispondevano a stipendi compresi tra Ln. 800 e Ln. 1199, con una percentuale complessiva del 37,3; nel 1859, le due classi principali erano invece quelle da Ln. 1200 a Ln. 1599, con una importanza totale del 34%.

Le variazioni messe in luce dal prospetto L sono dovute in parte all'allargamento del campione di rilevazione che, dal 1850 al 1859, comprende alcune categorie di impiegati, non considerate negli anni precedenti³⁹. Ma in parte derivano anche dall'effettivo aumento degli stipendi per alcune categorie di dipendenti statali. La categoria più numerosa dei giudici di mandamento, ad esempio, sino al 1845 guadagnava Ln. 1000 annue; in quell'anno le venne accordato un aumento di Ln. 200 (Regie Patenti 29 maggio 1845) ed un altro aumento eguale venne deciso nel 1851 (Regia Legge 27 giugno 1851). Un incremento delle retribuzioni si ebbe anche per gli impiegati delle dogane (servizio sedentario); in parte servì a compensarli per l'abolizione degli emolumenti di cui alcuni di essi godevano⁴⁰; ma in parte rappresentò un beneficio reale. Gli aumenti accordati nel 1859 ebbero infatti lo scopo dichiarato di «migliorare la condizione di alcune classi d'impiegati (delle dogane) i quali, atteso il notorio incari-

³⁹ Ad esempio gli esattori delle imposte, i professori delle università e delle scuole secondarie, gli impiegati delle ferrovie e dei telegrafi, ecc.

⁴⁰ Cfr. a p. 1055.

mento dei viveri, soffrono le più dure privazioni, specialmente quelli retribuiti al di sotto di Ln. 1000 »⁴¹.

Prospetto I - Distribuzione degli stipendi del personale totale

Classi di stipendio		VALORI ASSOLUTI						VALORI PERCENTUALI					
da Ln.	a Ln.	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
sino a	199	7	6	33	72	65	56	0,1	0,1	0,5	0,9	0,6	0,5
200 -	399	84	102	101	108	57	27	1,4	1,6	1,5	1,4	0,5	0,2
400 -	599	2.827	3.028	3.295	3.315	3.938	2.965	47,2	48,8	48,7	41,8	37,6	25,9
600 -	799	589	600	690	897	1.530	2.431	9,8	9,7	10,2	11,3	14,6	21,2
800 -	999	479	467	482	617	765	736	8,-	7,5	7,1	7,8	7,3	6,4
1.000 -	1.199	624	632	582	558	455	637	10,4	10,2	8,6	7,-	4,3	5,6
1.200 -	1.399	303	264	310	619	878	1.416	5,-	4,2	4,6	7,8	8,4	12,4
1.400 -	1.599	196	204	216	298	690	854	3,3	3,3	3,2	3,8	6,6	7,5
1.600 -	1.799	120	125	181	269	478	524	2,-	2,-	2,7	3,4	4,6	4,6
1.800 -	1.999	150	142	92	117	194	276	2,5	2,3	1,3	1,5	1,8	2,4
2.000 -	2.199	161	153	204	267	488	470	2,7	2,5	3,-	3,4	4,6	4,1
2.200 -	2.399	32	35	53	78	80	103	0,5	0,6	0,8	1,-	0,8	0,9
2.400 -	2.599	77	94	100	146	234	271	1,3	1,5	1,5	1,8	2,2	2,4
2.600 -	2.799	21	26	41	39	37	29	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2
2.800 -	2.999	11	2	10	39	49	93	0,2	.	0,1	0,5	0,5	0,8
3.000 -	3.499	76	92	108	146	177	164	0,3	1,5	1,6	1,8	1,7	1,4
3.500 -	3.999	76	68	66	69	102	101	1,3	1,1	1,-	0,9	1,-	0,9
4.000 -	4.499	46	40	46	57	63	72	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
4.500 -	4.999	16	33	36	69	51	77	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,7
5.000 -	5.999	33	35	45	53	69	56	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5
6.000 -	6.999	23	22	25	32	34	38	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
7.000 -	7.999	15	17	18	24	18	22	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
8.000 -	8.999	8	8	11	14	15	10	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
9.000 -	9.999	—	—	1	—	—	—	—
10.000 -	19.999	10	10	14	20	19	17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20.000 ed oltre		4	5	5	1	—	—	0,1	0,1	0,1	—
		5.988	6.210	6.765	7.924	10.486	11.445	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

⁴¹ MINISTERO DELLE FINANZE, *Bilancio passivo pel 1859*, Torino s.d., nota preliminare, p. 15.

Prospetto L - Distribuzione degli stipendi del personale civile

Classi di stipendio		VALORI ASSOLUTI						VALORI PERCENTUALI					
da Ln.	a Ln.	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
sino a	199	7	6	33	72	58	51	0,2	0,2	1,1	1,7	1,-	0,8
200 -	399	56	74	73	97	57	26	1,9	2,5	2,3	2,3	1,-	0,4
400 -	599	114	117	116	96	98	78	3,9	4,-	3,7	2,2	1,7	1,2
600 -	799	296	258	277	480	646	637	10,-	8,8	8,8	11,3	11,4	9,6
800 -	999	475	463	479	614	719	642	16,1	15,8	15,2	14,4	12,7	9,7
1.000 -	1.199	624	632	582	558	443	628	21,2	21,6	18,6	13,-	7,8	9,5
1.200 -	1.399	303	264	310	619	864	1.405	10,3	9,-	9,9	14,5	15,2	21,2
1.400 -	1.599	196	204	216	298	685	847	6,6	7,-	6,9	7,-	12,1	12,8
1.600 -	1.799	120	125	181	269	478	524	4,1	4,3	5,8	6,3	8,4	7,9
1.800 -	1.999	150	142	92	117	193	275	5,1	4,9	2,9	2,7	3,4	4,2
2.000 -	2.199	161	153	204	267	487	469	5,4	5,2	6,5	6,3	8,6	7,1
2.200 -	2.399	32	35	53	78	80	103	1,1	1,2	1,7	1,8	1,4	1,5
2.400 -	2.599	77	94	100	146	234	271	2,6	3,2	3,2	3,4	4,1	4,1
2.600 -	2.799	21	26	41	39	37	29	0,7	0,9	1,3	0,9	0,7	0,4
2.800 -	2.999	11	2	10	39	49	93	0,4	0,1	0,3	0,9	0,9	1,4
3.000 -	3.499	76	92	108	146	177	164	2,6	3,1	3,4	3,4	3,1	2,5
3.500 -	3.999	76	68	66	69	102	101	2,6	2,3	2,1	1,6	1,8	1,5
4.000 -	4.499	46	40	46	57	63	72	1,6	1,4	1,5	1,3	1,1	1,1
4.500 -	4.999	16	33	36	69	51	77	0,5	1,1	1,1	1,6	0,9	1,2
5.000 -	5.999	33	35	45	53	69	56	1,1	1,2	1,4	1,2	1,2	0,8
6.000 -	6.999	23	22	25	32	34	38	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4
7.000 -	7.999	15	17	18	24	18	22	0,5	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3
8.000 -	8.999	8	8	11	14	15	10	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
9.000 -	9.999	—	1	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—
10.000 -	19.999	10	10	14	20	19	17	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3
20.000 ed oltre		4	5	5	1	—	—	0,1	0,2	0,2	..	—	—
		2.950	2.925	3.142	4.274	5.676	6.635	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

Circa il personale armato (Prospetto M), la classe più numerosa fu sempre quella da Ln. 400 a Ln. 599, ma la sua importanza scese progressivamente dall'89,3% nel 1825-27 al 60% nel 1859, a vantaggio della classe da Ln. 600 a Ln. 799, che si elevò parallelamente dal 9,6% al 37,3%.

Prospetto M - Distribuzione degli stipendi del personale armato

Classi di stipendio		VALORI ASSOLUTI						VALORI PERCENTUALI					
da Ln.	a Ln.	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
sino a	199	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	0,1	0,1
200 -	399	28	28	28	11	—	—	0,9	0,9	0,8	0,3	—	—
400 -	599	2.713	2.911	3.179	3.219	3.840	2.887	89,3	88,6	87,7	88,2	79,8	60,-
600 -	799	293	342	413	417	884	1.794	9,6	10,4	11,4	11,4	18,4	37,3
800 -	999	4	4	3	3	46	94	0,2	0,1	0,1	0,1	1,-	2,-
1.000 -	1.199	—	—	—	—	12	9	—	—	—	—	0,3	0,2
1.200 -	1.399	—	—	—	—	14	11	—	—	—	—	0,3	0,2
1.400 -	1.599	—	—	—	—	5	7	—	—	—	—	0,1	0,2
1.600 -	1.799	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.800 -	1.999	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
2.000 -	2.199	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
2.200 -	ed oltre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3.038	3.285	3.623	3.650	4.810	4.810	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

VII. - *Cenni sul passaggio dall'amministrazione preunitaria a quella post-unitaria*

L'Unificazione politica non portò mutamenti radicali nell'amministrazione piemontese. Si soppressero bensì la Camera dei Conti ed il Controllo generale, creando al loro posto la Corte dei Conti e riordinando il contenzioso amministrativo; ma queste riforme erano scontate da tempo. Naturalmente l'ampliamento territoriale costrinse il governo ad allargare i quadri dell'amministrazione centrale⁴². Inoltre si riordinò l'amministrazione provinciale, sosti-

⁴² I principali provvedimenti emanati a questo riguardo nel 1859 furono i seguenti:

a) *Ministero delle Finanze:*

Nuovo quadro del personale (Regio Decreto 6 gennaio 1859).

Creazione di nuovi posti (Regio Decreto 7 agosto 1859).

Nuova pianta del personale (Regio Decreto 20 novembre 1859).

b) *Ministero dell'Interno:*

Aggiunte e modifiche alla pianta del personale (Regio Decreto 1° settembre 1859).

c) *Ministero di Grazia e Giustizia:*

Nuova pianta del personale (Regio Decreto 13 ottobre 1859).

d) *Ministero della Pubblica Istruzione:*

Nuova pianta del personale (Regio Decreto 26 agosto 1859).

Modifiche alla pianta del personale (Regio Decreto 1° ottobre 1859).

tuendo alle antiche intendenze generali e provinciali rispettivamente degli uffici di governo e degli uffici di intendenza (Legge 23 ottobre 1859). Si modificò l'amministrazione della pubblica sicurezza (Legge 13 novembre 1859). Si riorganizzò l'ordinamento giudiziario e si crearono le Corti d'assise (Legge 13 novembre 1859). Infine si riformò l'amministrazione doganale, per tener conto della soppressione delle linee doganali tra il Piemonte e le nuove pro-

Prospetto N - Stipendi annui degli impiegati della amministrazione centrale
(in Lire nuove)

	Bilancio preventivo del 1859	Legge 6 novembre 1859
Ministro	15.000	25.000
Segretario generale	7.000	8.000
Direttore generale	7.000	8.000
Capo di divisione	4.500	{ 6.000 5.000
Capo di sezione	3.500	4.000
Segretario di 1ª classe	2.800	3.500
Segretario di 2ª classe	2.400	3.000
Ispettore generale	5.000	6.000
Applicato di 1ª classe	1.800	2.200
Applicato di 2ª classe	1.600	1.800
Applicato di 3ª classe	1.400	1.500
Applicato di 4ª classe	1.200	1.200

vincie (Regio Decreto 30 dicembre 1859). Tuttavia, pur con queste ed altre riforme di minor importanza, la struttura dei diversi uffici, le loro funzioni

e) *Ministero dei Lavori Pubblici:*

Modifiche alla pianta degli uffici (Regio Decreto 14 agosto 1859).

Aumento del personale (Regio Decreto 30 ottobre 1859).

f) *Ministero degli Affari Esteri:*

Creazione di una Direzione generale a carattere provvisorio per gli affari riguardanti le nuove provincie (Regio Decreto 11 giugno 1859).

Sua soppressione (Regio Decreto 31 luglio 1859).

Nuova pianta del ministero (Regio Decreto 10 settembre 1859).

g) *Ministeri di guerra e marina:*

Nuova pianta del personale dell'amministrazione centrale della guerra (Regio Decreto 30 giugno 1859).

Aumento del personale del ministero della marina (Regio Decreto 7 ottobre 1859).

Nuova pianta del personale dell'amministrazione centrale della guerra (Regio Decreto 30 dicembre 1859).

e le reciproche dipendenze conservarono sostanzialmente gli stessi lineamenti pre-unitari. Un'innovazione di rilievo fu costituita invece dall'aumento degli stipendi di numerose categorie di impiegati. Ad esempio la Legge 6 novembre 1859 aumentò le retribuzioni dei dipendenti dell'amministrazione centrale nella misura indicata nel prospetto N, ove sono riportate, a titolo di confronto, le remunerazioni stanziati nel bilancio preventivo passivo del 1859.

Anche i magistrati ebbero notevoli miglioramenti di stipendio, della cui entità il prospetto O fornisce un'idea.

Prospetto O - Stipendi annui del personale giudiziario

(in Lire nuove)⁴³

	Stipendio pre-unitario			Stipendio post-unitario		
	Minimo	Modale	Massimo	Minimo	Modale	Massimo
<i>a) Corti d'appello</i>						
Primo presidente	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Presidente di sezione	7.000	8.000	10.000	8.000	{ 8.000 10.000	10.000
Consigliere	3.500	4.500	7.000	5.000	5.000	7.000
Avvocato dei poveri	3.500	5.000	6.000	4.000	4.000	5.000
Sostituto	1.000	{ 2.250 2.000	2.350	2.000	2.000	3.000
Procuratore dei poveri	1.000	—	7.000	2.500	2.500	4.000
Sostituto	500	600	1.300	1.200	1.200	2.000
Segretario	2.500	4.000	4.000	3.500	3.500	4.500
Sotto-segretario	1.400	1.800	2.000	1.800	1.800	2.500
<i>b) Tribunali provinciali</i>						
Presidente	3.200	3.200	5.000	4.000	4.000	6.000
Vice-presidente	2.500	2.700	3.200	3.600	3.600	3.600
Giudice	1.600	2.120	3.200	2.000	2.000	3.500
Segretario	1.400	2.500	3.000	2.200	2.200	3.000
Sotto-segretario	800	1.200	2.000	1.200	1.200	2.000
<i>c) Giudicature</i>						
Giudice	1.200	1.400	2.000	1.600	1.600	2.400
Segretario	900	1.200	1.500	1.200	1.200	2.000
Sotto-segretario	600	600	1.000	800	800	1.000

Aumenti di stipendio vennero pure accordati ad altre categorie di impiegati, tra cui gli esattori delle imposte, i tesorieri, gli impiegati delle contribuzioni dirette, gli impiegati delle gabelle e quelli delle poste.

⁴³ Gli stipendi pre-unitari sono quelli indicati nel bilancio preventivo passivo del 1859. Gli stipendi post-unitari sono quelli portati dalla Legge 20 novembre 1859.

Appendice A

Vicende storiche e funzioni degli uffici statali

Per meglio comprendere la natura dei dati esposti nelle tabelle IV, V e VI, è opportuno fare un cenno delle vicende storiche e delle funzioni dei diversi « uffici » statali, ai quali le tabelle stesse si riferiscono.

STIPENDI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI GENERALI O COMUNI (Tabella IV).

1. *Amministrazione centrale.*

I dati riguardano il personale di tutti i ministeri ed aziende generali, ad eccezione del ministero per gli affari esteri. Sino al 1850, gli impiegati di questo ministero ricevettero delle gratifiche speciali e degli stipendi alquanto superiori a quelli degli impiegati degli altri ministeri; nel 1851 le gratifiche furono abolite e gli stipendi equiparati a questi ultimi. I dati del 1845 includono anche il personale dell'Ispezione Generale di Polizia, annessa al ministero di guerra e marina dal 1841 al 1847, ed al ministero degli interni, negli altri anni. Nei bilanci preventivi del 1835 non si è trovata traccia del ministero per gli affari di Sardegna, che pur doveva esistere già da due anni; si è supposto che in tale anno il personale del ministero fosse lo stesso del 1845. Per alcuni ministeri, non sono sempre indicate regolarmente la consistenza numerica e le retribuzioni del personale di servizio (commessi, invalidi ed uscieri). In questi casi si è adottata una « pianta » del personale di servizio, eguale a quella a noi nota che era più vicina nel tempo all'anno della lacuna. Gli errori derivanti da questo procedimento non dovrebbero superare poche unità di individui.

Oltre gli stipendi della tabella IV, i ministri ricevevano una indennità di alloggio di Ln. 2000 annue ciascuno, salvo il ministro degli interni, per il quale nel 1825 fu stanziata un'indennità di Ln. 2500. Gli intendenti generali, capi delle diverse aziende, avevano un'indennità di alloggio di Ln. 1000 annue ciascuno.

2. *Camera dei conti.*

Era preposta al supremo controllo delle pubbliche finanze in sede giurisdizionale. A questo organo spettava anche, inizialmente, la soluzione di tutte le controversie in cui fosse interessato il regio patrimonio. Ma nel 1847 si decise di uniformare le giurisdizioni, abolendo i tribunali di eccezione e quindi anche il privilegio del foro, di cui godeva il regio patrimonio. Tutte le attribuzioni giudiziarie estranee al contenzioso amministrativo

furono staccate dalla Camera dei conti, che diventò il supremo organo giurisdizionale del contenzioso amministrativo. Ad essa competeva l'arresto definitivo dei conti di tutti i pubblici contabili e l'esame in sede di appello ed in grado supremo dei giudicati dei consigli d'intendenza, giudici ordinari del contenzioso amministrativo (Regio Editto 29 ottobre 1847).

I dati della tabella IV si riferiscono a tutto il personale della Camera dei conti, salvo l'ufficio dell'Avvocato Patrimoniale regio, costituito nel 1847, il cui personale venne provvisoriamente inserito in quello della Camera nel bilancio preventivo del 1850. Negli anni 1825, 1835 e 1845, uno dei consiglieri camerati con lo stipendio di Ln. 5000 riceveva anche un'indennità di Ln. 1000 annue quale « sovrintendente » agli archivi camerati.

3. *Controllo generale.*

Vigilava su tutta l'amministrazione economica dello Stato ed in particolare sulla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Queste funzioni erano svolte da un ufficio centrale e da impiegati distaccati presso le varie amministrazioni. La tabella riguarda tutto il personale del Controllo generale e quindi tanto l'ufficio centrale che i cosiddetti uffici « esterni » della terraferma e della Sardegna.

4. *Direzione generale delle poste.*

Col Regio Editto 12 agosto 1818, il servizio postale delle lettere e dei cavalli in terraferma fu affidato in esclusiva ad una Direzione generale delle regie poste, alle dipendenze della regia segreteria di stato per gli affari esteri. Al direttore generale, centro di tutta l'amministrazione, facevano capo l'*ufficio generale centrale* di Torino e gli *uffici provinciali* disseminati in terraferma. Nel 1836 si sopprime la carica di Direttore generale e se ne assegnarono le incombenze ad un Ispettore generale; l'ispezione generale delle poste, subentrata alla direzione generale, si articolava in *uffici principali interni* (a Torino) ed in *uffici esterni*. I primi corrispondevano in sostanza al preesistente ufficio generale centrale ed i secondi agli uffici provinciali (Regie Patenti 22 gennaio 1836 e Regio Editto 30 marzo 1836). Nel 1850 le amministrazioni postali della terraferma e della Sardegna furono riorganizzate e poste su basi uniformi: l'ispezione generale fu ribattezzata Direzione generale, si riordinarono gli uffici interni ed esterni e si adottò in tutto il territorio dello Stato la medesima tariffa postale (regi decreti 18 e 26 novembre 1850).

Con il Regio Decreto 14 dicembre 1856, l'amministrazione postale fu trasferita dal ministero per gli affari esteri al ministero dei lavori pubblici ed il personale della direzione generale delle poste venne fuso con quello dell'amministrazione centrale di quest'ultimo ministero.

La tabella IV riguarda il personale della direzione generale vera e propria, ossia dell'*ufficio generale centrale*, sino al 1836, e degli *uffici principali interni*, in seguito.

Oltre lo stipendio indicato nella tabella, il direttore (od ispettore) generale aveva diritto all'alloggio, ovvero ad una indennità d'alloggio di Ln. 1000 annue.

5. *Genio civile.*

La tabella IV si riferisce al personale di terraferma e di Sardegna. Sebbene gli impiegati del genio civile nell'uno e nell'altro territorio dipendessero dallo stesso ministero (la regia segreteria di stato per gli affari interni) e ricevessero a parità di grado gli stessi stipendi, è opportuno ricostruire separatamente le vicende del genio civile nel continente e nell'isola.

Il Corpo del genio civile fu staccato dal genio militare con le Regie Patenti 2 ottobre 1818 e posto alle dipendenze del ministero per gli affari interni. Il suo personale era costituito da ispettori, ingegneri di 1^a e 2^a classe, aiutanti ed assistenti. Nel 1825 si approvò un nuovo regolamento generale (Regie Patenti 4 gennaio 1825). Per esso il ministro per gli affari interni fu nominato sovrintendente generale del Corpo; l'intendente generale ed il vice-intendente dell'azienda economica dell'interno ne divennero rispettivamente direttore e vice-direttore generale. Il personale del Corpo reale del genio civile doveva comporsi di un ispettore generale, 9 ispettori, 5 sotto-ispettori, 35 ingegneri, 8 allievi, 45 aiutanti e 50 volontari. L'ispettore generale doveva essere scelto tra gli ispettori allora in carica, gli ispettori tra i sotto-ispettori, i sotto-ispettori tra gli ingegneri e gli ingegneri tra gli allievi. Gli assistenti ancora in funzione (la cui categoria non era contemplata nella nuova pianta del personale) rimanevano in funzione, ma non dovevano essere più rimpiazzati, man mano che avessero lasciato vacanti i loro posti. Rientravano nella competenza dell'ufficio le strade reali e provinciali, le acque, la navigazione, i mulini natanti, il servizio dei porti e dei ponti di barche (questi ultimi tutte le volte che collegassero una strada reale o provinciale), la flottazione dei legnami, la manutenzione dei canali regi, gli edifici pubblici, ecc. L'ispettore generale del genio civile lo era anche del corpo

reale delle miniere e doveva risiedere a Torino; doveva essere consultato nelle questioni di maggiore importanza concernenti il genio civile ed era membro del Congresso permanente creato nel 1816 per esaminare i progetti concernenti le acque, ponti, strade reali e provinciali ed edifici pubblici. I sotto-ispettori e gli ingegneri erano distaccati nelle diverse provincie di terraferma; dirigevano la costruzione delle nuove opere, visitavano periodicamente le strade della propria provincia per accertarne le condizioni e le necessità, ecc. Oltre lo stipendio, i funzionari del genio civile ricevevano un fondo per le spese d'ufficio, il quale era a carico dello Stato, nel caso dell'ispettore generale e degli ispettori, ed a carico delle provincie, nel caso dei sotto-ispettori e degli ingegneri.

Con le Regie Patenti 20 aprile 1833, vennero introdotte alcune innovazioni: si abolirono i posti di ispettore generale e di sotto-ispettore e si ammisero dei volontari sino ad un massimo di 10. Le 40 provincie di terraferma vennero ripartite in 8 circondari cosiddetti « del genio civile ». A ciascuna provincia capo-luogo di circondario fu preposto un ingegnere capo; le altre provincie furono invece affidate ad altrettanti ingegneri ed aiutanti ingegneri. Gli ingegneri capi di circondario esercitavano, per la propria provincia, le stesse mansioni svolte dagli ingegneri provinciali per la loro; in più essi avevano l'ispezione sugli uffici del genio civile e sui lavori eseguiti nell'intero circondario cui erano preposti. Il fondo per le spese d'ufficio doveva essere interamente a carico delle provincie.

Nel 1843, nell'intento di « attribuire alla giurisdizione amministrativa ed economica maggior forza ed unità d'azione », si decise di adottare, per i circondari del genio civile, la stessa circoscrizione territoriale delle intendenze generali. Gli 8 circondari preesistenti vennero perciò portati a 14 (tante erano a quella epoca le divisioni amministrative) ed a ciascuno di essi si assegnarono le stesse provincie che componevano la rispettiva intendenza generale (Regie Patenti 20 luglio 1843).

Con le leggi 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853, il corpo del genio civile venne rimaneggiato, allo scopo di migliorare il servizio dei porti, spiagge e fari. Si creò a Genova un apposito ufficio centrale e si aumentò il personale del genio civile negli uffici provinciali litoranei. L'ufficio centrale di Genova, retto da un ispettore « dei lavori marittimi », svolgeva il servizio nella propria provincia ed aveva inoltre la direzione e l'ispezione dei lavori marittimi nelle altre provincie del litorale.

Nel regno di Sardegna, il servizio d'acque e strade era affidato ad un gruppo di impiegati a carico del bilancio del Regno, ma alle dipendenze del ministero per gli affari interni. Tali impiegati facevano parte del genio civile di terraferma ed il loro servizio era regolato sulle stesse basi. Con le Regie Patenti 23 dicembre 1834, si precisò che la Sardegna avrebbe formato, per il genio civile, un circondario particolare, analogo a quelli stabiliti per la terraferma con le Regie Patenti 20 aprile 1833. Il circondario era formato di quattro distretti (Cagliari, Sassari, Oristano e Macomer). L'ingegnere capo del circondario della Sardegna esercitava nel distretto di Cagliari gli stessi doveri dei semplici ingegneri; in più doveva vigilare sugli uffici e sui lavori eseguiti negli altri distretti. In base alle Regie Patenti 23 dicembre 1834, gli assistenti fissi allora in carica avrebbero continuato a far parte del personale, ma non sarebbero più stati sostituiti quando i loro posti si fossero resi vacanti.

Il personale si rivelò ben presto insufficiente, dato lo sviluppo dei lavori stradali e delle opere pubbliche in generale, ed il Regio Brevetto 17 febbraio 1844 autorizzò in via provvisoria un aumento nel numero degli impiegati, un miglioramento dei loro stipendi ed in più, per alcuni, un'«alta paga».

Con un altro regio brevetto del 19 febbraio 1848 si istituirono altrettanti uffici del genio civile, quante erano le provincie dell'isola, ad eccezione però della provincia di Cagliari. Questi uffici furono affidati ad ingegneri provinciali, posti alle dipendenze dell'ingegnere capo di circondario, il quale reggeva inoltre l'ufficio provinciale di Cagliari. Si conservò in tal modo l'unità di circondario adottata nel 1834, ma questa concentrazione diede luogo in seguito a diversi inconvenienti e con il Regio Decreto 13 novembre 1857 l'isola venne ripartita in due circondari, facenti capo l'uno a Cagliari e l'altro a Sassari.

I dati della tabella IV si riferiscono alla terraferma ed alla Sardegna e riguardano il servizio delle strade, dei ponti e dei porti; sono quindi esclusi gli impiegati del genio civile addetti al servizio delle miniere ed alle costruzioni ferroviarie. Le retribuzioni segnate nella tabella rappresentano gli stipendi fissi. Bisogna però tenere presente che, in virtù del Regio Brevetto 17 febbraio 1844, ad alcuni impiegati del genio civile di Sardegna venne corrisposta, oltre lo stipendio, una indennità speciale, detta «alta paga» e fissata nella misura indicata nel prospetto P.

Prospetto P - Alta paga per gli impiegati del genio civile di Sardegna

	1845		1850		1854		1859	
	N. degli aventi diritto	Importo annuo Ln.	N. degli aventi diritto	Importo annuo Ln.	N. degli aventi diritto	Importo annuo Ln.	N. degli aventi diritto	Importo annuo Ln.
Ingegnere capo	1	800	1	800	1	800	1	800
Ingegnere distrettuale	2	500	} 10	500	10	500	10	500
Ingegnere comune	2	400						
Allievo ingegnere	1	300	1	400	1	400	1	400
Aiutante	9	300	15	300	15	300	15	300
Assistente ⁴⁴	5	200	11	200	11	200	—	—
Volontario	2	800	3	800	—	—	—	—
Volontario	2	600	2	600	—	—	—	—
Volontario	—	—	2	40	—	—	—	—

Circa gli stipendi degli ingegneri nel 1825, oltre le somme indicate nella tabella essi ricevettero in quell'anno una indennità di alta paga, per la quale venne stanziata in bilancio una spesa complessiva di Ln. 10.000.

6. *Università.*

La tabella si riferisce al solo corpo insegnante delle quattro università di Torino, Genova, Cagliari e Sassari. Non vi è quindi compreso il personale delle segreterie, degli stabilimenti scientifici universitari (biblioteche, musei, laboratori, ecc.), degli oratori, congregazioni e conferenze spirituali e delle scuole universitarie secondarie delle provincie. Oltre gli stipendi fissi indicati nella tabella, i professori delle università di Torino e Genova ricevevano degli assegnamenti fissi per propine d'esame e delle quote di partecipazione ai diritti di esame e di laurea. I bilanci preventivi passivi permettono di conoscere in modo dettagliato l'importo dei singoli assegnamenti fissi, che sono riportati nel prospetto Q. Delle somme distribuite per i diritti d'esame e di laurea, i bilanci stessi riportano solo l'importo globale, che fu Ln. 86.256 nel 1854 e Ln. 74.140 nel 1859.

⁴⁴ Nel bilancio del 1859 non fu stanziata l'indennità di Ln. 200 agli 11 assistenti, essendosi deciso che venisse loro pagata dalle provincie dell'isola.

Prospetto Q - Assegnamenti fissi dovuti ai professori universitari per propine d'esame

Importo annuo Ln.	Numero dei professori aventi diritto					
	Università di Torino			Università di Genova		
	1850	1854	1859	1850	1854	1859
3.000	3	3	3	—	—	—
2.200	2	3	3	—	—	—
1.500	20	26	26	—	—	—
1.200	1	2	2	—	—	—
1.100	1	—	—	—	—	—
1.075	—	1	1	—	—	—
1.050	—	—	—	3	3	3
1.000	5	3	3	—	—	—
900	3	14	17	—	—	—
873	—	—	—	—	1	1
850	—	—	—	3	4	4
800	4	8	10	2	2	2
750	3	—	—	6	6	6
723	—	—	—	—	2	2
600	—	—	—	1	—	—
550	—	—	—	3	3	3
450	8	—	—	3	2	2
420	1	1	—	—	—	—
400	4	1	—	—	1	1
350	—	—	—	6	3	2
200	—	—	—	6	5	5
175	2	—	—	—	—	—
	57	62	65	33	32	31

7. Scuole secondarie.

Secondo un'indagine del ministero della pubblica istruzione⁴⁵, nell'anno scolastico 1856-57 le scuole secondarie riconosciute dal governo erano 160 (Prospetto R).

⁴⁵ *Notizie statistiche della pubblica istruzione superiore e secondaria del regno per l'anno scolastico 1856-57 pubblicate per cura del Ministero dell'Istruzione Pubblica, Torino 1858.*

Prospetto R - Quadro dell'istruzione secondaria nell'anno scolastico 1856-57

	Scuole n.	Funzionari ed insegnanti n.	Allievi n.
<i>Istruzione classica:</i>			
collegi nazionali	6	68	} 10.720
collegi regi	38	394	
collegi pubblici	78	515	
<i>Istruzione speciale e tecnica:</i>			
scuole speciali	25	141	1.408
scuole tecniche	13	41	675
TOTALE	160	1.159	12.803

Circa un quarto degli alunni delle scuole secondarie classiche e speciali era ospitato nei convitti (Prospetto S).

Prospetto S - Quadro dei convitti nell'anno scolastico 1856-57

Specie dei convitti	Convitti n.	Funzionari n.	Alunni		
			Scuole secondarie	Scuole elementari	Totale
Nazionali	6	68	313	165	478
Regi	2	18	41	25	66
Pubblici ⁴⁶	68	365	2.816	1.009	3.825
TOTALE	76	451	3.170	1.199	4.369

I funzionari e gli insegnanti delle scuole secondarie classiche e speciali e dei convitti erano in tutto 1569, così ripartiti:

Presidi, rettori, direttori degli studi, censori di disciplina	n.	134
Direttori spirituali e professori di religione	n.	117
Economi	n.	33
Istitutori	n.	27
Professori	n.	935
Sostituti	n.	79
TOTALE	n.	1.569

⁴⁶ Ossia convitti provinciali, comunali, vescovili, di corporazioni religiose e di fondazione privata.

Di tutto questo personale, solo una parte (circa un terzo) era a carico dello Stato e precisamente tutti i funzionari ed insegnanti dei collegi e convitti nazionali ed una parte di quelli dei collegi e convitti regi e delle scuole speciali. Il resto era a carico delle provincie, dei comuni e degli enti privati.

Nei bilanci passivi del ministero della pubblica istruzione, gli stipendi pagati dallo Stato per gli insegnanti delle scuole secondarie non sono sempre dettagliati in modo soddisfacente; per taluni collegi, infatti, vi si indica soltanto la spesa globale, senza specificare in qual modo essa andava ripartita tra i vari insegnanti. Per tale ragione, la tabella IV si riferisce ad una sola parte del corpo insegnante delle scuole secondarie: i dati del 1850 e 1854 riguardano i professori dei collegi nazionali (ad esclusione quindi dei collegi regi e delle scuole speciali); i dati del 1859 si riferiscono ai soli professori dei collegi nazionali e reali stabiliti nei capo-luoghi di provincia.

8. *Pubblica sicurezza.*

Con il Regio Decreto 30 settembre 1848 l'amministrazione di pubblica sicurezza venne posta alle dipendenze del ministro per gli affari interni ed affidata in ogni divisione amministrativa all'intendente generale, in ogni provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati e nei comuni ai sindaci. In ciascuna città capo-luogo di divisione, tuttavia, la sicurezza pubblica fu assegnata ad un questore, alle dipendenze dell'intendente generale; il questore, la cui giurisdizione si estendeva a tutta la provincia, era coadiuvato da assessori, assistiti a loro volta da apparitori di pubblica sicurezza. Con il Regio Decreto 11 luglio 1852, si introdussero alcune modifiche. Si sopprime la carica di apparitore e se ne affidarono le mansioni ad un costituendo corpo di guardie di pubblica sicurezza. Nelle città di Torino e Genova si conservarono questori ed assessori, ma si prescrisse che anziché da apparitori, questi ultimi sarebbero stati coadiuvati da speciali applicati. L'amministrazione della pubblica sicurezza continuò ad essere affidata in ciascuna divisione all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente ed in ciascun comune al sindaco. Si abolì il posto di delegato mandamentale e se ne assegnarono le funzioni ad una nuova figura di delegato, istituito nei capo-luoghi di divisione e di provincia e posto alle dirette dipendenze degli intendenti. Gli stipendi dei questori, degli applicati agli assessori e dei delegati e le paghe delle guardie di pubblica sicurezza furono posti a carico dello stato. Gli stipendi degli assessori capi vennero addebitati alle città di Torino e Genova. Infine, gli stipendi dei segretari, dei sottosegretari e degli scrivani, stabiliti presso le questure e le intendenze, vennero posti a carico delle provincie. Il

Regio Decreto 12 settembre 1852 precisò infine che questi ultimi stipendi sarebbero stati anticipati dallo Stato e che le provincie lo avrebbero poi rimborsato, versandone l'importo nelle tesorerie provinciali.

I dati esposti nella tabella IV si riferiscono alla struttura amministrativa impiantata con il Regio Decreto 11 luglio 1852. Il personale vi è stato distinto in « impiegati » e « guardie », conformemente alla distinzione dell'epoca. I due questori erano stabiliti uno a Torino e l'altro a Genova; oltre lo stipendio di Ln. 4000 essi avevano l'alloggio, il cui onere spettava allo Stato. Anche i 16 assessori capi avevano diritto all'alloggio, che era fornito in parte dallo stato ed in parte dalle città di Torino e Genova.

Nei bilanci preventivi, gli stipendi dei segretari, sottosegretari e scrivani figurano tra il personale delle intendenze, sotto la voce: « Impiegati addetti agli uffici d'intendenza pel servizio di sicurezza pubblica ». Per motivi di omogeneità, si è preferito includerli nella tabella IV, anziché nella tabella V, alla voce « Intendenze ». Dai bilanci preventivi del 1854 e 1859 risulterebbe che gli impiegati di polizia ricevevano delle « gratificazioni », ma non è dato sapere in quale misura individuale. Le somme segnate nei due bilanci « per le indennità di trasferta ai delegati e per gratificazioni » ammontano, ogni anno, ad un totale di Ln. 20.000.

9. *Carceri.*

Nella tabella è descritto il personale delle carceri giudiziarie e di pena dell'intero stato sabauda, ad eccezione degli addetti all'assistenza medica e religiosa dei carcerati (medici, chirurghi, cappellani, ecc.). Le carceri « giudiziarie » erano geograficamente distribuite in base alla giurisdizione delle Corti d'appello ed in esse venivano rinchiusi coloro per i quali era pendente un giudizio penale. Col nome « carceri di pena » si intendevano invece i luoghi nei quali i condannati dovevano scontare la pena detentiva stabilita dall'autorità giudiziaria. Secondo i bilanci preventivi, il numero dei detenuti rinchiusi nelle carceri di pena fu 2938 nel 1857 e 3425 nel 1859.

10. *Esattorie.*

Nella terraferma, la riscossione delle imposte dirette erariali era affidata ad « esattori », nominati dal sovrano su proposta del primo segretario di finanze. Oltre le imposte dirette spettanti allo Stato, essi riscuotevano anche quelle a favore delle divisioni, delle provincie e dei comuni, nonché tutte le altre entrate e rendite comunali (compresi i dazi di consumo). Il distretto esattoriale coincideva generalmente col mandamento.

Sino al 1850, gli esattori della terraferma furono remunerati con una percentuale sulle esazioni, che venne così fissata:

a) sulle imposte dirette regie, divisionali, provinciali e comunali:

il 5 % sino a Ln. 20.000

il 2,5% da Ln. 20.001 a Ln. 50.000

l'1,5% da Ln. 50.001 a Ln. 100.000

lo 0,5% da Ln. 100.001 in su

b) sulle entrate e rendite comunali, escluse le imposte dirette, ma inclusi i dazi di consumo:

il 2 % sino a Ln. 10.000

l'1% da Ln. 10.001 a Ln. 50.000

lo 0,5 % da Ln. 50.001 a Ln. 100.000

lo 0,25% da Ln. 100.001 in su

Dal 1851 all'unificazione politica, il compenso degli esattori di terraferma per la riscossione delle entrate e rendite comunali continuò ad essere quello suindicato. La retribuzione per l'esazione delle imposte dirette fu invece più volte modificata. Nel 1851, desiderando inserire in bilancio la registrazione delle spese di riscossione, si ordinò che l'addizionale applicata alle imposte dirette quale compenso degli esattori fosse interamente versata nelle tesorerie provinciali, dalle quali sarebbero state prelevate ogni trimestre le remunerazioni per gli esattori stessi (Regio Decreto 13 gennaio 1851). Con lo stesso decreto, si stabilì che, a cominciare dal 1851, le retribuzioni degli esattori per le imposte dirette sarebbero state annualmente fissate dal ministro delle finanze, «avuto riguardo all'entità delle riscossioni, alla disponibilità del fondo, ed in ragione anche del maggior o minor lavoro cui in ogni esattoria potrà dar luogo il maneggio delle contribuzioni dirette». Nel 1853 i compensi degli esattori di terraferma furono nuovamente modificati; il Regio Decreto 16 maggio stabilì che, a partire dal 1° gennaio precedente, le retribuzioni degli esattori avrebbero assunto la forma di stipendi fissi, suddivisi in dieci classi, a seconda dell'importanza del distretto esattoriale. Inoltre, il Decreto 12 giugno 1853 affidò agli esattori il compito di riscuotere le multe e le spese di giustizia, sino allora di spettanza dei ricevitori del registro. Erano a carico dell'esattore le spese d'ufficio compreso il fitto del locale ed, a questo titolo, un quarto dello stipendio assegnatogli dal Decreto 16 maggio 1853 andava esente dalla ritenuta e soprattassa sugli stipendi, istituita con la Legge 28 maggio 1852. Per quanto riguarda in particolare la Sardegna, sino al 1850 gli esattori della isola ricevettero un «assegnamento» fisso di Ln. 400, corrisposto dalle finanze

statali, ed una percentuale sulle somme riscosse. Nel 1851 si applicarono all'isola le stesse disposizioni vigenti per la terraferma. Si stabilì che, per l'esazione delle entrate e rendite comunali, gli esattori della Sardegna avrebbero avuto diritto alle stesse percentuali adottate per la terraferma. Per la riscossione delle imposte dirette regie e locali, i compensi degli esattori sarebbero stati annualmente fissati dal ministro delle finanze, avuto riguardo all'importanza del distretto esattoriale (regi decreti 13 gennaio e 19 novembre 1851). Quest'ultima disposizione fu poi modificata nel 1858, allorché si decise di assegnare agli esattori dell'isola, per il maneggio delle imposte dirette regie e locali, degli stipendi fissi, suddivisi in dieci classi, come si era praticato per la terraferma sin dal 1853 (Regio Decreto 21 novembre 1858).

I dati segnati nella tabella si riferiscono agli esattori dell'intero stato sabaudo. I dati del 1854 sono stati tratti per quel che riguarda la terraferma dalla pianta approvata con il Regio Decreto 16 maggio 1853 e per quel che concerne la Sardegna dalle retribuzioni fissate per tale anno con il Regio Decreto 4 marzo 1855. I dati del 1859 sono quelli relativi all'intero stato, contenuti nella pianta approvata col Regio Decreto 21 novembre 1858.

11. Ferrovie (esercizio).

In base ai bilanci preventivi del 1854 e del 1859, gli impiegati addetti all'esercizio delle ferrovie statali erano rispettivamente n. 318 e n. 313, così suddivisi:

	1854	1859
a) servizio generale	—	2
b) manutenzione del corpo stradale e locomozione	77	74
c) manutenzione del materiale mobile	45	28
d) uffici delle stazioni e percezione	196	173
e) servizio dei battelli a vapore	—	14
f) verificaione della contabilità	—	6
g) revisione degli introiti	—	16
TOTALE DEGLI STIPENDIATI	318	313

La tabella IV riguarda soltanto il personale di cui alle voci *b*), *c*) e *d*). Oltre gli stipendi segnati nella tabella, i capistazione avevano diritto all'alloggio.

12. Telegrafi (esercizio).

L'amministrazione dei telegrafi di Stato era inizialmente affidata ad una speciale Direzione generale, posta alle dipendenze del ministero dei lavori

pubblici. La rete telegrafica allora in attività era adibita in parte al servizio esclusivo delle ferrovie ed in parte al servizio di corrispondenza del governo e dei privati. In conformità a questa diversa utilizzazione, le spese di esercizio, manutenzione e vigilanza delle linee telegrafiche statali erano ripartite tra il ministero dei lavori pubblici (per quanto riguarda le linee per le ferrovie) ed il ministero dell'interno (per quanto concerneva le linee per il servizio governativo e dei privati). Col Decreto 27 settembre 1857, la direzione dei telegrafi fu soppressa ed il servizio affidato al ministero degli interni, a partire dal 1° ottobre 1857; l'anno successivo, l'intera amministrazione telegrafica fu concentrata nel ministero dei lavori pubblici (Regio Decreto 17 luglio 1858).

La tabella IV si riferisce a tutto il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione dei telegrafi, sia ferroviari che ordinari.

STIPENDI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DI TERRAFERMA (Tabella V).

1. *Intendenze.*

Ai fini della giurisdizione amministrativa, il territorio dello Stato era suddiviso in «intendenze», la cui estensione geografica coincideva od era basata sulla provincia. In virtù del Regio Editto 10 novembre 1818 e delle Regie Patenti 14 dicembre 1818, le quaranta provincie di terraferma allora esistenti vennero ripartite in 7 intendenze generali (una per ciascuna divisione), di cui 3 di 1^a classe e 4 di 2^a classe, ed in 33 intendenze particolari (o provinciali), di cui 6 di 1^a classe, 9 di 2^a classe, 13 di 3^a classe e 5 di 4^a classe. In ogni divisione vi era quindi un'intendenza generale, dalla quale dipendevano le intendenze delle altre provincie aggregate alla stessa divisione. Le intendenze generali erano rette da un intendente generale, le intendenze provinciali di 1^a e 2^a classe da un intendente e quelle di 3^a e 4^a classe da un vice-intendente. Gli intendenti generali, gli intendenti particolari e i vice-intendenti rappresentavano il potere civile. Era loro compito far eseguire gli ordini ed istruzioni ricevuti dal ministro dell'interno, per gli affari politici, e dagli altri ministri e capi d'azienda, per gli affari economici.

Nel 1842 la struttura ed il funzionamento delle intendenze vennero riordinati allo scopo di permettere – diceva il preambolo delle Regie Patenti 25 agosto – che «la mano facile e pronta dell'amministrazione più immediata possa accorrere sui luoghi ad appianare le difficoltà men gravi, agevolando ai privati il mezzo di ottenere il loro vantaggio, ed indirizzando i pubblici al conseguimento del maggior utile comune». Le intendenze generali vennero portate a 14, di cui 3 di 1^a classe, 4 di 2^a classe e 7 di 3^a classe. Le intendenze

provinciali furono ridotte a 23, di cui 10 di 1^a classe e 13 di 2^a classe. In complesso, le intendenze divennero 37, essendosi soppresse le provincie di Ossola, Valsesia e Carouge. Le intendenze generali furono assegnate ad un intendente generale, assistito da un sotto-intendente generale; le intendenze provinciali vennero affidate ad un intendente. Presso ogni intendenza generale venne creato un Consiglio, di cui erano capo l'intendente generale e membri due consiglieri nominati dal re, col compito di decidere sulle questioni di amministrazione contenziosa.

Con il Regio Editto 29 ottobre 1847, i Consigli di intendenza divennero i giudici ordinari del contenzioso amministrativo ed alla Camera dei conti fu riservata la suprema giurisdizione su tutta questa materia. Le funzioni del pubblico ministero presso i Consigli di intendenza furono attribuite ad un funzionario, avente il titolo di Procuratore regio e coadiuvato da un sostituto.

Contemporaneamente, si riordinò la distribuzione delle intendenze. Vennero create le due nuove provincie di Domodossola e Varallo ed i 39 distretti provinciali della terraferma vennero divisi in 11 intendenze generali ed in 28 intendenze ordinarie. Si soppressero i posti di sotto-intendente generale, si aumentò il numero dei consiglieri di intendenza, si fissò lo stipendio dei procuratori regi e dei sostituti e si aggiunse a ciascuna intendenza generale ed ordinaria rispettivamente un segretario ed un sotto-segretario (Regie Patenti 30 ottobre 1847). L'anno seguente il personale delle due intendenze generali di Torino e Genova venne aumentato complessivamente di 2 segretari, 2 sotto-segretari e 2 scrivani (Regio Decreto 2 dicembre 1848).

La tabella V riguarda tutto il personale delle intendenze di terraferma, ad eccezione di quello addetto al servizio di pubblica sicurezza (inserito nella tabella IV) e dei commissari addetti alle operazioni di leva. Non tutte le spese per le intendenze erano a carico dello Stato. Una parte di esse gravava sulle provincie, che rimborsavano all'erario la quota, loro spettante, che lo stato anticipava per loro conto. In base al Regio Editto 10 novembre 1818, la spesa totale per le intendenze era di Ln. 434.900, delle quali Ln. 240.900 a carico dell'erario e Ln. 194.000 a carico delle provincie. Quest'ultima quota fu ridotta a Ln. 190.368 dal Regio Biglietto 19 ottobre 1833. Con le Regie Patenti 25 agosto 1842 si stabilì che, d'allora in poi, la quota dovuta dalle provincie sarebbe stata costituita dagli stipendi dei segretari di intendenza generale, dei sotto-segretari e degli scrivani. Con la soppressione della carica di governatore militare, avvenuta nel 1847, gli intendenti generali divennero i rappresentanti diretti del governo nella rispettiva divisione e per metterli in grado di esercitare tale funzione « degnamente e col necessario decoro », si

decise di assegnare loro un'indennità di « rappresentanza », che non è compresa tra gli stipendi della tabella V. Le Regie Patenti 30 ottobre 1847 fissarono tale indennità a Ln. 1500 annue per ciascuno dei due intendenti generali di Torino e di Genova ed a Ln. 1000 ciascuno per gli altri 9 intendenti generali di terraferma. Col Regio Decreto 26 giugno 1858, le indennità di rappresentanza furono così modificate:

all'intendente generale di Genova	Ln. 12.000
all'intendente generale di Nizza	» 8.000
all'intendente generale di Chambéry	» 6.000
all'intendente generale di Torino	» 1.500
agli altri 7 intendenti generali	» 1.000 ciascuno

2. Corti d'appello.

Si chiamavano inizialmente « Senati » e « senatori » i loro consiglieri, ma nel 1848, onde evitare confusioni con l'omonimo organo parlamentare di recente creazione, questi nomi furono sostituiti con quelli di Corti d'appello e di Consiglieri (Regie Patenti 4 marzo 1848). Erano inizialmente quattro: a Torino, Genova, Chambéry e Nizza e la loro giurisdizione territoriale corrispondeva rispettivamente al Piemonte, al Genovesato, alla Savoia ed al Nizzardo. Poiché il distretto della Corte d'appello di Torino era troppo esteso, nel 1837 si creò una nuova Corte d'appello a Casale e le si attribuì la giurisdizione su una parte del territorio che sino allora era stato di competenza di quella di Torino (Regio Decreto 19 settembre 1837).

Le Corti d'appello giudicavano in seconda istanza nelle cause civili il cui valore superava Ln. 1200 ed in quelle criminali che comportavano una pena pecuniaria superiore a Ln. 300 od una pena detentiva maggiore di 15 giorni di carcere. I dati della tabella V si riferiscono a tutto il personale delle Corti d'appello della terraferma, ad eccezione dei segretari (civili e criminali), dei loro sostituti e degli uscieri⁴⁷.

3. Tribunali provinciali.

Vennero istituiti con il Regio Editto 27 settembre 1822 e la loro giurisdizione territoriale coincideva, di norma, con la provincia⁴⁸. Erano detti

⁴⁷ A proposito di tutti costoro, cfr. a p. 1055 (5. *Segreterie giudiziarie*).

⁴⁸ Il Regio Editto 27 settembre 1822 stabilì un tribunale in ciascuna delle 40 provincie allora esistenti; negli anni successivi il numero delle provincie fu sovente modificato, mentre quello dei tribunali rimase sempre 40.

anche tribunali di prefettura e, impropriamente, tribunali di prima cognizione. Giudicavano in primo e secondo grado nelle materie civili e criminali.

In materia civile, i tribunali giudicavano in primo grado le cause eccedenti il valore di Ln. 300 e le sentenze da essi pronunciate erano inappellabili se il valore non superava Ln. 1200 ed appellabili avanti le Corti d'appello o la Camera dei conti, in caso diverso. I tribunali giudicavano in secondo grado le sentenze civili dei giudici di mandamento, allorché il valore della cosa controversa superava Ln. 100, senza eccedere Ln. 300⁴⁹. Nelle provincie in cui non v'erano Consolati (ossia tribunali di commercio), i tribunali di prefettura giudicavano in primo grado anche sulle questioni riguardanti la « mercatura » ed il commercio e le loro sentenze erano appellabili nei soli casi in cui il valore superava Ln. 1200. In materia criminale, i tribunali giudicavano in primo grado: *a*) le contravvenzioni ai regolamenti di polizia generale comportanti una multa superiore a Ln. 50 od il carcere per più di 3 giorni; *b*) tutte le contravvenzioni alle leggi fiscali; *c*) i delitti per i quali era prevista una pena non superiore al carcere. In tutte queste cause i tribunali giudicavano inappellabilmente sintantoché la pena pecuniaria non superava Ln. 300 o la pena detentiva i 15 giorni di carcere. Negli altri casi, era ammesso l'appello avanti le Corti d'appello o la Camera dei conti. I dati della tabella V riguardano tutto il personale dei tribunali provinciali di terraferma, ad eccezione dei segretari, dei loro sostituti e degli uscieri⁵⁰.

4. *Giudicature.*

Nell'ordinamento creato col Regio Editto 27 settembre 1822, le giudicature avevano una competenza territoriale limitata al mandamento; giudicavano in materia civile e criminale, rispettivamente nelle cause che non eccedevano il valore di Ln. 300 e nelle contravvenzioni alle leggi municipali e di carattere generale che comportavano una multa non superiore a Ln. 50. Le sentenze pronunciate dai giudici di mandamento erano inappellabili per le cause civili e penali che non eccedevano rispettivamente un valore di Ln. 100 ed una multa di Ln. 10; per le altre era invece ammesso il ricorso avanti il tribunale di prefettura. Nella tabella V sono riportati soltanto i dati relativi ai giudici di mandamento, al castellano del Moncenisio (che svolgeva fun-

⁴⁹ In quest'ultimo caso, la causa era sottratta alla competenza del giudice di mandamento ed affidata in prima istanza al tribunale stesso.

⁵⁰ Cfr. quanto si dice a p. 1055 a proposito delle « Segreterie giudiziarie di terraferma ».

zioni analoghe) ed all'usciera della giudicatura di Mentone⁵¹. Sono esclusi invece i dati concernenti i segretari ed i sotto-segretari di mandamento⁵².

5. *Segreterie giudiziarie.*

Come si è accennato, nelle voci 2, 3 e 4 della tabella V non è incluso il personale delle segreterie giudiziarie, ossia i segretari ed i sotto-segretari delle Corti d'appello, dei tribunali provinciali e delle giudicature di mandamento. Gli stipendi di questi segretari e sotto-segretari vennero pagati inizialmente attingendo senza altro ai «diritti giudiziari» riscossi da queste magistrature. Tali stipendi non erano quindi registrati nel bilancio preventivo passivo e nel bilancio attivo si segnava soltanto quel che restava dei diritti, dopo aver pagato gli stipendi stessi. La legge 26 giugno 1856 ed il regolamento 18 luglio successivo prescissero che i diritti giudiziari dovevano essere interamente versati nelle casse dell'erario e che gli stipendi dei segretari e sotto-segretari giudiziari dovevano stanziarsi in un'apposita voce del bilancio passivo del ministero di grazia e giustizia. Queste disposizioni furono applicate per la prima volta nel bilancio preventivo del 1858, nel quale figura quindi in attivo il gettito (previsto) dei diritti giudiziari ed in passivo la spesa (prevista) per gli stipendi dei segretari e sotto-segretari giudiziari. I dati della tabella V riguardano appunto questi impiegati, gli stipendi dei quali, per le ragioni suindicate, ci sono noti soltanto a partire dal 1858.

6. *Dogane.*

L'amministrazione doganale della terraferma era articolata geograficamente in 6 direzioni (Torino, Savoia, Novara, Voghera, Genova e Nizza), i cui territori erano a loro volta scompartiti in una trentina circa di distretti chiamati «principalità». In ogni direzione era distaccato un certo numero di ispettori, sottoispettori e vice-ispettori, i quali avevano funzioni di vigilanza. Nella terminologia del tempo, il personale doganale si distingueva in «personale sedentario» ed in «personale appartenente al servizio attivo». Il primo era costituito dagli impiegati delle direzioni e delle principalità e dagli ispettori, vice-ispettori e sottoispettori; il secondo era formato dai «preposti», ossia dalle guardie di dogana. Nella tabella V sono indicate la consistenza numerica e la retribuzione: *a*) del personale sedentario degli uffici di

⁵¹ Tra i giudici di mandamento sono inclusi anche i due giudici dei tribunali di polizia di Torino e Genova, dei quali uno percepiva Ln. 2000 annue e l'altro Ln. 1800.

⁵² Cfr. quanto si dice a proposito delle «Segreterie giudiziarie di terraferma».

direzione; *b*) del personale sedentario delle principali; *c*) del personale in servizio attivo. Non si sono presi in considerazione gli ispettori doganali perché, dal 1° marzo 1851 in poi, le fonti li confusero con gli ispettori dei sali e tabacchi (Regio Decreto 4 febbraio 1851).

Oltre gli stipendi segnati nella tabella, alcuni impiegati delle direzioni doganali di Genova, Voghera e Novara riscuotevano degli speciali emolumenti. Queste retribuzioni particolari intralciavano l'amministrazione in occasione dei trasferimenti del personale ed erano « contrarie al decoro degli impiegati, non meno che alla regolarità del servizio »⁵³. Nella relazione al bilancio preventivo dell'Azienda generale delle gabelle per il 1851 si osservò che, già da qualche tempo, era invalsa la pratica di privarne i percettori in occasione di trasferimenti o di promozioni, versando nella « Cassa delle pensioni » gli emolumenti che sarebbero loro spettati. Senonché queste retribuzioni, percepite da « tempo memorabile », erano considerate ormai come parte dello stipendio ed abolendole senza nessuna contropartita, « molti vecchi impiegati, dopo lunga e penosa carriera come è sempre la gabellaria, non avrebbero che un avanzamento illusorio, il che la giustizia non consente »⁵⁴. Nel 1850 si decise quindi di abolire questi emolumenti a partire dal 1° gennaio 1851 (Regio Decreto 27 dicembre 1850), aumentando gli stipendi degli impiegati che ne godevano, sebbene non in misura adeguata⁵⁵.

7. Amministrazione provinciale delle poste.

Gli uffici provinciali delle poste, creati con il Regio Editto 12 agosto 1818, erano ordinati gerarchicamente nel modo seguente: in ciascun capoluogo di divisione vi era un ufficio di 1^a classe (o « direzione »), da cui dipendevano gli uffici di 2^a classe (o « vice-direzioni »), stabiliti nei capoluoghi di provincia e nelle città principali; il distretto delle vice-direzioni era poi suddiviso in uffici di 3^a, 4^a e 5^a classe, a seconda dell'importanza del luogo. Agli uffici provinciali di 1^a classe erano preposti dei direttori, che sorvegliavano

⁵³ *Azienda generale delle gabelle - Bilancio spese per il 1851*, nota preliminare, p. 3.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Nella relazione al bilancio preventivo dell'Azienda generale delle gabelle per il 1851 (cit., p. 5), si osserva che all'aumento degli stipendi si era proceduto con molta parsimonia, « se si considera che a fronte dell'accrescimento fatto in Ln. 10.700 allo stipendio di un numeroso stuolo di impiegati, vengono essi a perdere Ln. 70.000 circa di emolumenti. Lo stesso deve dirsi rispetto alla Direzione di Novara, dove sono aumentati gli stipendi di Ln. 3100, mentre vi cade la soppressione di emolumenti per Ln. 32.000 ».

vano il servizio postale nel loro distretto e facevano da tramite tra l'ufficio generale centrale e gli uffici periferici alle loro dipendenze. Le vice-direzioni erano rette da vice-direttori oppure da commessi di 1^a o 2^a classe. Gli uffici di 3^a, 4^a e 5^a classe erano assegnati a commessi di classe corrispondente. Presso le direzioni e le vice-direzioni erano distaccati degli ispettori e dei verificatori, indipendenti dai direttori e vice-direttori, col compito di vigilare sull'esatta osservanza dei regolamenti e di verificare la contabilità.

Con le Regie Patenti 22 gennaio 1836 ed il Regio Editto 30 marzo 1836, l'amministrazione provinciale delle poste venne ad essere imperniata su 7 direzioni divisionarie, dalle quali dipendevano 12 vice-direzioni, 16 uffici a paga fissa, uffici a provvigione e distribuzioni mandamentali. Le direzioni erano affidate ad altrettanti direttori divisionari ed il loro personale era costituito di vice-direttori, commessi, volontari, ispettori e verificatori. Le vice-direzioni erano assegnate ad altrettanti vice-direttori, assistiti ciascuno da uno o più commessi. Gli uffici a paga fissa erano retti da commessi di 2^a o 3^a classe. Gli uffici con provvigione erano stabiliti nei capo-luoghi di mandamento ed erano attribuiti a commessi di 4^a classe. All'inizio del 1847 il numero degli uffici postali « esterni » della terraferma era il seguente ⁵⁶:

Direzioni divisionali	n. 7
Vice-direzioni	n. 12
Uffici a stipendio fisso	n. 21 ⁵⁷
Uffici a provvigione	n. 222 ⁵⁸
Distribuzioni mandamentali	n. 15
Distribuzioni comunali	n. 91
Ispezioni e verificazioni	n. 12
Stazioni di posta	n. 139 ⁵⁹

Il personale delle direzioni, delle vice-direzioni e degli uffici a paga fissa era pagato con uno stipendio fisso; oltre ad esso i direttori divisionali di 1^a e 2^a classe avevano diritto all'alloggio. I commessi di 4^a classe, che disimpegnavano il servizio negli uffici a provvigione, ricevevano invece, come re-

⁵⁶ *Ispezione generale delle regie poste - Classificazione degli uffici colle loro corrispondenze, elenco delle stazioni, e quadro generale riepilogativo* (Torino, dall'Ispezione generale, il 16 marzo 1847) prospetto a stampa conservato in A.S.T., sezione I, Materie economiche Poste, mazzo n. 3 da inventariare.

⁵⁷ Compresa la direzione di Monaco.

⁵⁸ Compreso l'ufficio di Mentone.

⁵⁹ Compresa la stazione di Mentone.

tribuzione, una percentuale sul prodotto netto dei rispettivi uffici, la quale venne così stabilita (Regio Editto 30 marzo 1836):

il 30 % sino a Ln. 500

il 25% da Ln. 500 a Ln. 1500

il 10% da Ln. 1500 a Ln. 4000

il 5% per ogni maggior somma.

Nel 1850 gli uffici « esterni » vennero riordinati. Si istituirono 7 direzioni divisionarie (rette da direttori di 1^a e 2^a classe), 27 direzioni (affidate a direttori di 3^a, 4^a e 5^a classe), 17 uffici di 1^a classe (diretti da applicati locali), 255 uffici di 2^a classe (assegnati a commessi), 114 distribuzioni mandamentali e 141 distribuzioni comunali (rette rispettivamente da distributori mandamentali e comunali)⁶⁰. Gli impiegati delle direzioni divisionarie, delle direzioni e degli uffici di 1^a classe ricevevano uno stipendio fisso. I commessi preposti agli uffici di 2^a classe avevano diritto ad un compenso proporzionale. Ai distributori mandamentali era dovuta una retribuzione fissa variante, a seconda del luogo, da Ln. 60 annue a Ln. 200⁶¹. Il compenso per i distributori comunali doveva essere stabilito e pagato dai comuni, a richiesta dei quali i distributori stessi erano istituiti.

Il personale addetto al servizio postale, di cui nella tabella V sono indicati gli stipendi, è quello a paga fissa degli uffici provinciali di terraferma, ad eccezione dei corrieri, dei portalettere e dei garzoni d'ufficio. I bilanci preventivi passivi per il 1854 non contengono la solita pianta degli impiegati postali; il numero degli impiegati dei diversi gradi, segnato nella tabella V, è stato ricavato dal Calendario generale del regno per il 1854; gli stipendi annessi ai diversi gradi sono quelli della pianta in vigore. Per il 1859, la pianta allegata al bilancio non distingue il personale della terraferma da quello della Sardegna. Si è supposto che in tale anno gli impiegati postali della Sardegna fossero di numero e gradi eguali a quelli del 1856 e si è quindi ottenuta la pianta del personale di terraferma per differenza tra il personale dell'intera amministrazione provinciale nel 1859 ed il personale della Sardegna nel 1856.

⁶⁰ Regi decreti 18 e 26 novembre 1850. Cfr. anche: *Direzione generale delle poste - Stato di classificazione degli ufficii colle loro corrispondenze - Elenco delle stazioni di posta e quadro generale riepilogativo* (Torino, dalla Direzione generale, il 31 gennaio 1851), prospetto a stampa contenuto in A.S.T., sezione I, Materie economiche, Poste, mazzo n. 3 da inventariare. Nella terraferma vi erano inoltre 12 ispezioni e verificazioni e 130 stazioni di posta.

⁶¹ Negli anni successivi, il massimo della retribuzione fu elevato a Ln. 240 annue.

STIPENDI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DI SARDEGNA (Tabella VI).

I. Intendenze.

Sino al 1848, vi fu nell'isola una sola intendenza generale (a Cagliari), alla quale facevano capo tutte le intendenze provinciali (8 nel 1827, 9 nel 1835 e 10 nel 1845). Il Decreto 30 agosto 1848 riordinò le provincie dell'isola in modo analogo alla terraferma. Vennero istituite 3 intendenze generali (Cagliari, Sassari e Nuoro) ed 8 intendenze provinciali (Oristano, Alghero, Iglesias, Isili, Ozieri, Tempio, Bosa e Lanusei) e si estesero agli intendenti dell'isola, a partire dal 1° ottobre successivo, le attribuzioni degli intendenti di terraferma. L'intendente generale di Cagliari continuò a reggere l'azienda di finanze sino al 31 dicembre. Con lo stesso decreto, si applicarono alla Sardegna, a partire dal 1° gennaio 1849, le disposizioni riguardanti il contenzioso amministrativo e l'istituzione dei consigli di intendenza. Le indennità di rappresentanza per gli intendenti generali furono stabilite in Ln. 1000 annue ciascuno; l'onere totale per le intendenze, di Ln. 188.240 annue, doveva essere a carico dello Stato, per Ln. 103.600, e delle provincie, per Ln. 84.640. Il Regio Decreto 26 giugno 1858 aumentò l'indennità di rappresentanza per l'intendente generale di Cagliari a Ln. 6.000, mantenendo a Ln. 1000, quella per gli intendenti generali di Sassari e Nuoro.

2. Reale Udienza.

Era il supremo magistrato del Regno ed a questa funzione univa quella di Consiglio di Stato. Era divisa in 3 sale, di cui 2 civili e 1 criminale (Regio Editto 21 gennaio 1818). Nel nuovo ordinamento giudiziario impiantato col Regio Editto 27 luglio 1838, il magistrato della Reale Udienza giudicava in primo e secondo grado nelle materie civili e criminali. La giurisdizione civile di primo grado era esercitata, tra l'altro, nelle cause di devoluzione dei feudi ed in quelle che riguardavano i membri della Reale Udienza, il reggente e gli assessori della Reale Governazione, i prefetti ed assessori dei tribunali di prefettura, i tribunali fiscali generali, ecc.; la Reale Udienza giudicava poi in secondo grado le sentenze (appellabili) pronunciate dalla Reale Governazione e dai tribunali di prefettura. La giurisdizione criminale era esercitata da un'apposita sala, chiamata anche Consiglio regio o Sala di governo, e si estendeva in primo grado alle cause che comportavano la pena di morte o l'ergastolo, alle cause per falsificazioni monetarie ed a quelle di natura criminale intentate contro i ministri ed ufficiali della Reale Udienza, della

Reale Governazione e dei tribunali di prefettura, contro il reggente la Reale Cancelleria, contro i nobili ed i cavalieri del regno che godevano del privilegio militare, ecc. Il magistrato giudicava poi in secondo grado le sentenze (appellabili) emesse dalla Reale Governazione e dai tribunali di prefettura. La Reale Udienza fu soppressa col 1° gennaio 1849, allorché si introdusse nell'isola un ordinamento giudiziario analogo a quello della terraferma.

I dati della tabella VI si riferiscono a tutto il personale del magistrato, con gli uffici annessi dell'avvocato fiscale generale, dell'avvocato e del procuratore dei poveri, dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale patrimoniale. Oltre gli stipendi indicati nella tabella, alcuni magistrati percepivano dei compensi supplementari, detti « regalie delle ventagline, carta e penne » e destinati probabilmente a coprire le spese d'ufficio, e delle « sportule », queste ultime assai elevate⁶². Le « regalie » erano invece relativamente modeste ed ammontavano annualmente a Ln. 167,04 per il reggente la Reale Cancelleria ed a Ln. 117,12 ciascuno per i presidenti delle sale, i giudici, il reggente l'ufficio dell'avvocato fiscale generale, l'avvocato dei poveri, l'avvocato generale, l'avvocato fiscale generale patrimoniale, i loro sostituti ed il segretario dell'avvocato fiscale generale patrimoniale.

3. *Reale Governazione.*

Era un magistrato di second'ordine e la sua giurisdizione era limitata al territorio del cosiddetto « capo di Sassari », costituito dalle provincie di Sassari, Alghero, Cuglieri, Ozieri e Tempio (o Gallura)⁶³. Conosceva le cause civili e criminali e, sino al 1838, le sue sentenze in materia criminale erano sempre appellabili avanti la Reale Udienza, mentre quelle civili lo erano solo quando il valore della cosa controversa superava Ln. 576 (pari a Ls. 300). Nel nuovo ordinamento giudiziario del 1838, la Reale Governazione continuò a conoscere le cause civili e criminali in primo e secondo grado. La giurisdizione civile di primo grado era limitata alle cause in cui il valore controverso superava Ln. 576 e che non erano riservate ad altri magistrati speciali; in materia criminale, spettava alla Reale Governazione la cognizione in primo grado di tutti i delitti che comportavano una pena pecuniaria superiore a Ln. 576 od una pena detentiva superiore ad un anno di carcere, e che non erano riservate ad altri magistrati speciali. In secondo grado, la Reale Governazione giu-

⁶² A. LAMARMORA, *Voyage en Sardaigne* cit., I, p. 286.

⁶³ Nel 1838 la provincia di Tempio fu sottratta alla giurisdizione della Reale Governazione ed eretta a tribunale di prefettura.

dicava le sentenze civili e criminali pronunciate dai giudici di mandamento e per le quali era ammesso l'appello. Venne soppressa col 1° gennaio 1849.

La tabella VI riguarda tutto il personale della Reale Governazione. Oltre gli stipendi ivi segnati, alcuni magistrati ricevevano dall'erario le solite « regalie per ventagline, carta e penne » (Ln. 117,12 annue per il reggente e Ln. 24 ciascuno per gli assessori, l'avvocato fiscale ed i suoi sostituti) e dalle parti in causa gli emolumenti di « sportola ».

4. *Corte d'appello.*

Con il Regio Decreto 3 ottobre 1848, si istituì a Cagliari una Corte d'appello, simile a quelle esistenti in terraferma. La sua giurisdizione si estendeva a tutta l'isola ed iniziò a funzionare il 1° gennaio 1849. I dati della tabella si riferiscono a tutto il personale della Corte d'appello, ad eccezione dei segretari e sottosegretari che – come si è fatto per la terraferma – sono stati inseriti in un'apposita voce (*7. Segreterie giudiziarie*).

5. *Tribunali provinciali.*

Furono istituiti a partire dal 1° gennaio 1849, al posto della Reale Governazione di Sassari e degli antichi tribunali di prefettura (Regio Decreto 3 ottobre 1848). Erano 6 ed organizzati come quelli di terraferma.

I dati della tabella riguardano l'intero personale dei tribunali, ad esclusione dei segretari e sotto-segretari, raccolti in un'apposita voce (*7. Segreterie giudiziarie*).

6. *Giudicature.*

Furono istituite nel 1838 ed entrarono in funzione col 1° gennaio dell'anno successivo (Regio Decreto 27 luglio 1838). La loro giurisdizione territoriale corrispondeva col mandamento ed erano allora 85. Conoscevano in prima istanza tutte le cause civili di natura ordinaria in cui il valore controverso non superava Ln. 576 e tutte le cause criminali ordinarie, nelle quali la pena pecuniaria non superava Ln. 576 e la pena detentiva l'anno di carcere. Nel 1848 le giudicature di mandamento vennero riordinate come quelle di terraferma, a partire dal 1° gennaio 1849 (Regio Decreto 3 ottobre 1848).

I dati della tabella riguardano i giudici di mandamento in funzione nel 1850, nel 1854 e nel 1859. Si ignorano gli stipendi dei giudici nel 1845, dato che nel bilancio preventivo passivo di quell'anno le spese per gli stipendi vennero cumulate in un'unica voce. I segretari ed i sotto-segretari di giudicatura sono stati inclusi nella voce seguente.

7. *Segreterie giudiziarie.*

A differenza della terraferma, gli stipendi dei segretari e sotto-segretari della Corte d'appello, dei tribunali provinciali e delle giudicature della Sardegna vennero sempre regolarmente stanziati nei bilanci preventivi passivi. Per motivi di uniformità, si è tuttavia preferito raccogliere i dati relativi in un'apposita voce, così come si è fatto per la terraferma.

8. *Dogane.*

Nel regno di Sardegna vi era una sola direzione doganale, quella di Cagliari, da cui dipendevano le diverse principalità sparse nell'isola. Anche per la Sardegna, come per la terraferma, sono stati rilevati soltanto gli stipendi: *a)* dell'unico ufficio di direzione; *b)* delle principalità; *c)* delle guardie doganali.

9. *Amministrazione provinciale delle poste.*

L'amministrazione del servizio postale era affidata inizialmente ad un certo numero di « direttori », sparsi nell'isola. Non è stato possibile appurare in quale modo fossero retribuiti, ma si ha ragione di credere che ricevessero un compenso proporzionato all'entità del servizio nel rispettivo distretto. Col regio editto 16 agosto 1836, l'amministrazione postale della Sardegna venne riorganizzata in modo simile alla terraferma. Si crearono 8 direzioni, 25 uffici a paga fissa ed un certo numero di distribuzioni di 1^a e 2^a classe⁶⁴. Da allora in poi, il servizio postale in Sardegna fu sempre regolato come quello in terraferma. All'inizio del 1851, gli uffici « esterni » dell'isola erano costituiti da 1 direzione divisionaria, 3 direzioni, 4 uffici di 1^a classe, 15 distribuzioni mandamentali, 50 distribuzioni comunali ed 1 ispezione e verificaione⁶⁵.

I dati della tabella riguardano il personale a stipendio fisso. Il numero degli impiegati nel 1854 è stato desunto dal Calendario generale del regno; gli stipendi annessi ai diversi gradi sono quelli della pianta allora in vigore. I dati del 1859 si riferiscono, in realtà, al 1856.

⁶⁴ Secondo il bilancio preventivo passivo per il 1845, vi erano allora, a carico del bilancio sardo 18 distributori di 1^a classe e 39 distributori di 2^a classe.

⁶⁵ *Direzione generale delle poste - Stato di classificazione degli uffici colle loro corrispondenze - Elenco delle stazioni di posta e quadro generale riepilogativo* (Torino, dalla Direzione generale il 31 gennaio 1851), prospetto a stampa contenuto in A.S.T., Sezione I, Materie economiche, Poste, mazzo n. 3 da inventariare.

Appendice B

Tabella statistiche

Tabella I - Personale delle amministrazioni civili dello stato Sabaudò

	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE	398	456	479	590	474	533
Ministero delle finanze	45	52	46	59	202	202 ¹
Azienda generale delle finanze	59	67	61	66	—	—
Azienda generale delle gabelle	73	65	65	72	—	—
Ispezione generale del regio erario	21	22	30	35	—	—
Ministero dell'interno	92	62	46	79	79 ²	78
Azienda generale economica dell'interno	51	47	48	52	—	—
Ispezione generale di Polizia.	—	—	26	—	—	—
Ministero per gli affari di Sardegna	—	27	27	—	—	—
Segreteria di stato e di guerra (Sardegna)	18	29	33	—	—	—
Ministero di grazia e giustizia	—	40	45	54	39	39
Ministero dei lavori pubblici	—	—	—	25	77	136 ³
Azienda generale delle strade ferrate	—	—	—	33	—	—
Ministero d'agricoltura e commercio	—	—	—	19	—	—
Ministero della pubblica istruzione.	—	—	—	31	26	32
Ministero per gli affari esteri	39 ⁴	45 ⁴	50 ⁴	65 ⁵	51	46
2. INTERNO	888	1.003	1.398	1.749	2.022	2.250
Consiglio di stato	26 ⁶	59 ⁷	57 ⁷	43	37	37
Intendenze	300	303	381	481	519 ⁸	570 ⁸
Pubblica sicurezza	136	172	170	224	526 ⁹	651 ⁹
Carceri	344 ¹⁰	346	666	899	852 ¹¹	884 ¹¹
Revisione teatrale e teatri in Torino	7	6	14	8	4	4
Archivi di stato	27	31	30	34	35	42
Sanità	—	38	33	13	4	4
Vaccino	44	44	43	43	43	58
Confini	4	4	4	4	2	—

- (1) Si ignora il numero esatto degli uscieri del ministero delle finanze. Si è supposto che fossero tanti come nel 1854 (n. 31).
- (2) Il dato del 1854 include il direttore della Gazzetta Piemontese, la cui carica fu soppressa nel 1856; il servizio venne allora concentrato nel ministero dell'interno.
- (3) Incluso il personale delle sopresse direzioni generali dei telegrafi e delle poste.
- (4) Ignorando il numero esatto dei commessi e degli invalidi, si è supposto che fossero pari a quelli del 1854 (n. 11).
- (5) Ignorando il numero esatto degli invalidi, si è supposto che fossero tanti come nel 1854 (n. 6).
- (6) Personale del Consiglio di finanze e del Consiglio supremo di Sardegna.
- (7) Personale del Consiglio di stato e del Consiglio supremo di Sardegna.
- (8) Esclusi gli impiegati addetti al servizio di pubblica sicurezza, inclusi invece quelli addetti alla contabilità delle opere pie.
- (9) Inclusi gli impiegati delle intendenze addetti al servizio di pubblica sicurezza.
- (10) Non si conosce il numero esatto del personale delle carceri di terraferma. Si è supposto che fosse pari a quello del 1835 (n. 314).
- (11) Inclusi gli ispettori delle carceri (n. 6 nel 1854 e n. 5 nel 1859).

	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
3. GIUSTIZIA	1.576	1.598	1.957	2.142	2.161	2.330
Corte di cassazione	—	—	—	33	32	32
Camera dei conti	72	71	71	64	50	48
Corti d'appello	220 ¹	227 ¹	275 ¹	308	309	312
Tribunali provinciali	354 ²	357 ²	425 ³	454	479	469
Giudicature	426 ⁴	432 ⁴	503	507	508	511
Consolati di commercio	29	25	26	24	24	—
Esecutori di giustizia	10	10	13	13	7	7
Segreterie giudiziarie di terraferma	465	476	487	534	547	740
Segreterie giudiziarie di Sardegna	—	—	157	205	205	211
4. FINANZE E DEMANIO	5.208	5.457	5.787	6.139	6.914	7.163
Controllo generale	95	110	112	128	128	107
Regia avvocatura patrimoniale	—	—	—	7	8	8
Amministrazione del debito pubblico	22	30	25	49 ⁵	60	60
Commissioni di liquidazione	45	43	A	18	2	2
Tesorerie	58	60	57	59	51	51
Esattorie	493	483	476	463	483	488
Contribuzioni dirette in terraferma	—	—	—	—	218	268 ⁶
Pesi e misure in terraferma	—	—	—	45	47	—
Catasto in terraferma	—	—	—	—	15	350 ⁷
Contribuzioni dirette, pesi e misure e catasto in Sardegna	—	—	—	47 ⁸	127	56
Demanio, insinuazione e bollo	122	171	143	191 ⁹	203 ⁹	209
Regi canali ed ufficio d'arte	12	8	15	15	10	25
Dogane	3.825	4.093	4.486	4.577	4.927	4.733
Dazio di consumo di Torino	42	41	41	41	—	—
Privative	184	194	183	254	244	231
Lotto	41	38	12	14	—	—
Zecche e marchio	27	32	42	34	34	34
Ufficio delle privative, marchi e segni industriali	—	—	—	—	—	3
Camere di agricoltura e commercio	—	—	—	6	6	6
Commissari governativi	—	—	—	3	8 ¹⁰	9

- (1) Corti d'appello di terraferma e Reale Udienza di Cagliari.
- (2) Tribunali provinciali di terraferma, Reale Governazione di Sassari e prefetture di Sardegna.
- (3) Tribunali provinciali di terraferma, Reale Governazione di Sassari e tribunali di prefettura di Sardegna.
- (4) Giudicature di terraferma e giudicanti regi minori della Sardegna.
- (5) Si ignora il numero degli invalidi; si è supposto che fossero 5 come nel 1851.
- (6) Incluso un numero imprecisato di dipendenti dei pesi e misure.
- (7) Inclusi 4 impiegati dell'ufficio direttivo per l'esecuzione della legge sui beni censibili e non censiti. I 526 impiegati del catasto si riferiscono, in realtà, al 1857.
- (8) Personale addetto alla misurazione e ripartizione dei terreni demaniali.
- (9) Inclusi 2 ingegneri preposti alla sorveglianza del canale della Dora.
- (10) Incluso un commissario governativo per la sorveglianza delle ferrovie gestite da privati.

	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
Amministrazione forestale di terraferma	242	154	156	154	155	155
Amministrazione forestale di Sardegna	—	—	23	24	188	188
5. LAVORI PUBBLICI ED AFFARI ECONOMICI	496	368	367	664	1.333	1.313
Genio civile	260	131	130	237	196	174
Poste	236	237	237	323	466	500
Telegrafi	—	—	—	—	269	259
Ferrovie	—	—	—	104 ¹	318 ²	313 ³
Porti, spiagge e fari	—	—	—	—	84	67
6. ISTRUZIONE PUBBLICA	—	—	—	750	765	1.191
Consiglio superiore della Pubblica istruzione	—	—	—	8	8	10
Consiglio generale delle scuole di metodo ed elementari	—	—	—	7	7	—
Provveditori agli studi	—	—	—	50	50	50
Ispettori delle scuole secondarie	—	—	—	4	4	—
Università	—	—	—	299	287	246
Stabilimenti scientifici universitari	—	—	—	72	93	130
Scuole universitarie nelle provincie	—	—	—	19	36	36
Collegio Carlo Alberto	—	—	—	1	1	28
Regia scuola di medicina veterinaria	—	—	—	22 ⁴	28	28
Collegi e convitti nazionali e regi e scuole speciali	—	—	—	238 ⁵	210 ⁵	616
Scuole tecniche	—	—	—	20	41	47
Scuole normali in Sardegna	—	—	—	10	—	—
7. ESTERI	70	100	171	112	88	89
Legazioni e consolati	70	100	171	112	88	89
8. TOTALE GENERALE	8.636	8.982	10.159	12.146	13.757	14.869
Di cui:						
Personale civile	5.040	5.186	5.789	7.680	8.635	9.747
Corpi armati	3.596	3.796	4.370	4.466	5.122	5.122

(1) Vi erano inoltre 737 salariati.

(2) Vi erano inoltre 2.248 salariati.

(3) Vi erano inoltre 2.537 salariati.

(4) Personale dell'Istituto agrario, veterinario e forestale.

(5) Escluso il personale, a carico dello Stato, dei collegi e convitti regi, del quale si ignora il numero.

Tabella II - Personale dell'amministrazione civile del regno di Sardegna

	1827	1835	1845
1. AMMINISTRAZIONE CENTRALE	18	56	60
R. Segreteria per gli Affari di Sardegna	—	27 ¹	27
R. Segreteria di Stato e di Guerra	18	29	33
2. INTERNO	88	94	364
Consiglio Supremo di Sardegna	13	14	14
Intendenze	40	43	85
Carceri	30	32	260
Archivi di Stato	5	5	5
3. GIUSTIZIA	111	119	400
Reale Udienza	58	60	67
Reale Governazione di Sassari	12	14	12
Prefetture	17	17	—
Tribunali di prefettura	—	—	63
Giusdicenti regi minori	11	15	—
Giudicature	—	—	242 ²
Consolato di commercio	3	3	3
Esecutori di giustizia	—	—	—
4. FINANZE E DEMANIO	388	419	463
Tesorerie	10	11	11
Esattorie	52	53	53
Controllo generale	15	15	20
Commissario presso il Debito Pubblico	—	1	1
Dogane	293	319	339
Privative	13	12	10
Demanio	5	8	6
Amministrazione forestale	—	—	23
5. LAVORI PUBBLICI	74	66	62
Genio civile	37	30	23
Poste	37	36	39
6. TOTALE GENERALE	679	753	1.349

(1) Si ignora il numero esatto del personale del ministero per gli Affari di Sardegna nel 1835. Si è supposto che fosse pari a quello del 1845.

(2) Di cui 85 giudici e 157 tra segretari e sotto segretari.

Tabella III - Personale statale componente il campione di rilevazione

	1825-27	1835	1845	1850	1854	1859
1. AMMINISTRAZIONI GENERALI O COMUNI	778	710	729	1.181	3.320	3.676
1. Amministrazione centrale	341	382	394	525	422	487
2. Camera dei conti	72	71	71	64	50	48
3. Controllo generale	95	110	112	128	128	111
4. Direzione generale delle poste	27	29	31	43	48	—
5. Genio civile	243	118	121	141	130	157
6. Università	—	—	—	155	164	161
7. Scuole secondarie	—	—	—	125	123	343
8. Pubblica sicurezza	—	—	—	—	526	639
9. Carceri	—	—	—	—	659	708
10. Esattorie	—	—	—	—	483	488
11. Ferrovie	—	—	—	—	318	275
12. Telegrafi	—	—	—	—	269	259
2. AMMINISTRAZIONI DI TERRAFERMA	4.811	5.068	5.538	5.820	6.205	6.811
1. Intendenze	260	260	296	379	369	369
2. Corti d'appello	162	167	208	238	238	247
3. Tribunali provinciali	325	326	350	369	388	390
4. Giudicature	415	417	418	421	422	422
5. Segreterie giudiziarie	—	—	—	—	—	740
6. Dogane	3.512	3.752	4.125	4.213	4.522	4.324
7. Poste	137	146	141	200	266	319
3. AMMINISTRAZIONI DI SARDEGNA	399	432	498	923	961	958
1. Intendenze	40	43	85	102	101	101
2. Reale Udienza	58	60	66	—	—	—
3. Reale Governance	12	14	12	—	—	—
4. Corte d'appello	—	—	—	70	71	65
5. Tribunali provinciali	—	—	—	85	91	79
6. Giudicature	—	—	—	86	86	89
7. Segreterie giudiziarie	—	—	—	205	205	211
8. Dogane	289	315	335	335	374	378
9. Poste	—	—	—	40	33	35
4. TOTALE GENERALE	5.988	6.210	6.765	7.924	10.486	11.445
di cui:						
Personale civile	2.950	2.925	3.142	4.274	5.676	6.635
Corpi armati	3.038	3.285	3.623	3.650	4.810	4.810

Tabella IV - Stipendi annui del personale delle amministrazioni generali o comuni

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE	341		382		394		525		422		487	
Ministro, primo segretario di Stato	1	32.000	3	24.000	3	24.000	6	15.000	5	15.000	5	15.000
	1	29.000										
Reggente la Grande Cancelleria	1	6.000										
Primo ufficiale ¹	3	7.500	5	7.500	1	9.000	7	7.500	5	8.000	4	7.000
					4	7.500						
Intendente generale	4	8.000	4	8.000	4	8.000	5	8.000				
Vice intendente generale	1	5.600	2	5.000	2	5.000	4	5.000				
	2	5.000	1	4.000	2	3.600	1	4.000				
	1	3.600	1	3.600								
Consigliere di Sua Maestà			1	4.500	1	4.500	1	5.000				
Consigliere di Stato ²	2	3.720					1	3.000				
	1	3.700										
	6	3.000										
Referendario	3	2.250	1	4.000	1	4.000	2	4.000				
	4	1.800	2	3.000	2	3.000	1	2.000				
			2	2.500	2	2.500	1	1.200				
			1	2.000	1	2.000						
					2	500						
Direttore generale									3	8.000	5	7.000
Capo di divisione	4	4.500	16	4.500	13	4.500	19	4.500	18	5.000	22	4.500
	3	4.200	1	4.300	2	4.200	2	4.000				
	7	4.000	1	4.200	2	4.000	2	3.500				
	3	3.600	14	3.000	17	3.000	22	3.000				
	11	3.000	1	2.500								
	1	2.000										
Capo di sezione	21	2.000	2	3.500	2	3.600	1	3.200	32	3.500	36	3.500
	4	1.800	2	3.200	6	3.500	2	3.000				

(1) Nel 1845: Primo ufficiale, ispettore generale di Polizia.

(2) Nel 1850: Consigliere d'Appello.

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Capo di sezione			1	3.160	2	3.200						
			2	3.000	2	3.000						
			2	2.600								
			7	2.400								
			3	2.000								
Ispettore generale									2	5.500	2	5.000
Primo segretario	1	3.600	1	4.000								
Segretario particolare									1	6.000	1	4.500
Segretario	4	3.600	2	3.600	2	3.600	7	3.500	30	3.000	34	2.800
	1	3.200	1	2.800	1	3.500	13	3.400	45	2.500	51	2.400
	1	2.700	1	2.765	2	3.200	14	3.000				
	1	2.600	2	2.700	1	3.000	2	2.800				
	3	2400	2	2.600	3	2.800	1	2.700				
	2	1.800	1	2.500	5	2.600	13	2.500				
	6	1.700	1	2.400	2	2.500	10	2.400				
	16	1.600	1	2.300	2	2.400	2	2.300				
	1	1.200	1	2.100	13	2.200	3	2.250				
			8	2.000	1	2.150	4	2.200				
			8	1.800	14	2.000	27	2.000				
			7	1.600	13	1.800	9	1.800				
			1	1.300	1	1.500						
Sottosegretario	1	3.200	2	3.000	1	3.000	3	2.600				
	1	3.000	2	2.500	2	2.600	2	2.500				
	2	2.400	2	2.250	2	2.300	3	2.400				
	1	2.350	1	2.100	2	2.200	7	2.200				
	2	2.100	7	2.000	7	2.000	7	2.000				
	7	2.000	7	1.800	7	1.800	2	1.900				
	4	1.800	1	1.650	17	1.600	2	1.800				
	1	1.500	9	1.600	2	1.500	1	1.700				
	20	1.400	5	1.500	17	1.400	26	1.600				
	3	1.280	23	1.400	19	1.200	1	1.500				
	20	1.200	20	1.200			26	1.400				
	1	1.100	1	1.100			23	1.200				
	1	1.050	1	800								
	3	1.000										
	1	900										
Applicato	1	2.100	1	1.875	1	2.000	2	2.400	37	2.000	48	1.800
	1	1.875	1	1.700	3	1.600	4	1.800	39	1.800	49	1.600

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Applicato	2	1.800	1	1.600	1	1.500	4	1.700	44	1.500	56	1.400
	1	1.700	1	1.500	2	1.400	2	1.600	98	1.200	99	1.200
	1	1.650	2	1.400	1	1.350	4	1.500				
	1	1.440	3	1.300	3	1.300	1	1.400				
	1	1.250	8	1.200	4	1.200	6	1.200				
	3	1.000	4	1.000	1	1.000	6	1.000				
			4	800	4	800	11	800				
							2	600				
							4	500				
Scrivano	1	1.650	3	1.800	7	1.800	2	2.000				
	2	1.600	1	1.700	9	1.600	6	1.800				
	3	1.500	5	1.650	1	1.550	4	1.600				
	6	1.400	3	1.500	4	1.500	16	1.400				
	1	1.320	1	1.400	2	1.400	1	1.300				
	9	1.250	7	1.350	10	1.200	1	1.250				
	2	1.125	11	1.200	21	1.000	7	1.200				
	31	1.100	1	1.100	8	900	1	1.150				
	10	900	1	1.080	29	800	47	1.000				
	23	800	33	1.000	1	750	12	900				
	2	780	19	900	2	600	26	800				
	3	500	12	800			2	780				
			1	600			3	600				
							1	500				
Economo			1	2.000								
Archivista	1	1.800	1	2.000	1	2.000	1	2.000				
	2	1.600	2	1.800	1	1.800						
			1	1.600	1	1.600						
Intendente applicato			1	3.000	1	2.500						
			2	2.500								
Professore di telegrafia											1	2.000
Consultore legale della pubblica istruzione											1	4.000
Ispettore delle scuole secondarie											2	4.000
											2	2.200
Revisore	4	1400	4	1400	5	1600	1	1400				
	4	1200	4	1200	5	1400						

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Assistente	1	1.200	1	1.200	1	1.400	1	1.400				
	1	1.000	1	1.000	1	1.000						
Commessi, invalidi, uscieri	12	800	1	1.125	1	1.200	1	1.200	4	1.255	4	1.255
	1	750	8	800	1	1.000	2	1.000	3	1.200	3	1.200
	2	660	1	750	5	800	2	840	13	1.000	1	1.039
	8	600	2	660	1	750	6	800	1	950	3	1.015
	1	480	20	600	2	660	1	750	11	900	13	1.000
	2	300	2	400	23	600	4	720	5	840	1	950
	4	240	4	350	1	500	2	660	8	800	11	900
	6	200	13	300	4	350	27	600	5	780	5	840
					19	300	1	500	5	750	12	800
							2	360	7	720	5	780
							4	350	1	600	5	750
							20	300			5	720
											1	600
2. CAMERA DEI CONTI	72		71		71		64		50		48	
Primo presidente	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	15.000	1	15.000
Secondo presidente	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000		
Consigliere	2	7.000	2	7.000	1	7.000	3	7.000	3	7.000	1	7.000
	2	6.000	2	6.000	1	6.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000
	3	5.000	3	5.000	4	5.000					3	5.000
Mastro uditore	4	4.500	4	4.500	4	4.500	3	4.500	3	4.500	3	4.500
	4	4.000	4	4.000	4	4.000	4	4.000	43	4.000	3	4.000
	4	3.500	4	3.500	4	3.500	4	3.500	2	3.500	2	3.500
	2	2.000										
Applicato			1	1.500	1	1.500	1	3.500				
			1	1.200	1	1.200	2	3.000				
							1	2.000				
Segretario	1	1.392	1	972	1	972	1	3.000	1	3.000		
Sostituto del segretario	1	1.620					1	1.800	1	1.800		
Procuratore generale	1	12.500	1	12.500	1	12.500	1	12.500	1	10.000	1	10.000
Sostituto del procuratore generale	2	5.000	2	5.000	2	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000
	2	3.000	2	3.000	2	3.000	1	3.000	2	3.000	2	3.000
	1	2.400	1	1.800	1	2.000	1	2.000				

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Sostituto del procuratore generale	1	600	1	1.200	1	1.000	1	1.800 1 1.200				
Segretario del procuratore generale	1	1.440	1	1.440	1	1.800			1	2.000	1	2.000
Patrimoniale camerale	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000				
	4	2.500	4	2.500	2	2.500	1	2.500				
					1	2.000						
					1	1.800						
					1	1.200						
Controllore delle zecche	1	2.800	1	2.800	1	2.800	1	2.800	1	2.800	1	2.800
	1	2.400	1	2.400	1	2.400	1	2.400	1	2.400	1	2.400
Archivista camerale	1	3.006	1	3.006	1	3.006	1	3.006	1	3.006	1	3.006
Sostituto archivista	5	1.518	5	1.518	5	1.518	5	1.518	2	1.800	2	1.800
	1	760	1	760	1	760						
Segretario archivista	2	1.200	2	1.200	2	1.200	2	1.200	2	1.200	2	1.200
Archivista del tabellione	1	900	1	900	1	900	1	900				
Scrivano camerale	16	881	16	881	16	881	5	1.000 5 900 5 800	5	1.000 5 900 5 800	5	1.000 5 900 5 800
Usciere camerale	3	646	2	646 1 506	1	506 2 356	1	506 2 356	1	506 2 356	1	506 2 356
3. CONTROLLO GENERALE ¹	95		110		112		128		128		111	
Controllore generale	1	7.000	1	7.000	1	14.000	1	14.000	1	10.000	1	10.000
Controllore reggente in Sardegna	*1	3.500	*1	3.000	*1	4.200						
	*1	2.000	*1	2.000	*1	2.600						
Primo ufficiale	1	6.000	1	6.000	1	7.000	1	7.000	1	6.000	1	6.000
Primo segretario	1	3.600	1	2.600								
Capo di divisione					7	3.500	7	3.500	7	3.500	3	4.500
Vice capo di divisione	1	2.400	1	2.500								
	1	2.000										

(1) Il personale contrassegnato dall'asterisco si riferisce al regno di Sardegna.

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Capo d'ufficio											5	3.500
Segretario	3	2.000	*1	1.500								
	1	1.800										
	*1	1.500										
Sottosegretario	1	1.700	*1	1.000								
	1	1.500										
	*1	1.000										
Consigliere di commercio	1	1.400										
Controllore	8	2.000	14	2.200	10	2.600	12	2.600	12	2.600	12	2.800
	22	1.800	24	1.800	17	2.200	12	2.400	12	2.400	20	2.400
	*4	1.000	*3	1.000	*3	2.000	12	2.200	12	2.200		
	*3	900	*3	900	*6	1.600	1	1.500				
Controllore assistente	11	1.500	18	1.500	16	1.700	15	1.700	15	1.700	10	1.800
	13	1.200	15	1.200	18	1.400	16	1.400	15	1.400	13	1.600
	*1	800	*1	800	*4	1.300	14	1.200	15	1.200	13	1.400
	*1	600	*1	700	*3	1.000	1	900			29	1.200
			*1	600								
Scrivano	4	1.000	5	1.000	5	1.000	10	1.000	11	1.000		
	10	800	10	800	10	800	10	800	11	800		
	*1	600	*2	500	1	700	10	600	11	600		
	*1	400			*1	500						
					1	400						
Commesso			1	700	1	400	1	600				
Invalido			3	360	5	500	1	500				
							3	400				
							1	200				
Portiere			1	460								
Usciere									2	1.000	2	1.000
									1	900	1	900
									2	800	2	800
4. DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE ¹	27		29		31		43		48			
Direttore generale ¹	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	8.000	1	8.000		

(1) Nel 1845 e 1850, Ispezione, Ispettore generale delle Poste.

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Segretario generale	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	5.000	1	5.000		
Ispettore generale	2	3.600	1	3.600								
Ispettore principale							1	4.200				
Direttore principale capo	1	3.900	1	3.900	4	3.900	4	3.900	4	3.900		
Direttore									2	3.000		
									6	2.500		
									2	2.100		
									3	1.800		
Ispettore	2	3.000	6	3.000	2	3.600	3	3.600	2	3.600		
							1	3.000	1	3.000		
Vicedirettore	1	2.100	3	2.100	3	2.500	2	2.500				
					1	2.100	3	2.100				
					4	1.800	3	1.800				
Verificatore	3	2.400	1	2.400	1	2.500	1	2.500	2	2.500		
					1	1.800	1	2.100	2	2.100		
									2	1.800		
Applicato (o commesso)	1	1.800	3	1.800	3	1.500	5	1.500	4	1.500		
	2	1.500	1	1.500	3	1.200	5	1.200	5	1.200		
	5	1.200	3	1.200	3	900	2	1.000	4	1.000		
	5	900	5	900			5	800	3	800		
Invalido	3	360	3	360	4	360	5	360				
Usciere									1	1.000		
									3	975		
5. GENIO CIVILE	243		118		121		141		130		157	
Ispettore	10	2.942	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000
			2	4.000	2	4.000	5	4.000	4	4.000	5	4.000
Direttore in Sardegna	1	3.000	1	3.000								
Ingegnere capo di circondario			9	3.000	7	3.400	7	3.400	10	3.400	10	3.400
					8	3.000	8	3.000	3	3.000	4	3.000
Ingegnere	3	2.300	10	2.400	14	2.400	12	2.400	12	2.400	15	2.400
	9 ¹	2.250	14	2.000	15	2.000	20	2.000	24	2.000	26	2.000

(1) Ingegnere di 1^a classe col grado di capitano.

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Ingegnere	9 ¹	1.950	1	1.800								
	4	1.600	1	1.200								
	19 ²	1.260										
	10 ³	1.200										
Allievo ingegnere reggente							2	1.500				
Allievo ingegnere	3	1.000	5	1.000	3	1.000	4	1.000	7	1.000	12	1.000
Aiutante anziano			11	1.600	11	1.600	13	1.600	13	1.600	16	1.600
Aiutante	42	1.200	15	1.300	19	1.300	17	1.300	15	1.300	19	1.300
	28	1.000	31	1.000	32	1.000	35	1.000	39	1.000	46	1.000
	8	700										
Assistente	42	800	6	800	2	1.000	4	1.000				
	54	600	4	700	2	900	1	900				
			4	600	3	800	10	800				
Disegnatore	1	1.200										
Segretario			1	1.000								
Inserviente											1	600
6. UNIVERSITÀ							155		164		161	
<i>a) Università di Torino:</i>												
Professore ordinario							1	3.000	1	3.800	1	4.000
							1	2.600	1	2.800	1	3.800
							3	2.500	1	2.600	1	3.000
							1	2.250	3	2.500	1	2.800
							46	2.000	3	2.400	1	2.600
							2	1.500	2	2.360	3	2.500
							1	1.200	48	2.000	4	2.400
									1	1.500	2	2.360
									1	1.200	49	2.000
									1	1.000	1	1.500
											1	1.200
											2	1.000

- (1) Ingegnere di 1^a classe col grado di capitano.
(2) Ingegnere di 2^a classe col grado di capitano.
(3) Ingegnere di 2^a classe col grado di capitano.

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Professore straordinario							1	1.500	2	500	1	2.000
Professore incaricato							1	1.400	1	1.200		
							1	1.000				
Professore sostituto							1	1.100	1	1.000	3	600
							1	1.000	4	600		
							2	600				
Professore reggente							1	1.600				
							1	1.200				
<i>b) Università di Genova:</i>												
Professore ordinario							2	1.917	4	1.917	4	1.917
							2	1.900	33	1.500	32	1.500
							33	1.500	1	800	1	800
Professore incaricato							2	1.200	1	700	1	700
Professore sostituto							5	400	5	400	5	400
<i>c) Università di Cagliari e Sassari:</i>												
Professore ordinario							6	1.670	6	2.500	6	2.500
							1	1.620	4	2.000	9	2.000
							10	1.380	6	1.750	7	1.800
							5	1.340	1	1.620	6	1.750
							4	1.200	10	1.380	15	1.500
							3	1.190	5	1.340		
							14	1.180	4	1.200		
							3	1.060	3	1.190		
									6	1.180		
									1	1.060		
									1	1.020		
Professore incaricato									2	600	2	600
Professore reggente							1	240				
7. SCUOLE SECONDARIE							125		123		343	
Professore							11	2.200	11	2.200	22	2.200
							31	1.800	31	1.800	51	1.800
							8	1.600	8	1.600	80	1.500
							19	1.500	19	1.500	190	1.200
							17	1.400	17	1.400		
							2	1.200	3	1.200		

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Professore							8 1.000 12 800 1 700 12 600 4 400		5 1.000 12 800 1 700 13 600 3 400			
8. PUBBLICA SICUREZZA									526		639	
<i>a) Impiegati:</i>												
Questore									2 4.000		2 4.000	
Assessore capo									2 2.800 6 2.400 8 2.000		2 2.800 6 2.400 8 2.000	
Applicato all'assessore									14 1.000		14 1.000	
Delegato provinciale									6 2.400 16 2.000 42 1.600 50 1.200		6 2.400 16 2.000 42 1.600 50 1.200	
Segretario									10 1.600 6 1.400		10 1.600 6 1.400	
Sottosegretario									22 1.200 30 800		22 1.400 30 1.200	
Scrivano									7 610		7 610	
Usciere									2 600 1 585 1 541 1 540		2 600 1 585 1 541	
<i>b) Guardie:</i>												
Comandante									2 1.200		2 1.500	
Brigadiere									2 900		4 1.000	
Sotto brigadiere									32 720		44 900	
Guardia									20 660 244 600		364 720	

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
9. CARCERI									659		708	
<i>a) Carceri giudiziarie:</i>												
Direttore									1	3.500	1	3.500
									1	3.000	1	3.000
Applicato									1	2.000	1	2.000
Segretario									2	1.000	1	1.600
											1	1.000
Scrivano									1	600	1	800
											1	720
											1	500
Comandante dei guardiani									1	2.000	1	2.000
									1	1.800	1	1.800
									2	1.500	2	1.500
									3	1.400	3	1.400
									8	1.200	7	1.200
									6	1.000		
									2	800		
Capo dei guardiani									2	1.200	2	1.200
									4	1.000	3	1.000
									16	900	25	900
									20	800	14	800
									7	700	4	700
									1	650	1	750
									1	600		
Guardiano									84	600	2	800
									231	550	89	600
											253	550
											2	400
Guardiana									2	450	2	450
											1	360
<i>b) Carceri di pena:</i>												
Direttore									2	4.000	2	4.000
									1	3.500	1	3.500
									2	3.000	3	3.000
									3	2.600	4	2.600

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Ispettore economo									2	2.400	1	2.500
									1	2.200	2	2.400
									3	2.000	2	2.200
											3	2.000
											1	1.800
Segretario contabile									2	1.800	2	1.800
									6	1.600	7	1.600
Segretario									2	1.600	2	1.600
									1	1.400	1	1.400
Scrivano computista									2	1.200	5	1.200
									6	1.000	7	1.000
									7	800	8	800
									2	600		
Comandante il forte di Gavi									1	600		
Comandante dei guardiani									2	1.200	2	1.200
									2	1.000	2	1.000
									1	900		
Capo guardiano									2	800	3	800
									3	760	4	760
Sottocapo guardiano									2	720	1	720
									2	680	3	680
Guardiano									30	600	34	600
									100	500	105	500
									50	400	57	400
Guardiana									7	150	5	150
Guardia magazzino									2	1.600	2	1.600
									1	1.300	6	1.300
									4	1.000		
Portiere esterno									5	720	5	720
									5	660	5	660
											2	
Portiera interna									1	150	1	150
10. ESATTORIE									483		488	
Esattore									2	5.000	3	5.000

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Esattore									3	4.400	4	4.400
									3	4.000	5	4.000
									5	3.500	5	3.500
									37	3.000	38	3.000
									1	2.800	60	2.500
									55	2.500	132	2.000
									1	2.400	146	1.600
									2	2.300	86	1.200
									118	2.000	9	800
									8	1.800		
									1	1.700		
									136	1.600		
									6	1.500		
									9	1.400		
									5	1.300		
									80	1.200		
									1	1.100		
									1	1.000		
									9	800		
11. FERROVIE (ESERCIZIO)									318		275	
<i>a) Manutenzione del corpo stradale e locomozione:</i>												
Ingegnere capo di servizio									3	4.400	2	5.000
Ingegnere sottocapo di servizio											2	3.600
Ingegnere applicato											1	2.500
Aiutante									3	2.460	4	2.460
									7	2.160	2	2.160
Allievo ingegnere									1	1.660		
Allievo meccanico									2	1.800	1	1.800
Capo officina									9	2.100	5	2.300
											3	2.100
Macchinista									23	2.000	10	2.000
									23	1.600	18	1.800
											20	1.600
Scrivano									6	1.500	3	1.500
											3	1.200

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
<i>b) Manutenzione del materiale mobile</i>												
Ingegnere capo di servizio									1	4.400	1	5.000
Ingegnere sottocapo di servizio									1	3.500	1	3.600
Meccanico capo di sezione									2	3.600	2	3.600
Segretario									1	1.800	3	1.800
Capo contabile									1	2.000		
Scrivano									7	1.200	2	1.500
									8	960	5	1.200
Capo officina									6	2.100	2	2.300
											2	2.100
Sottocapo d'officina									5	1.440	6	1.440
Assistente d'officina									7	1.200		
Macchinista									2	1.200	1	1.200
Disegnatore capo									1	1.800	1	1.800
Disegnatore									2	1.440	1	1.500
									1	1.000	1	1.200
<i>c) Uffici delle stazioni e percezione:</i>												
Ingegnere capo di servizio											1	5.000
Capo stazione									3	3.000	3	3.000
									8	2.000	14	2.000
									32	1.400	30	1.400
Sottocapo di stazione									2	1.600	2	1.600
Cassiere									2	3.000	1	3.000
									6	1.800	2	2.400
											2	2.000
Bigliettaio o scrivano									39	1.200	60	1.200
									75	960	42	960
Ricevitore delle merci									1	3.000	2	2.600
									2	2.000	2	2.000
									2	1.800	3	1.400

	1825-27		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Magazziniere									1	1.500	1	2.600
									12	1.050	2	2.000
											2	1.400
Ufficiale di sicurezza									11	1.200	4	1.200
12. TELEGRAFI (ESERCIZIO)									269		259	
<i>a) Direzione generale:</i>												
Direttore generale									1	4.500		
Vicedirettore generale									1	2.800		
Segretario									1	2.400		
Aiutante tecnico									1	1.800		
Applicato									1	2.000		
									1	1.500		
Scrivano									1	1.200		
									1	900		
<i>b) Esercizio:</i>												
Ispettore									3	2.200	3	2.200
											1	2.000
Ufficiale telegrafico									5	1.800	12	1.800
									11	1.500	24	1.500
									23	1.200	57	1.200
									5	1.080	43	960
									11	990		
									20	900		
Messaggero									5	800	8	900
									18	600	16	800
<i>c) Manutenzione:</i>												
Aiutante od assistente									7	1.800	4	1.800
									2	1.500	6	1.500
									7	1.200	4	1.200
Caposquadra									24	900	14	1.000
											4	960
Guardiafili									28	730	63	720
									92	720		

Tabella V - Stipendi annui del personale delle amministrazioni di terraferma

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
I. INTENDENZE	260		260		296		379		369		369	
Intendente generale	3	6.600	3	6.600	3	7.000	3	7.000	3	7.000	3	7.000
	4	5.500	4	5.500	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000
					7	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000
Intendente	6	4.400	6	4.400	10	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000
	9	3.960	9	3.960	13	3.300	16	3.300	16	3.300	16	3.300
Vice intendente	13	3.520	13	3.520								
	5	3.300	5	3.300								
Sotto intendente generale	3	1.500	3	1.500	7	1.500						
	7	1.200	7	1.200	7	1.200						
Sotto intendente	6	600	6	600								
	9	500	9	500								
Intendente applicato							1	3.300	2	4.000	2	4.000
							1	3.000	2	3.300	2	3.300
							1	2.800				
Consigliere					6	2.800	9	2.800	9	2.800	9	2.800
					8	2.400	12	2.400	1	2.400	1	2.400
					14	2.000	16	2.000	14	2.000	14	2.000
Procuratore reale							1	3.200	1	3.200	1	3.200
							7	2.800	6	2.800	6	2.800
							4	2.400	4	2.400	4	2.400
Sostituto del procuratore							1	1.600	1	1.600	1	1.600
							6	1.400	6	1.400	6	1.400
							4	1.200	4	1.200	4	1.200
Applicato							8	500	8	500	8	500
Capo di divisione	6	1.500	6	1.500								
	8	1.400	8	1.400								
Sottocapo di divisione	6	1.200	6	1.200								
Segretario capo					7	2.400	7	2.400	7	2.400	7	2.400
					7	2.000	4	2.000	4	2.000	4	2.000
Segretario	3	2.400	3	2.400	37	1.600	51	1.600	52	1.600	52	1.800
	4	2.160	4	2.160	14	1.400	12	1.400	12	1.400	12	1.600

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Segretario	6	1.920	6	1.920								
	9	1.800	9	1.800								
	18	1.680	18	1.680								
Sottosegretario	6	1.200	6	1.200	24	1.200	52	1.200	53	1.200	53	1.200
	9	1.100	9	1.100								
	13	1.000	13	1.000								
Scrivano	32	720	32	720	21	800	25	800	26	800	26	1.200
	75	600	75	600	50	720	48	720	48	720	48	1.000
					57	600	70	600	70	600	70	800
2. CORTI D'APPELLO	162		167		208		238		238		247	
Primo presidente	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	18.000	4	12.000	4	12.000
	1	16.000	1	16.000	2	16.000	2	16.000				
	1	12.500	1	12.500	1	12.500	1	12.500				
Secondo presidente	2	10.000	2	10.000	3	10.000	3	10.000	3	8.000	3	8.000
	2	8.000	2	8.000	3	8.000	3	8.000				
Terzo presidente	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000
Presidente capo	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Presidente di classe									3	10.000	1	10.000
									1	7.000	4	8.000
Consigliere	6	7.000	6	7.000	6	7.000	6	7.000	5	7.000	1	7.000
	13	6.000	13	6.000	17	6.000	17	6.000	17	6.000	22	6.000
	16	5.000	16	5.000	20	5.000	26	5.000	26	5.000	26	5.000
	5	4.800	5	4.800	5	4.800	5	4.800	5	4.800	5	4.800
	5	4.200	4	4.500	10	4.500	24	4.500	24	4.500	29	4.500
	7	4.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	5	4.200	5	4.200
	6	3.750	3	4.000	3	4.000	6	4.000	6	4.000	6	4.000
	4	3.500	6	3.750	6	3.750	7	3.750	7	3.750	6	3.750
			4	3.500	5	3.500	6	3.500	6	3.500	6	3.500
Avvocato generale	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000
Sostituto dell'avvocato generale	2	4.200	2	4.200	2	4.200	2	4.200	2	4.200	2	4.200
	3	3.600	3	3.600	3	3.600	3	3.600	3	3.600	3	3.600
	4	3.000	4	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000
							3	1.800	2	1.800	2	1.800
Reggente la segreteria dell'avv. gen.	1	1.500	1	1.500	1	1.500						

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Avvocato fiscale generale	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	8.000	1	8.000
	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	7.000	1	7.000
	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	5.000	1	5.000
	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000				
Sostituto dell'avvocato fiscale gen.	2	3.600	2	4.200	2	4.200	2	4.200	2	4.200	2	4.200
	5	3.000	2	3.600	5	3.600	5	3.600	5	3.600	5	3.600
	2	2.700	5	3.000	7	3.000	7	3.000	7	3.000	7	3.000
	4	2.500	2	2.700	2	2.700	2	2.700	2	2.700	2	2.700
	2	2.450	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
	2	2.400	2	2.450	1	2.450	1	2.450	2	2.450	2	2.450
	2	2.000	2	2.400	2	2.400	4	2.400	4	2.400	4	2.400
			2	2.000	1	2.000	1	2.225	2	2.000	2	2.000
					2	1.800	2	2.000	2	1.800	2	1.800
					2	1.225	2	1.800				
Avvocato dei poveri ¹	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000
	1	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000
	1	3.750	1	3.750	1	3.750	1	3.750	1	3.750	1	3.750
	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
Sostituto dell'avvocato dei poveri	3	2.400	3	2.400	2	2.300	1	2.350	1	2.350	1	2.350
	1	2.250	1	2.250	3	2.250	4	2.250	4	2.250	4	2.250
	3	2.200	3	2.200	3	2.000	4	2.000	4	2.000	4	2.000
	2	2.000	2	2.000	3	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600
	1	1.600	1	1.600	3	1.500	5	1.500	5	1.500	5	1.500
	3	1.500	3	1.500	2	1.400	2	1.400	2	1.400	2	1.400
	2	1.400	1	1.400	1	1.200	2	1.200	1	1.200	1	1.200
			1	720	3	1.000	3	1.000	3	1.000	3	1.000
Procuratore dei poveri ²	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000
	1	5.000	1	5.000	1	5.800	1	5.800	1	5.800	1	5.800
	1	1.080	1	1.080	1	5.500	1	5.500	1	5.500	1	5.500

(1) Col carico delle spese d'ufficio.

(2) Il procuratore pagato Ln. 7.000 ha il carico di 3 sostituti, di 1 segretario e delle spese d'ufficio; il procuratore pagato Ln. 5.800 ha il carico di 3 sostituti e delle spese d'ufficio; il procuratore pagato Ln. 5.000 nel 1825 e 1835 e Ln. 5.500 in seguito ha il carico di 2 sostituti e delle spese d'ufficio.

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Procuratore dei poveri	1	540	1	750	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200
					1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Sostituto del procuratore dei poveri	2	400	2	500	1	700	1	700	1	700	1	700
	1	200	1	400	3	600	3	600	3	600	3	600
			5	300	1	500	1	500	1	500	1	500
Sollecitatore del fisco	1	1.500	1	1.500	1	1.800	1	1.800	1	1.800	1	1.800
	2	1.080	2	1.080	2	1.080	1	1.500	1	1.200	1	1.200
							1	1.200	1	1.080	1	1.080
							1	1.080				
Vice sollecitatore del fisco	1	900	1	1.025								
Segretario dell'avvocato gen. ¹	1	2.400	1	1.800	1	1.800	1	1.500	1	1.500	1	1.500
Sottosegretario dell'avvocato gen.			1	1.125	1	1.125	1	1.125	1	1.325	1	1.325
Segretario dell'avvocato fisc. gen. ²	2	1.500	1	1.500	1	2.400	1	2.400	1	2.400	1	2.400
	1	960	1	1.100	1	1.500	1	2.000	1	2.000	1	2.000
			1	1.080	1	1.080	1	960	1	1.500	1	1.500
			1	960	1	960	1	700	1	960	1	960
									1	700	1	700
Sottosegretario dell'avv. fisc. gen.	1	1.125	1	1.400	1	2.000	1	1.200	1	1.200	1	1.200
			1	450	1	1.200	1	600	1	600	1	600
					1	600						
Segretario dell'avvocato dei poveri	1	780	1	780	1	1.200	2	1.000	1	1.200	1	1.200
	1	720			2	1.000			2	1.000	2	1.000
Applicato					1	600	1	680	1	1.000	1	1.000
							1	600	1	680	1	680
									1	600	1	600
Scrivano					1	600	1	600	2	600	2	600
Cappellano					1	600	1	600	2	600	2	600
Inserviente	1	700	1	600	1	600	1	600	1	600	1	600
	2	600	4	500	1	500	1	500	1	500	1	500
	3	500										

(1) Il segretario pagato Ln. 1.800 nel 1835 e 1845 ha il carico di 2 scrivani.

(2) Il segretario pagato Ln. 960 è qualificato segretario dell'avvocato fiscale generale e sollecitatore del fisco; il segretario pagato Ln. 700 è qualificato reggente la segreteria dell'avvocato fiscale generale.

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Campanara			1	80	1	80	1	80	1	80		
Usciere	3	500	3	500	2	500	3	500	3	500	23	400
	8	300	4	300	12	300	14	300	14	300		
	2	100	2	240	2	240	1	240	1	240		
			1	200	1	200	1	200	1	200		
3. TRIBUNALI PROVINCIALI	325		326		350		369		388		390	
Presidente	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
	1	4.500	1	4.500	1	4.500	1	4.500	1	4.500	1	4.500
	5	4.000	5	4.000	5	4.000	4	4.000	4	4.000	4	4.000
	8	3.600	8	3.600	8	3.600	11	3.600	11	3.600	11	3.600
	25	3.200	25	3.200	25	3.200	23	3.200	23	3.200	23	3.200
Vicepresidente	2	3.200	2	3.200	3	3.200	3	3.200	4	3.200	4	3.200
	2	2.700	2	2.700	3	2.700	4	2.800	3	2.800	3	2.800
	5	2.500	5	2.500	5	2.500	6	2.700	6	2.700	6	2.700
Giudice istruttore	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.400	1	3.200	1	3.200
	1	2.700	1	2.700	1	2.700	1	3.200	1	2.700	1	2.700
	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.700	5	2.500	5	2.500
	8	2.400	8	2.400	8	2.400	1	2.600	11	2.400	11	2.400
	25	2.000	25	2.000	25	2.000	11	2.400	22	2.120	22	2.120
							21	2.120				
Giudice	7	2.700	7	2.700	7	2.700	7	2.800	15	2.800	15	2.800
	6	2.200	6	2.200	7	2.200	6	2.400	23	2.200	25	2.200
	19	2.000	20	2.000	22	2.000	1	2.300	36	2.000	36	2.000
	24	1.920	24	1.920	21	1.920	21	2.200	41	1.700	41	1.700
	31	1.600	29	1.600	1	1.760	31	2.000				
			2	1.400	35	1.600	34	1.700				
					1	1.400	1	1.600				
Giudice aggiunto	2	675	2	675	2	675	62	600	63	600	63	600
	2	550	2	550	2	600						
	10	500	10	500	2	550						
	8	480	8	480	8	500						
	25	400	25	400	8	480						
					26	400						
Avvocato fiscale	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200
	1	2.700	1	2.700	1	2.700	1	2.800	1	2.800	1	2.800
	5	2.500	5	2.500	5	2.500	6	2.700	5	2.700	5	2.700

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Avvocato fiscale	8	2.400	8	2.400	7	2.400	9	2.400	11	2.400	11	2.400
	25	2.000	25	2.000	2	2.200	23	2.120	22	2.120	22	2.120
					24	2.000						
Sostituto dell'avvocato fiscale	3	1.600	3	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600
	3	1.400	3	1.400	4	1.400	1	1.500	17	1.400	17	1.400
	10	1.250	10	1.250	15	1.250	14	1.400	20	1.300	20	1.300
	8	1.200	8	1.200	12	1.200	19	1.300	23	1.200	23	1.200
	25	1.000	25	1.000	28	1.000	22	1.200				
					1	600						
Avvocato dei poveri	3	1.200	3	1.200	3	1.200	2	1.500	2	1.500	2	1.500
							1	1.200	1	1.200	1	1.200
Sostituto dell'avvocato dei poveri	4	300	4	300	4	300	2	600	2	600	2	600
							2	300	2	300	2	300
Procuratore dei poveri	3	600	3	600	2	750	2	1.000	2	1.000	2	1.000
					1	600	1	600	1	600	1	600
Sostituto del procuratore dei poveri	3	200	1	240	2	350	2	500	2	500	2	500
			2	200	1	200	1	200	1	200	1	200
4. GIUDICATURE	415		417		418		421		422		422	
Giudice	1	4.000	6	2.000	6	2.000	7	2.000	7	2.000	8	2.000
	4	2.000	6	1.800	6	1.800	6	1.800	6	1.800	7	1.800
	6	1.800	38	1.400	38	1.400	38	1.600	38	1.600	38	1.600
	38	1.400	24	1.200	66	1.200	276	1.200	281	1.400	280	1.400
	23	1.200	342	1.000	301	1.000	92	1.000	88	1.200	88	1.200
	343	1.000										
Castellano al Moncenisio			1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Usciere della giudicat. di Mentone							1	100	1	100		
5. SEGRETERIE GIUDIZIARIE											740	
<i>a) Corti d'appello:</i>												
Segretario civile e/o criminale											5	4.000
											2	3.500
Sottosegretario civile e/o criminale											8	2.000
											8	1.800
											8	1.600

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
<i>b) Tribunali provinciali:</i>												
Segretario											12	3.000
											17	2.500
											15	2.200
											3	2.000
Sottosegretario											4	2.000
											27	1.500
											50	1.300
											57	1.200
<i>c) Giudicature:</i>												
Segretario											27	1.500
											25	1.400
											200	1.200
											170	1.000
Sottosegretario											2	1.000
											20	800
											20	700
											60	600
6. DOGANE	3512		3752		4125		4213		4522		4324	
<i>a) Uffici delle direzioni:</i>												
Direttore	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000
	1	4.600	1	4.600	1	4.600	1	4.600	1	4.600	1	4.600
	1	4.400	1	4.400	1	4.400	1	4.400	1	4.400	1	4.400
	3	4.000	3	4.000	3	4.000	3	4.000	3	4.000	3	4.000
Segretario	1	2.400	1	2.400	1	2.400	1	3.000	1	2.600	1	2.600
	1	2.200	1	2.200	1	2.200	1	2.400	3	2.200	3	2.200
	2	2.000	2	2.000	4	2.000	1	2.200	4	2.000	4	2.000
	4	1.800	4	1.800	3	1.800	5	2.000	6	1.800	5	1.800
	4	1.600	3	1.600	4	1.600	2	1.800	10	1.600	11	1.600
	2	1.500	2	1.500	1	1.500	6	1.600				
Sottosegretario	3	1.400	3	1.400	4	1.400	5	1.400	8	1.400	8	1.400
	7	1.200	7	1.200	8	1.200	6	1.200	7	1.200	7	1.200
	3	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000				
Scrivano	3	1.000	3	1.000	4	1.000	4	1.000	8	1.000	8	1.000
	3	900	3	900	4	900	2	900	6	800	6	900
	7	800	7	800	7	800	6	800				

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Portiere	8	600	8	600	8	600	8	600	8	600	1	720
											4	660
											3	600
<i>b) Municipalità:</i>												
Ricevitore principale	1	2.600	2	2.600	2	2.600	2	2.600	1	2.800	1	2.800
	1	2.400	1	2.200	1	2.200	1	2.200	1	2.600	1	2.600
	1	2.200	8	2.000	9	2.000	8	2.000	4	2.200	4	2.200
	7	2.000	7	1.800	7	1.800	7	1.800	7	2.000	7	2.000
	9	1.800	1	1.700	1	1.700	1	1.700	5	1.800	4	1.800
	1	1.700	3	1.600	2	1.600	1	1.600	6	1.600	6	1.600
	2	1.600	7	1.500	4	1.500	4	1.500	2	1.400	2	1.400
	7	1.500	4	1.300	2	1.300	3	1.300	1	400	1	400
	4	1.300			1	300	1	300	6	200	6	200
					4	200	4	200				
Ricevitore speciale	1	2.200	1	2.200			2	2.000	1	2.200	1	2.000
	2	2.000	1	2.000			1	1.800	1	2.000	1	1.800
									1	1.800		
Ricevitore alle dichiaraz. e liquidaz.	1	1.800	11	1.500	10	1.500	10	1.500	3	1.800	2	1.800
	1	1.600	4	1.400	3	1.400	3	1.400	9	1.600	7	1.600
	13	1.500	1	1.200	4	1.200	4	1.200	3	1.400	4	1.400
	9	1.400	1	1.000	1	1.000	2	1.000	1	1.200	1	1.200
	1	1.300										
	6	1.200										
	2	1.100										
	1	1.000										
Ricevitore	1	1.400	1	1.400	3	1.500	1	1.600	4	1.600	4	1.600
	1	1.300	1	1.300	2	1.400	4	1.500	6	1.400	4	1.400
	9	1.200	9	1.200	1	1.300	1	1.400	18	1.200	18	1.200
	25	1.000	32	1.000	9	1.200	12	1.200	69	1.000	69	1.000
	121	900	119	900	33	1.000	32	1.000	101	800	82	900
	43	800	51	800	105	900	103	900	1	600	7	200
			2	400	46	800	44	800	9	200		
			3	200	1	600	1	600				
					1	500	1	500				
					2	400	2	400				
					8	200	8	200				
Cassiere	1	2.000	1	2.300	1	2.300	1	2.300	1	2.300	1	2.300
	1	1.800	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.200	1	2.200
	1	1.500	2	1.500	1				1	1.000		

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Commissario principale alle visite	2	2.200	1	2.400	2	2.400	2	2.400	1	2.600	1	2.600
			1	2.200					1	2.400	1	2.400
Commissario alle visite	10	1.600	10	1.600	10	1.600	10	1.600	8	1.800	7	1.800
	2	1.400	2	1.400	2	1.400	3	1.400	3	1.600	3	1.600
	1	1.100	1	1.300	2	1.300	3	1.300	4	1.400	5	1.400
			1	1.100	1	1.100	1	1.100				
Commissario principale al deposito	1	2.200	1	2.200	1	2.200	1	2.200	3	2.200	3	2.200
	6	2.000	3	2.000	3	2.000	2	2.000	1	2.000		
Commissario al deposito ¹	1	1.600	1	1.600	1	1.200	1	1.200	1	1.600	1	1.800
									1	1.200	3	1.600
											1	1.200
Commissario principale di brigata	4	1.200	6	1.200	4	1.200	5	1.200	6	1.200	4	1.200
Commissario di brigata	4	1.200	29	1.000	1	1.200	34	1.000	32	1.000	33	1.000
	28	1.000	25	800	33	1.000	33	800	38	800	30	900
	11	800			30	800					4	800
Veditore	11	1.600	14	1.600	9	1.600	9	1.600	4	1.800	1	2.000
	2	1.500	2	1.500	1	1.500	1	1.500	9	1.600	4	1.800
	8	1.400	8	1.400	16	1.400	17	1.400	24	1.400	10	1.600
	23	1.200	1	1.300	1	1.300	1	1.300	44	1.200	20	1.400
	4	1.100	25	1.200	23	1.200	24	1.200	35	1.000	44	1.200
	25	1.000	2	1.100	2	1.100	3	1.100	20	800	37	1.000
	28	900	22	1.000	28	1.000	31	1.000			13	900
	24	800	25	900	20	900	18	900				
			28	800	25	800	24	800				
Visitatrice	10	240	10	240	12	180	1	240	1	240	1	240
					13	144	14	180	14	180	14	180
					6	120	12	144	12	144	11	144
							13	120	22	120	22	120
							9	60				
Commesso	12	1.200	9	1.200	9	1.200	12	1.200	1	1.600	1	1.600
	30	1.000	39	1.000	1	1.100	1	1.100	1	1.400	1	1.400
	16	900	18	900	36	1.000	39	1.000	19	1.200	20	1.200
	16	800	19	800	21	900	26	900	56	1.000	63	1.000

(1) Il Commissario pagato Ln. 1.200 nel 1854 e 1859 è qualificato commissario ai passaporti.

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Compresso			1	700	31	800	36	800	68	800	53	900
			1	600	1	700	1	700				
Scrivano	2	900	1	900								
	1	800										
Imballatore e/ piombatore	9	900	9	900	9	900	9	900	1	1.000	1	1.000
	1	800	1	800	1	800	1	800	7	900	7	900
	9	720	9	720	9	720	9	720	1	800	1	800
	19	600	19	600	21	600	23	600	10	720	13	720
	16	540	15	540	23	540	31	540	28	600	16	660
	7	516	7	516	6	516	4	516	31	540	48	600
			1	500	5	500	15	500	4	516	15	540
									17	500		
Bollatore	3	600	3	600	3	600	3	600	3	600	4	660
Pesatore	14	1.000	9	1.000	8	1.000	6	1.000	4	900	4	900
	4	900	4	900	4	900	4	900	8	800	8	800
	10	800	10	800	8	800	8	800	4	600	2	600
	1	600	1	600	1	600	4	600	1	500	3	500
Capo facchino	1	660	1	660	1	660	1	660	1	660	1	660
Facchino	5	600	4	600	4	600	4	600	4	600	2	600
Custode	4	800	5	800	5	800	5	800	6	800	7	800
	3	600	3	600	53	600	5	600	6	600	5	600
Portiere	4	600	5	600	5	600	5	600	5	600	1	660
											3	600
<i>c) Preposti:</i>												
Brigadiere d'ambulanza	20	720	36	720	41	720	43	720	46	720	43	780
Brigadiere di città	27	660	27	660	27	660	27	660	19	660	20	720
Brigadiere di marina	21	660	21	660	38	660	36	660	38	660	39	720
Brigadiere di campagna	165	600	178	600	205	600	208	600	261	600	249	660
Sotto brigadiere d'ambulanza	22	600	39	600	44	600	45	600	49	600	45	660
Sotto brigadiere di città	27	576	27	576	31	576	32	576	19	576	25	636
Sotto brigadiere di marina	9	576	9	576	26	576	35	576	37	576	36	636
Sotto brigadiere di campagna	362	540	373	540	397	540	399	540	422	540	396	600
Preposto d'ambulanza	126	540	234	540	263	540	273	540	299	540	279	600

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Preposto di città	161	516	161	516	197	516	185	516	118	516	151	576
Preposto di marina	137	516	137	516	205	516	233	516	246	516	252	576
Preposto di campagna	1695	480	1751	480	1847	480	1849	480	2067	480	1936	540
Mozzo	21	240	21	240	21	240	4	240				
7. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE	137		146		141		200		266		319	
Ispettore principale											1	4.500
Direttore divisionario	5	3.600	6	3.600	4	3.600	3	3.600	2	3.600	4 ¹	3.600
					3	3.000	4	3.000	5	3.000	14 ²	3.000
									8	2.500	13 ³	2.500
									18	2.100	24 ⁴	2.100
									20	1.800	32 ⁵	1.800
Direttore particolare	5	2.700	3	2.700	1	2.700						
					1	2.400						
Vicedirettore	6	2.100	10	2.100	1	2.500	5	2.500				
	9	1.800	6	1.800	9	2.100	9	2.100				
					5	1.800	20	1.800				
Ispettore	2	3.000	1	3.000	2	3.000	1	3.600	2	3.600		
							1	3.000	3	3.000		
Verificatore	6	2.400	7	2.400	3	2.500	4	2.500	3	2.500		
	3	1.800	3	1.800	4	2.100	3	2.100	5	2.100		
					4	1.800	2	1.800	9	1.800		
Applicato o commesso	18	1.800	16	1.800	6	1.800	3	1.800	54	1.500	57	1.500
	15	1.500	17	1.500	23	1.500	25	1.500	43	1.200	40	1.200
	28	1.200	35	1.200	23	1.200	27	1.200	39	1.000	43	1.000
	23	900	21	900	24	900	47	1.000	37	800	72	800
	15	600	15	600	22	600	39	800				

(1) Incluso un numero imprecisato di ispettori di 1^a classe pagati Ln. 3.600.

(2) Incluso un numero imprecisato di ispettori di 2^a classe pagati Ln. 3.000.

(3) Incluso un numero imprecisato di verificatori di 1^a classe pagati Ln. 2.500.

(4) Incluso un numero imprecisato di verificatori di 2^a classe pagati Ln. 2.100.

(5) Incluso un numero imprecisato di verificatori di 3^a classe pagati Ln. 1.800.

	1825		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Applicato locale									12	600	13	600
Invalido	1	300	3	360	3	360	3	360				
			1	300	1	300	2	300				
Portiere	1	500	2	500	1	550	1	550	1	1.165	1	1.205
					1	500	1	500				
Usciere									1	975	1	1.015
Ordinanza									4	720	4	720

Tabella VI - Stipendi annui del personale delle amministrazioni di Sardegna

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
I. INTENDENZE	40		43		85		102		101		101	
Intendente generale	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	7.000 1 6.000 1 5.000	1	7.000 1 6.000 1 5.000	1	7.000 1 6.000 1 5.000
Vice intendente generale	1	3.200	1	3.200	1	3.200						
Intendente	3 5	2.400 2.000	3 5	2.400 2.000	1 3 6	3.000 2.400 2.000	8	3.300	8	3.300	8	3.300
Sotto intendente	1 1	1.600 720	2 1	1.600 720	1 2	1.500 800						
Intendente applicato							1	4.000				
Consigliere							3 3 4	2.800 2.400 2.000	3 3 4	2.800 2.400 2.000	3 3 4	2.800 2.400 2.000
Procuratore reale							2 1	2.800 2.400	2 1	2.800 2.400	2 1	2.800 2.400
Sostituto del procuratore							2 1	1.400 1.200	2 1	1.400 1.200	2 1	1.400 1.200
Applicato	1	1.200	1	1.200			2	500	2	500	2	500
Capo di divisione	2	1.500	3	1.500	6 2	2.500 1.200						
Sottocapo di divisione	2	1.100	2 1	1.200 1.000	3 3 2	2.000 1.600 800						
Segretario capo							2 1	2.400 2.000	2 1	2.400 2.000	2 1	2.400 2.000
Segretario	1 1 8	2.000 1.500 800	1 9	1.500 800	1 9	1.200 1.000	14 3	1.600 1.400	14 3	1.600 1.400	14 3	1.800 1.600
Sottosegretario	1 1	1.200 1.100	1	1.100	1 3	900 800	14	1.200	14	1.200	14	1.400
Scrivano	4 7	720 500	4 2	800 600	6 8	1.200 900	8 12	800 720	8 12	800 720	8 12	1.200 1.000

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Scrivano			3	500	4	700	18	600	18	600	18	800
			2	450	20	600						
					2	400						
2. REALE UDIENZA	58		60		66							
Reggente la reale cancelleria	1	3.584	1	3.584	1	16.000						
Presidente delle sale	2	3.000	1	3.000	2	3.500						
Giudice della sala civile	8	1.800	9	1.800	10	2.050						
Giudice della sala criminale	5	2.400	5	2.400	6	2.650						
Mastro uditore					1	3.500						
					1	3.000						
					2	1.500						
Avvocato fiscale generale	1	3.600	1	3.600	1	8.000						
Sostituto dell'avvocato fisc. gen.	1	1.440	1	1.440	1	2.500						
	1	960	1	960	1	2.000						
	1	600	1	600	1	1.500						
			1	360	1	1.300						
Procuratore fiscale generale	1	456	1	456	1	456						
Avvocato dei poveri	1	1.440	1	1.440	1	2.300						
Sostituto dell'avvocato dei poveri	1	1.440	1	600	1	1.300						
	1	360	1	360	1	1.100						
					1	600						
Procuratore dei poveri	1	360	1	720	1	800						
Sostituto del procuratore dei poveri	1	240	1	240	1	400						
Avvocato generale ¹					1	—						
Sostituto dell'avvocato generale					1	2.500						
					1	2.000						
					1	1.300						
Avvocato fiscale gen. patrimoniale	1	960	1	960	1	2.500						
	1	840	1	840	1	2.000						
	1	360	1	360	1	1.300						

(1) Posto coperto dall'avvocato fiscale generale.

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Notaio patrimoniale	4	480	1	960 3 480								
Archivista patrimoniale	1	1.200	1	1.200	1	1.200						
Procuratore fiscale gen. patrim.	1	2.160	1	2.400	1	2.400						
Sostituto del procur. fisc. gen. patr.	1	1.200	1	1.440	1	1.440						
Segretario criminale	1	600	1	600	1	600						
Attuario della segreteria criminale	5	480	5	480	3	480 2 240						
Segretario del tabellone	1	240	1	240	1	480						
Segretario	1	840	1	840	2	1.200						
	1	192	1	192	1	850 1 350						
Scrivano	1	720	3	720	1	720						
	1	480	1	510	2	600						
	1	456	1	480	3	400						
	1	360	1	360	1	351						
	1	288	2	288								
	2	240	1	240								
	2	144										
Cappellano	1	336	1	336	1	336						
Usciere	1	480	1	480	1	336						
	1	360	1	360 1 144								
3. REALE GOVERNAZIONE	12		14		12							
Reggente	1	3.600	1	3.600	1	4.000						
Assessore	4	720	5	720	4	1.000						
Avvocato fiscale regio	1	660	1	960	1	1.900						
Sostituto dell'avvocato fisc. regio	1	600	1	840	1	1.200						
	1	360	1	360	1	800						
Procuratore fiscale regio					1	400						
Avvocato dei poveri	1	240	1	240	1	800						
Sostituto dell'avvocato dei poveri			1	240	1	500						

	1827		1835		1845		1850		1854		1859		
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	
Procuratore dei poveri	1	120	1	120	1	400							
Scrivano	1	288	1	288									
Usciere	1	144	1	144									
4. CORTI D'APPELLO							70		71			65	
Primo presidente							1	16.000	1	12.000		1	12.000
Presidente di classe							2	8.000	2	7.000		2	8.000
Consigliere							5	6.000	5	6.000		5	6.000
							5	5.000	5	5.000		5	5.000
							15	4.500	15	4.500		11	4.500
Avvocato fiscale generale							1	8.000	1	8.000		1	8.000
Sostituto dell'avvocato fisc. gen.							2	3.600	2	3.600		2	3.600
							3	3.000	3	3.000		3	3.000
							4	2.400	4	2.400		4	2.400
Avvocato dei poveri ¹							1	5.000	1	5.000		1	5.000
Sostituto dell'avvocato dei poveri							2	2.250	2	2.250		2	2.250
							2	2.000	2	2.000		2	2.000
							1	1.200	1	1.200		1	1.200
							1	1.000	1	1.000		1	1.000
Procuratore dei poveri ²							1	2.000	1	2.000		1	2.000
Sostituto del procuratore dei poveri							2	1.300	2	1.300		2	1.300
							1	800	1	800		1	800
Segretario dell'avvocato fisc.gen.							1	2.000	1	2.000		1	2.000
Sottosegret. dell'avvocato fisc.gen.							1	1.200	1	1.200		1	1.200
Sollecitatore del fisco							2	1.080	2	1.080		2	1.080
Vice sollecitatore del fisco							1	900	1	900		1	900
Scrivano							1	800	1	800		1	800
Cappellano									1	336		1	336
Usciere							6	300	6	300		6	300

(1) Con il carico delle spese d'ufficio.

(2) Con il carico delle spese d'ufficio.

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
5. TRIBUNALI PROVINCIALI							85		91		79	
Presidente							1 4.000		1 4.000		1 4.000	
							2 3.600		2 3.600		2 3.600	
							3 3.200		3 3.200		3 3.200	
Vice presidente							1 2.500		1 2.500		1 2.500	
Giudice istruttore							1 2.500		1 2.500		1 2.500	
							2 2.400		2 2.400		2 2.400	
							3 2.000		3 2.000		3 2.000	
Giudice							3 2.000		3 2.000		3 2.000	
							6 1.900		6 1.900		6 1.900	
							9 1.600		9 1.600		9 1.600	
Giudice aggiunto							20 600		20 600		20 600	
Avvocato fiscale							1 3.000		1 3.000		1 3.000	
							2 2.800		2 2.800		2 2.800	
							3 2.300		3 2.300		3 2.300	
Sostituto dell'avvocato fiscale							2 1.250		2 1.250		2 1.250	
							2 1.200		2 1.200		2 1.200	
							3 1.000		3 1.000		3 1.000	
Avvocato dei poveri							1 2.000		1 2.000		1 2.000	
							3 1.500		3 1.500		3 1.500	
Procuratore dei poveri							1 1.000		1 1.000		1 1.000	
							3 700		3 700		3 700	
Sollecitatore del fisco							1 1.000		1 1.000		1 1.000	
							3 700		3 700		3 700	
							1 1.200		1 1.200		1 1.200	
Scrivano							2 1.000		2 1.000		2 1.000	
Usciere							3 800		3 800		3 800	
							1 800		1 800		1 800	
							6 300		6 200		6 100	
									6 100			
6. GIUDICATURE							86		86		89	
Giudice							2 1.600		2 1.600		2 1.600	
							11 1.200		11 1.400		11 1.400	
							73 1.000		73 1.200		76 1.200	

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
7. SEGRETERIE GIUDIZIARIE							205		205		211	
<i>a) Corti d'appello:</i>												
Segretario civile e/o criminale ¹							2 3.500		2 3.500		2 3.500	
							1 2.500		1 2.500		1 2.500	
Sottosegretario civile e/o criminale							3 1.500		3 1.500		3 1.500	
							2 1.400		2 1.400		2 1.400	
<i>b) Tribunali provinciali:</i>												
Segretario							1 2.300		1 2.300		1 2.300	
							5 1.400		5 1.400		5 1.400	
Sottosegretario							1 1.200		1 1.200		1 1.200	
							3 1.000		3 1.000		3 1.000	
							7 800		7 800		7 800	
<i>c) Giudicature:</i>												
Segretario							3 1.400		3 1.400		3 1.400	
							12 1.000		12 1.000		12 1.000	
							73 900		73 900		76 900	
Sottosegretario							5 800		5 800		5 800	
							14 700		14 700		14 700	
							73 600		73 600		76 600	
8. DOGANE	289		315		335		335		374		378	
<i>a) Ufficio di direzione:</i>												
Direttore	1	4.800	1	4.800	1	4.800	1	4.800	1	4.400	1	4.400
Segretario	1	2.000	1	1.600	1	2.000	1	2.000	1	2.200	1	2.200
	1	1.400	1	1.400	1	1.600	1	1.600	1	1.800	1	1.800
					1	1.400	1	1.400	2	1.600	2	1.600
Sottosegretario	1	1.100	1	1.200	1	1.200	1	1.200	2	1.400	2	1.400
	1	1.000	1	1.000		1.100		1.100	2	1.200	2	1.200
	1	900	1	900		1.000		1.000				
Scrivano	1	720	1	720	1	820	1	820	1	1.000	1	1.000
	1	500	1	500	1	720	1	720	3	800	3	800
					1	500	1	500				

(1) Con il carico delle spese d'ufficio.

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Portiere	1	480	1	480	1	480	1	480	2	600	2	600
<i>b) Principalità:</i>												
Ricevitore principale	1	1.600	1	1.700	1	2.000	1	2.000	1	2.200	1	2.200
	1	1.500	1	1.600	1	1.900	1	1.900	1	1.800	1	1.800
	1	1.400	1	1.400	2	1.600	1	1.600	4	400	4	400
	1	1.300	1	1.300			1	1.500				
Ricevitore	1	1.200	1	1.200	1	1.600	2	1.600	2	1.000	2	1.200
	2	1.000	1	1.000	3	1.500	2	1.500	1	800	1	1.000
	4	900	2	900	1	1.400	1	1.400	7	200	1	900
	2	800	4	800	2	1.100	2	1.100			6	200
	2	600	3	600	1	1.000	1	1.000				
					3	800	3	800				
Commissario alle visite			1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.600	1	1.600
			1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400
Commissario di brigata	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
					4	850	4	850	5	800	5	900
Veditore	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.400	1	1.400
	3	1.000	3	1.000	3	1.000	3	1.000	2	1.200	2	1.200
	4	900	3	900	3	900	3	900	5	1.000	10	1.000
	1	800	2	720	1	800	1	800	7	800	2	900
	1	720			4	720	4	720				
Visitatrice											1	180
											1	144
Commosso	2	800	2	800	2	800	2	800	2	1.000	8	1.000
	1	600	1	600	1	700	1	700	7	800	4	900
Imballatore e/o piombatore											1	660
Bollatore									3	480	1	600
											1	540
Pesatore	4	600	4	600	4	600	4	600	5	600	3	660
											2	540
Pesatore e bollatore									4	540	1	660
											2	540
Custode					1	600	1	600	1	800	1	800
<i>c) Preposti:</i>												
Brigadiere a cavallo	4	850	4	850	3	850	3	850	3	850	3	910

	1827		1835		1845		1850		1854		1859	
	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.	N.	Stipendio annuo Ln.
Brigadiere di marina	7	680	7	680	7	680	7	680	11	680	11	740
Brigadiere a piedi	5	600	5	600	15	600	15	600	13	600	13	660
Sotto brigadiere a cavallo	6	780	7	780	7	780	7	780	3	780	3	840
Sotto brigadiere di marina	7	580	7	580	7	580	7	580	11	580	11	640
Sotto brigadiere a piedi	34	540	35	540	26	540	26	540	35	540	35	600
Preposto a cavallo	20	700	22	700	29	700	29	700	18	700	18	760
Preposto di marina	43	540	55	540	55	540	55	540	74	540	74	600
Preposto a piedi	112	480	122	480	125	480	125	480	129	480	129	540
Mozzo	7	300	7	300	7	300	7	300				
9. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE							40		33		35	
Direttore principale							1	1.440				
Direttore divisionario									1	3.000	1	3.000
									1	2.100	2	2.100
									1	1.800		
Direttore							1	960				
							1	384				
							6	288				
Vicedirettore							1	682				
							1	600				
Ispettore											1	3.000
Verificatore							2	576	1	2.100	1	2.100
											1	1.800
Applicato o commesso							1	480	5	1.500	3	1.500
							4	269	5	1.200	6	1.200
							1	230	9	1.000	12	1.000
							14	144	5	800	2	800
							6	96				
Applicato locale									4	600	5	600
Inserviente							1	107				
Ordinanza									1	477	1	477

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Oltre alle fonti e alla bibliografia citate nelle note, abbiamo fatto ricorso alle seguenti fonti e bibliografia:

A.S.T., Sezione III, *Azienda generale economica dell'Interno, Dicastero dell'Interno - Bilancio passivo* - Anni 1825, 1835 e 1845; *Dicastero della Grande Cancelleria - Bilancio passivo* - Anni 1835 e 1845; *Azienda generale di Finanze - Bilancio passivo* - Anni 1825, 1835 e 1845; *Azienda generale economica dell'Estero - Bilancio passivo* - Anni 1825, 1835 e 1845; *Ministero di Guerra e Marina - Bilancio passivo* - Anno 1845; *Regno di Sardegna - Bilancio generale attivo e passivo* - Anni 1827, 1835 e 1845; *Ispezione generale dell'Erario, Bilancio delle spese generali pel 1850*, Torino, s.e. s.a.; *Bilanci a stampa del 1850, 1854 e 1859 delle aziende generali (poi Ministeri) di: Affari ecclesiastici, Finanze, Gabelle, Esterno o Estero, Grazia e Giustizia, Guerra, Interno, Istruzione pubblica, Lavori pubblici, Marina, Strade ferrate.*

Calendario generale del Regno, anni 1825-1860, Torino 1824-1859; *Collezione celerifera delle leggi, decreti, circolari e manifesti*, anni 1822-1860, Torino; L. DE BARTOLOMEIS, *Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi*, Torino 1840-47; MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, *Statistica degli impiegati e dei pensionati dello stato*, in « *Annali di Statistica* », serie IV, parte 3^a (1884); *Raccolta delle leggi, regolamenti, istruzioni e circolari tuttora in vigore relative all'amministrazione dei lavori pubblici e specialmente delle acque, ponti e strade, porti, spiagge e fari, genio civile, ecc. nella Sardegna ed in terraferma dall'anno 1816 sino al presente*, Torino 1859; *Raccolta di Regi Editti*, anni 1814-1832, Torino; *Raccolta degli atti del governo di sua maestà il re di Sardegna*, anni 1833-1860, Torino; *Repertorio e testo delle leggi ossia collezione degli editti, regie patenti, istruzioni, regolamenti che furono lasciati in vigore dal codice civile distribuiti per ordine di materie*, Torino 1839.

INDICE

FINANZE PUBBLICHE

Fonti

Le entrate degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	pag.	3
Le spese effettive e il bilancio degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	»	51

Studi

Finanze e prezzi in un comune trentino alla metà del Seicento	»	151
Il debito consolidato della repubblica di Genova nel secolo XVIII e la sua liquidazione	»	167
Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova	»	199
La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento	»	235
Il principe ed il credito in Italia tra medioevo ed età moderna	»	253
Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico	»	275
Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura	»	297
La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza	»	307

MONETA CREDITO E BANCHE

Fonti

Monete e zecche negli Stati Sabaudi dal 1816 al 1860	pag. 317
Corso delle monete e dei cambi negli Stati Sabaudi dal 1820 al 1860	» 377
Un'inchiesta inglese del 1857 sui sistemi monetari di alcuni stati italiani	» 403
L'archivio della Casa di San Giorgio di Genova (1407-1805) ed il suo ordinamento	» 451
Il Banco di San Giorgio ed il suo archivio: una memoria a più valenze	» 461

Studi

Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII	» 471
Monetary Changes and Prices in Italy in the Napoleonic Period	» 497
Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genoves (1541-1675)	» 511
Ricavi e costi della zecca di Genova dal 1341 al 1450	» 537
All'apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600	» 551
Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI ^e -XVIII ^e siècle	» 569
Banca privata e banche pubbliche a Genova nei secoli XII-XVIII	» 583

I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)	pag. 603
Kredit und Banken in Italien, 15.-17. Jahrhundert	» 623
Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII	» 637
Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo d'insieme	» 653
Il capitale genovese e l'Europa da Luigi XIV a Napoleone	» 669
Alle origini della moneta genovese	» 683
Genova organizza la sua zecca e le sue monete cominciano a correre per il mondo	» 691
Crises et scandales bancaires dans la formation du système financier: le cas italien (1861-1982)	» 699

STRUTTURE E MOVIMENTI ECONOMICI

Fonti

I prezzi sul mercato di Torino dal 1815 al 1890	» 733
I prezzi nel Portofranco e nella Borsa Merci di Genova dal 1828 al 1890	» 765
I prezzi sul mercato di Genova dal 1815 al 1890	» 811
Una fonte inesplorata per la storia dell'economia marittima in età moderna: i calcoli di avaria	» 843
La storiografia marittima su Genova in Età Moderna	» 861

Studi

La rivoluzione dei trasporti in Liguria nel secolo XIX	pag. 881
Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII	» 897
Commercializzazione e regime agrario: gli agrumi di Sanremo nel XVII e XVIII secolo	» 937
Struttura e movimenti dell'economia genovese tra Due e Trecento: bilanci e prospettive di ricerca	» 955
Il ruolo dell'industria nell'economia genovese tra il sec. XVIII ed il XX	» 977
Crisi economica ed intervento pubblico a Genova: la deputazione per il sollievo dei manifatturieri (1656-1676)	» 989

POPOLAZIONE, REDDITI E SVILUPPO

Fonti

Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati negli stati sabaudi dal 1825 al 1859	» 1009
Le retribuzioni dei lavoratori edili a Genova dal 1815 al 1890	» 1107
Italy	» 1139

Studi

Per la storia della popolazione di Genova nei secoli XVI e XVII	» 1177
Popolazione e case a Genova nel 1531-35	» 1199
Un secolo di salari edilizi a Genova 1815-1913	» 1217

Prezzi e popolazione in Italia nei secoli XVI-XIX	pag. 1231
Evoluzione e caratteri dell'industria savonese nell'età contemporanea	» 1289
Popolazione e sviluppo economico a Genova (1777–1939)	» 1303
Il ceto dirigente a Genova nel sec. XVII: governanti o uomini d'affari?	» 1323



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo